A cura di Mauro Di Pace

6

RASSEGNA

Requisiti di partecipazione ed esclusione

Rassegna degli orientamenti della giurisprudenza amministrativa. Contratti pubblici, settembre-ottobre 2026

Parte 6 di 10
Principi 98

Rassegna degli orientamenti della giurisprudenza amministrativa
Contratti pubblici, settembre-ottobre 2026. Parte 6 di 10: Requisiti di partecipazione ed esclusione
A cura di Mauro Di Pace. Edizione di novembre 2026.

CC BY-NC-ND 4.0

© 2026 Mauro Di Pace. Il testo di quest'opera è distribuito con licenza Creative Commons Attribuzione-NonCommerciale-NonOpereDerivate 4.0 Internazionale (CC BY-NC-ND 4.0). Il testo della licenza è disponibile all'indirizzo https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.it.

La licenza non si estende al logo e ai segni distintivi di DNC-Avvocati, né ai testi normativi e ai provvedimenti giudiziari e amministrativi riportati. Per usi diversi da quelli consentiti dalla licenza è necessaria l'autorizzazione scritta dell'autore.

In questa edizione i nomi di persone e imprese private sono sostituiti nei passi, nelle note e nei riquadri da un segno fra parentesi quadre, come [persona] o [impresa]; i nomi restano nel testo della sentenza raggiungibile dal collegamento.

Nota sull'origine dell'opera e sul metodo

Questa rassegna è stata elaborata con sistemi di intelligenza artificiale; i testi sono stati supervisionati e corretti da Mauro Di Pace.

Strumenti. Il lavoro è stato svolto con Claude, l'assistente di intelligenza artificiale di Anthropic, in sessioni configurate con il modello «claude-opus-5-5»; il modello che risponde a ciascun turno può differire da quello della configurazione. Agenti configurati dallo Studio, con un modello della famiglia Sonnet secondo la configurazione degli agenti, hanno estratto i principi e i passi dalle sentenze, verificato i passi e le loro attribuzioni e controllato la forma; per le pronunce della raccolta integrativa di ottobre e per un campione di dieci principi la verifica è stata svolta con un modello della famiglia Opus, che su quelle pronunce ha anche riscontrato sul testo i principi selezionati. Prima della pubblicazione i principi e le applicazioni di questa Parte sono stati riscontrati sul testo delle sentenze, in una sessione configurata con un modello della famiglia Opus. Programmi di controllo hanno verificato, sulle edizioni di settembre e di ottobre da cui questa Parte deriva, che ogni passo fosse letterale rispetto al testo integrale della sentenza, che ogni testo normativo fosse ritagliato da una copia ufficiale e che ogni collegamento funzionasse.

Fonti. Le pronunce sono quelle depositate dal 1° settembre al 31 ottobre 2026 e raccolte nella Banca Dati dello Studio dal portale della giustizia amministrativa. A settembre la raccolta ha riguardato Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, TAR Lazio (Roma) e TAR Sicilia (Palermo e Catania); dal 19 ottobre si aggiungono, con una raccolta integrativa delle sole pronunce di ottobre, TAR Lombardia (Milano e Brescia) e TAR Veneto (Venezia). Per il Consiglio di giustizia amministrativa il portale non riporta pronunce depositate fra il 1° e il 19 ottobre 2026. È una rassegna delle pronunce raccolte, non della giurisprudenza nel suo complesso. I testi normativi sono tratti da copie ufficiali (Normattiva). Data di vigenza e fonte sono indicate nei riquadri.

Supervisione. La struttura dell'opera, i criteri di selezione e le scelte di metodo sono stati decisi dall'avv. Mauro Di Pace (DNC-Avvocati), che ha esaminato le proposte e i riscontri e ha la responsabilità editoriale del testo.

Come usarla. I principi sono formulati dalla redazione e non sono massime ufficiali; i passi tra caporali sono copiati alla lettera dal testo integrale, con il numero del paragrafo. Il segno «[…]» indica soltanto un'intestazione di pagina omessa; un segno come [persona] o [impresa] indica un nome sostituito. I precedenti citati all'interno dei passi non sono stati riscontrati e vanno verificati sulla fonte prima di essere ripresi in un atto. Prima di citare una pronuncia se ne legga il testo integrale, raggiungibile dal collegamento accanto agli estremi. Il riquadro delle norme riporta il comma che il Collegio richiama; quando il Collegio non indica il comma e il comma non si ricava dal testo della sentenza, riporta l'articolo per intero.

Questa introduzione è resa anche ai fini della trasparenza prevista dall'art. 50 del regolamento (UE) 2024/1689 e in coerenza con l'art. 13 della legge 23 settembre 2025, n. 132.

6

Requisiti di partecipazione ed esclusione

6.1 Cause di esclusione

IL QUADRO

Quanto agli illeciti professionali, nella gara per il servizio aereo di prevenzione, ricognizione ed estinzione degli incendi boschivi la Regione del Veneto aveva escluso il raggruppamento la cui mandataria aveva come procuratore speciale, firmatario degli atti di gara, un soggetto rinviato a giudizio per turbativa d'asta; la Regione aveva ritenuto inidonee le misure di self cleaning adottate dalla mandataria. Il TAR Veneto ha respinto il ricorso e la Sezione V l'appello (n. 6894).

La Regione Campania aveva escluso il consorzio primo in graduatoria dalla gara per il servizio di facchinaggio dei suoi magazzini, per la dichiarazione resa su una precedente esclusione, già annullata dal TAR Lazio; il TAR Campania ha accolto il ricorso e la Sezione V ha respinto gli appelli (n. 7065).

Nella gara di RFI per la manutenzione dei mezzi d'opera, l'impresa esclusa dai lotti 5 e 7 aveva prodotto, per ottenere punteggi premiali e la riduzione della garanzia, un certificato ISO revocato prima del termine per le offerte e un attestato di qualifica che l'ente indicato non aveva emesso; il TAR Lazio, Roma, ha respinto i due ricorsi (nn. 14997 e 14998).

Nella gara del Comune di Crispano per la refezione scolastica, la centrale di committenza aveva escluso una cooperativa per grave illecito professionale, fondato sulla decadenza da un'aggiudicazione disposta dal Comune di San Nicola La Strada e sulla condanna del legale rappresentante; il TAR Campania ha accolto il ricorso soltanto quanto all'escussione della cauzione e la Sezione V ha respinto l'appello della cooperativa (n. 7419).

Nella gara per i servizi socioassistenziali in global service di un ospedale, il gestore uscente era stato escluso per grave illecito professionale, desunto dagli inadempimenti che avevano condotto alla risoluzione del contratto precedente; il TAR Piemonte ha respinto il ricorso. Il Tribunale di Torino ha poi dichiarato illegittima la risoluzione; la Sezione III ha comunque respinto l'appello (n. 7317).

Nella procedura negoziata del Comune di Monreale per l'accordo quadro dei lavori di manutenzione degli immobili comunali, l'impresa esclusa non aveva indicato nel DGUE il decreto penale di condanna del legale rappresentante; il TAR Sicilia, Palermo, ha respinto il ricorso (n. 2702).

Quanto alle dichiarazioni, nella gara della CUC del Comune di Albanella per opere di completamento nel litorale domizio, il TAR Campania aveva annullato l'aggiudicazione per la modifica dell'offerta tecnica in sede di verifica dell'anomalia; aveva invece respinto il ricorso incidentale dell'aggiudicataria, che chiedeva l'esclusione della ricorrente per non aver dichiarato l'unico centro decisionale accertato in una gara del 2020. La Sezione V ha respinto l'appello (n. 7292).

Nella gara per il servizio di vigilanza armata e servizi di sicurezza, lotto 1, il TAR Campania aveva accolto il ricorso della seconda graduata per la mancanza, in capo all'aggiudicataria, del requisito delle sei unità cinofile e aveva disposto lo scorrimento della graduatoria. La Sezione V ha ritenuto il requisito di esecuzione e comunque comprovato; ha accolto l'appello dell'aggiudicataria e ha respinto il ricorso di primo grado, anche nei motivi riproposti sul grave illecito professionale e sulla sua omessa dichiarazione. Per un componente del consiglio di amministrazione dell'aggiudicataria era stato chiesto il rinvio a giudizio per un reato tributario; l'aggiudicataria lo aveva dichiarato in gara (n. 7858).

Nella gara bandita dalla SRR Area Metropolitana Catania, tramite l'Ufficio regionale di committenza, per l'igiene urbana di un comune, il TAR Sicilia, Catania, ha accolto il ricorso della seconda classificata per le omissioni dichiarative sui procedimenti penali dell'amministratore di fatto dell'aggiudicataria; ha annullato l'aggiudicazione e ha rimesso alla stazione appaltante il riesame dell'affidabilità (n. 2679).

Il Comune di Cinisi aveva dato in concessione la gestione delle aree di sosta a pagamento. Il TAR Sicilia, Palermo, ha respinto il ricorso incidentale con cui l'aggiudicataria chiedeva l'esclusione della ricorrente per grave illecito professionale, fondato sulle irregolarità che il Comune aveva accertato nella riscossione, nella rendicontazione e nel riversamento degli introiti quando la ricorrente gestiva il servizio; ha invece accolto il ricorso principale, imponendo di rinnovare la verifica di congruità dell'offerta aggiudicataria (n. 2906).

Il Provveditorato dell'Amministrazione penitenziaria per il Lazio, l'Abruzzo e il Molise aveva escluso un concorrente dalla gara per la ristorazione collettiva nelle mense del personale della Polizia penitenziaria, per le penali applicate in precedenti commesse; il TAR Lazio, Roma, ha respinto il ricorso (n. 16645).

Il Comune di Albignasego aveva affidato la gestione di due impianti sportivi a un raggruppamento la cui mandante aveva dichiarato di gestire un altro impianto comunale dal 2014, mentre ne era concessionaria dal 2020; il TAR Veneto ha respinto il ricorso del gestore uscente (n. 2075).

Quanto alla regolarità fiscale e contributiva, nell'accordo quadro di Anas per la fornitura e la posa in opera di barriere di sicurezza metalliche la seconda classificata contestava, sulla base dei bilanci, la regolarità di due imprese esecutrici designate dal consorzio aggiudicatario, munite di certificazioni di regolarità fiscale e di DURC positivo; il TAR Lazio ha respinto il ricorso e la Sezione V l'appello (n. 6899).

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva dichiarato la decadenza dall'autorizzazione alla vendita di prodotti liquidi da inalazione senza combustione: il titolare aveva dichiarato di non avere pendenze fiscali definitivamente accertate oltre la soglia del codice dei contratti, mentre l'Agente della riscossione ne aveva segnalate per € 33.490,64. Il TAR Lazio, Roma, ha respinto il ricorso e ha applicato fuori da una gara la soglia di € 5.000 delle violazioni definitivamente accertate (n. 16202).

Il Ministero della giustizia aveva escluso l'unico offerente in un affidamento diretto dei lavori di ricarica e collaudo delle bombole antincendio degli archivi del Tribunale ordinario di Roma, per debiti fiscali definitivamente accertati di € 9.612,55, estinti con il pignoramento presso terzi soltanto dopo il termine per le offerte; il TAR Lazio, Roma, ha respinto il ricorso (n. 16747).

Quanto al collegamento fra operatori, nell'accordo quadro di Acquedotto Pugliese per il conferimento dei fanghi di depurazione un concorrente aveva indicato nell'offerta gli impianti di un altro concorrente. Il TAR Puglia aveva assorbito la censura; la Sezione IV, sull'appello del raggruppamento sesto classificato, ha annullato l'ammissione di quel concorrente per difetto di istruttoria, ai fini del riesame (n. 7161).

Nella refezione scolastica del Comune di Napoli, in dieci lotti con il limite di due lotti aggiudicabili a ciascun concorrente, il TAR Campania aveva annullato per difetto di istruttoria l'aggiudicazione del lotto 7: gli indizi di collegamento fra l'aggiudicataria e il raggruppamento aggiudicatario di altri due lotti imponevano alla stazione appaltante di verificare se le offerte fossero riconducibili a un unico centro decisionale. La Sezione V ha accolto gli appelli dell'aggiudicataria e del Comune e ha respinto il ricorso della seconda classificata (n. 7810).

Quanto alla tassatività delle cause di esclusione, nell'appalto specifico bandito da Consip per Sogei per la fornitura di sistemi di intelligenza artificiale la prima graduata era stata esclusa per due ragioni: l'offerta economica indicava per lo storage il solo software e non l'hardware; l'offerta tecnica affermava, contro il vero, il possesso della certificazione NVIDIA richiesta da un criterio premiale, che il capitolato d'oneri sanzionava con l'esclusione. Il TAR Lazio, Roma, ha respinto il ricorso (n. 16626).

Da queste vicende nascono sette questioni: quando un fatto rende inaffidabile l'operatore e quanto deve motivare la stazione appaltante (principi nn. 1-7, 12, 13 e 16); quali atti valgono come mezzi di prova del grave illecito (nn. 8, 14, 17 e 18); che cosa il concorrente deve dichiarare e che cosa comporta l'omissione (nn. 4, 9-11 e 15); quali misure di self cleaning bastano (nn. 19 e 20); come si prova la regolarità fiscale e contributiva (nn. 21-24); quando il collegamento fra operatori porta all'esclusione (nn. 25-28); fin dove si estende la tassatività delle cause di esclusione (n. 29).

Merita di essere segnalato invece un contrasto sull'omissione dichiarativa: per la n. 7292 non è autonoma causa di esclusione; la n. 2679 la riconduce al grave illecito professionale, al pari del falso commissivo. In nessuno dei due casi l'omissione determina da sola l'esclusione, ma gli esiti divergono: il Consiglio di Stato ha confermato il rigetto del ricorso incidentale che la contestava alla ricorrente; il TAR Sicilia, Catania, ha annullato l'aggiudicazione e ha rimesso alla stazione appaltante il riesame dell'affidabilità dell'aggiudicataria.

PRONUNCE GEMELLE

Serie A. nn. 14997 e 14998 del 17 settembre 2026 (TAR Lazio, Roma, Sezione IV ter): stessa camera di consiglio del 14 luglio 2026, stessa ricorrente ([impresa]), stessa stazione appaltante (RFI), stessa procedura DAC.0260.2025, unico provvedimento di esclusione; lotti 5 (Firenze) e 7 (Milano); estensore Valerio Bello. Motivazione identica nei §§ 7, 8 e 9; differiscono il lotto, il CIG, il R.G., le parti costituite e il capo sulle spese.

Grave illecito professionale e obblighi dichiarativi

NORME RICHIAMATE

Art. 98, d.lgs. n. 36/2023 — *Illecito professionale grave*
1. L'illecito professionale grave rileva solo se compiuto dall'operatore economico offerente, salvo quanto previsto dal comma 3, lettere g) ed h).
2. L'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera e) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:
a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;
b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore;
c) adeguati mezzi di prova di cui al comma 6.
3. L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi:
a) sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;
b) condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
c) condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;
d) condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;
e) condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;
f) omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione;
g) contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;
h) contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati:
1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;
2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;
4) i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
4. La valutazione di gravità tiene conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifi-

che intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa.
5. Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità riferita agli elementi di cui al comma 3.
6. Costituiscono mezzi di prova adeguati, in relazione al comma 3:
a) quanto alla lettera a), i provvedimenti sanzionatori esecutivi resi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore;
b) quanto alla lettera b), la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione escludente;
c) quanto alla lettera c), l'intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili;
d) quanto alla lettera d), la emissione di provvedimenti giurisdizionali anche non definitivi;
e) quanto alla lettera e), l'accertamento definitivo della violazione;
f) quanto alla lettera f), gli elementi ivi indicati;
g) quanto alla lettera g), gli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, o eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, la sentenza di condanna non definitiva, il decreto penale di condanna non irrevocabile, la sentenza non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
h) quanto alla lettera h), la sentenza di condanna definitiva, il decreto penale di condanna irrevocabile, la condanna non definitiva, i provvedimenti cautelari reali o personali, ove emessi dal giudice penale;
7. La stazione appaltante valuta i provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali di cui al comma 6 motivando sulla ritenuta idoneità dei medesimi a incidere sull'affidabilità e sull'integrità dell'offerente; l'eventuale impugnazione dei medesimi è considerata nell'ambito della valutazione volta a verificare la sussistenza della causa escludente.
8. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato in relazione a tutte e tre le condizioni di cui al comma 2.

Normattiva, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 1176, comma 2, cod. civ. — *Diligenza nell'adempimento*
Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.

Normattiva, testo vigente al 29 aprile 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 10, d.lgs. n. 36/2023 — *Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione*
1. I contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice.
2. Le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte.
3. Fermi i necessari requisiti di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto, tenendo presente l'interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l'esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l'accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese.

Normattiva, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 36/2023 — *Cause di esclusione non automatica*
1. La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti: (omissis) e) che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.

Normattiva, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 95, comma 3, lett. d), d.lgs. n. 36/2023 — *Cause di esclusione non automatica*
3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 3, lettera h), dell'articolo 98, l'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando: (omissis) d) il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;

Normattiva, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 96, comma 14, d.lgs. n. 36/2023 — *Disciplina dell'esclusione*

14. L'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'articolo 98.

Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 98, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 — *Illecito professionale grave*

2. L'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera e) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni: a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale; b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore; c) adeguati mezzi di prova di cui al comma 6.

Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 98, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 36/2023 — *Illecito professionale grave*

2. L'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera e) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni: (omissis) b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore;

Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 98, comma 3, lett. g), d.lgs. n. 36/2023 — *Illecito professionale grave*

3. L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi: (omissis) g) contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;

Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 36/2023 — *Illecito professionale grave*

3. L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi: (omissis) b) condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;

Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 98, comma 3, lett. c), d.lgs. n. 36/2023 — *Illecito professionale grave*

3. L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi: (omissis) c) condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;

Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 98, comma 5, d.lgs. n. 36/2023 — *Illecito professionale grave*

5. Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità riferita agli elementi di cui al comma 3.

Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 98, comma 6, d.lgs. n. 36/2023 — *Illecito professionale grave*

6. Costituiscono mezzi di prova adeguati, in relazione al comma 3: a) quanto alla lettera a), i provvedimenti sanzionatori esecutivi resi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore; b) quanto alla lettera b), la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione escludente; c) quanto alla lettera c), l'intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili; d) quanto alla lettera d), la emissione di provvedimenti giurisdizionali anche non definitivi; e) quanto alla lettera e), l'accertamento definitivo della violazione; f) quanto alla lettera f), gli elementi ivi indicati; g) quanto alla lettera g), gli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, o eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, la sentenza di condanna non definitiva, il decreto penale di condanna non irrevocabile, la sentenza non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale; h) quanto alla lettera h), la sentenza di condanna definitiva, il decreto penale di condanna irrevocabile, la condanna non definitiva, i provvedimenti cautelari reali o personali, ove emessi dal giudice penale;

Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 676, c.p.p. — *Altre competenze*
1. Il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine all'estinzione del reato dopo la condanna, all'estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate. In questi casi il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'articolo 667 comma 4.
2. Qualora sorga controversia sulla proprietà delle cose confiscate, si applica la disposizione dell'articolo 263 comma 3.
3. Quando accerta l'estinzione del reato o della pena, il giudice dell'esecuzione la dichiara anche di ufficio adottando i provvedimenti conseguenti.
3-bis. Il giudice dell'esecuzione è, altresì, competente a decidere in ordine all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-bis. In questo caso, il giudice procede d'ufficio prima della trasmissione dell'estratto del provvedimento divenuto irrevocabile.

Normattiva, testo vigente letto il 19 ottobre 2026.

Art. 57, par. 4, lett. d), direttiva 2014/24/UE — *Motivi di esclusione*
4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere, oppure gli Stati membri possono chiedere alle amministrazioni aggiudicatrici di escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni: (omissis) d) se l'amministrazione aggiudicatrice dispone di indicazioni sufficientemente plausibili per concludere che l'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza;

EUR-Lex, versione consolidata al 1° gennaio 2026.

Art. 57, par. 7, direttiva 2014/24/UE — *Motivi di esclusione*
7. In forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e nel rispetto del diritto dell'Unione, gli Stati membri specificano le condizioni di applicazione del presente articolo. In particolare essi determinano il periodo massimo di esclusione nel caso in cui l'operatore economico non adotti nessuna misura di cui al paragrafo 6 per dimostrare la sua affidabilità. Se il periodo di esclusione non è stato fissato con sentenza definitiva, tale periodo non supera i cinque anni dalla data della condanna con sentenza definitiva nei casi di cui al paragrafo 1 e i tre anni dalla data del fatto in questione nei casi di cui al paragrafo 4.

EUR-Lex, versione consolidata al 1° gennaio 2026.

Art. 96, comma 10, d.lgs. n. 36/2023 — *Disciplina dell'esclusione*
10. Le cause di esclusione di cui all'articolo 95 rilevano:
a) per tre anni decorrenti dalla commissione del fatto, nel caso di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a);
b) per la sola gara cui la condotta si riferisce, nei casi di cui all'articolo 95, comma 1, lettere b), c) e d);
c) nel caso di cui all'articolo 95, comma 1, lettera e), salvo che ricorra la condotta di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 98, per tre anni decorrenti rispettivamente:
1) dalla data di emissione di uno degli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale oppure di eventuali provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale ove la situazione escludente consista in un illecito penale rientrante tra quelli valutabili ai sensi del comma 1 dell'articolo 94 oppure ai sensi del comma 3, lettera h), dell'articolo 98;
2) dalla data del provvedimento sanzionatorio irrogato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore nel caso in cui la situazione escludente discenda da tale atto;
3) dalla commissione del fatto in tutti gli altri casi.

Normattiva, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

1. Il giudizio di affidabilità non è conseguenza automatica del verificarsi di uno dei fatti dell'art. 98: è il risultato di una valutazione complessiva che la stazione appaltante svolge nel singolo caso.

Norma richiamata: art. 98, d.lgs. n. 36/2023

> «Il giudizio di affidabilità non costituisce una conseguenza automatica del verificarsi di uno dei fatti indicati dall'art. 98, ma rappresenta il risultato di una valutazione complessiva che l'Amministrazione è chiamata a svolgere nel singolo caso.» (§ 10.2)

Cons. Stato, sez. V, 15 settembre 2026, n. 6894 (R.G. 2239/2026; pres. Diego Sabatino, est. Annamaria Fasano) — testo

In senso analogo

> «ai fini della rilevanza "escludente" di una determinata condotta non è sufficiente – come sostiene l'appellante – l'astratta e potenziale riconducibilità dei fatti alla fattispecie di cui all'art. 98 del d.lgs. n. 36 del 2023, tale eventualità presupponendo invece, indefettibilmente, una puntuale motivazione dell'amministrazione ancorata al caso concreto, motivazione nel caso di specie pacificamente insussistente, come definitivamente accertato dalla richiamata sentenza del TAR del Lazio n. 12916 del 2025.» (capoverso «Premesso quanto sopra, va ricordato», sentenza senza paragrafi numerati)

Cons. Stato, sez. V, 24 settembre 2026, n. 7065 (R.G. 3200/2026 e 3527/2026 (riuniti); pres. Diego Sabatino, est. Valerio Perotti) — testo

> «"Tanto il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione", quanto "l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione" sono considerati quali "gravi illeciti professionali" in grado di incidere sulla integrità o affidabilità dell'operatore economico; sicché in dette ipotesi è indispensabile una valutazione in concreto della stazione appaltante sulla rilevanza di tali fatti (...) per le quali non è consentita una automatica espulsione dalla gara (Cons. St., sez. V, n. 10504/22)» (§ 8.1)

T.A.R. Lazio — Roma, sez. IV ter, 17 settembre 2026, n. 14997 (R.G. 6751/2026; pres. Rita Tricarico, est. Valerio Bello) — e gemelle (serie A) — testo

> «La rilevanza di una simile circostanza ai sensi degli artt. 94, 96 e 98 del d.lgs. n. 36 del 2023 richiede una valutazione della stazione appaltante avente a oggetto, tra l'altro, la natura del fatto, lo stato del procedimento, la sua riferibilità all'attività imprenditoriale e la sua incidenza sull'integrità e affidabilità dell'operatore. Non compete al giudice sostituirsi integralmente all'amministrazione nello svolgimento di tale valutazione in assenza del suo previo esercizio.» (§ 12.2)

Cons. Stato, sez. IV, 28 settembre 2026, n. 7161 (R.G. 1549/2026; pres. Silvia Martino (f.f.), est. Luigi Furno) — testo

> «La mera inesattezza dell'informazione non integra tuttavia, da sola, il grave illecito professionale previsto dall'art. 98, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 36 del 2023. La disposizione richiede che l'informazione falsa o fuorviante sia suscettibile di influenzare le decisioni sull'esclusione, sulla selezione o sull'aggiudicazione; la stazione appaltante deve quindi valutarne la concreta rilevanza rispetto alla procedura.» (§ 6.4)

T.A.R. Veneto — Venezia, sez. I, 30 ottobre 2026, n. 2075 (R.G. 1303/2026; pres. Leonardo Pasanisi, est. Nicola Bardino) — testo

Nota redazionale. Il Consiglio di Stato n. 6894 inserisce il principio nella lettura coordinata degli artt. 95, 96 e 98, che qualifica come «*sistema unitario*», con richiamo a Cons. Stato n. 4594 del 2026 (§ 10.2). La n. 7065 lo afferma respingendo l'appello della Regione Campania, in un caso di esclusione fondata su una dichiarazione resa in gara dopo l'annullamento giurisdizionale di una precedente esclusione. Nella n. 7161 la «*simile circostanza*» del passo è il procedimento penale per disastro ambientale pendente nei confronti del legale rappresentante di un concorrente, di cui si deduceva l'omessa dichiarazione; non risultando svolta l'istruttoria, il Collegio accoglie la censura nei limiti del difetto di istruttoria, con obbligo di riesame (§ 12.2). Nelle nn. 14997 e 14998 il TAR riporta la regola sulle informazioni false o fuorvianti fra virgolette da Cons. St., sez. V, n. 10504/2022 e prosegue citando Cons. St., sez. V, n. 7096/2024 (§ 8.1). Nella n. 7065 il passo prosegue con l'esito del caso (Diritto, primo motivo della Regione): mancando la puntuale motivazione, «*non poteva oggettivamente parlarsi di un accertato pregresso grave inadempimento professionale al momento della presentazione delle offerte*», sicché la dichiarazione dell'operatore era «*giuridicamente corretta*», né decettiva né incompleta, perché riportava tutte le circostanze di fatto salienti della vicenda; la precedente esclusione era stata annullata dal TAR Lazio per assenza di valutazione sull'idoneità del fatto (dichiarazione sul CCNL applicato) a incidere sull'affidabilità.

2. Il giudizio sul grave illecito non accerta la responsabilità penale né l'incidenza del fatto nella gara in corso: verifica se gli elementi acquisiti compromettano il rapporto fiduciario necessario all'affidamento e all'esecuzione.

> «il giudizio e la valutazione demandata alla Stazione appaltante non sono diretti ad accertare la responsabilità penale dell'operatore economico, attività riservata al giudice penale, e neppure a verificare l'incidenza del fatto reato nella specifica procedura di gara a cui ha partecipato l'operatore (quindi non è tenuta a motivare in relazione alle 'circostanze di fatto sottese al presunto illecito'). Il giudizio della Stazione appaltante ha la finalità di verificare se gli elementi acquisiti siano tali da compromettere il rapporto fiduciario con l'operatore economico, necessario per l'affidamento e la corretta esecuzione del contratto pubblico.» (§ 10.2)

Cons. Stato, sez. V, 15 settembre 2026, n. 6894 (R.G. 2239/2026; pres. Diego Sabatino, est. Annamaria Fasano) — testo

Nota redazionale. Il Collegio risponde al motivo con cui l'appellante lamentava la mancata motivazione sulle circostanze di fatto sottese al presunto illecito. Il fatto era un rinvio a giudizio per il reato di cui all'art. 353 c.p., in continuazione. Al § 10.5 il Collegio dà atto che è stata comunque «effettuata una proiezione prognostica del giudizio negativo sulla specifica procedura». La n. 7065 (capoverso «Premesso quanto sopra, va ricordato») richiede una motivazione «ancorata al caso concreto»: è la valutazione in concreto dell'idoneità del fatto a incidere sull'affidabilità, che anche la n. 6894 esige (§ 10.2). La n. 6894 esclude soltanto la verifica dell'incidenza del reato nella specifica gara.

3. La valutazione di affidabilità spetta alla stazione appaltante, che ha un margine di apprezzamento particolarmente ampio: il giudice non sostituisce il proprio giudizio e controlla istruttoria, motivazione e logicità.

> «la Stazione appaltante dispone di un margine di apprezzamento particolarmente ampio, sicché il Giudice amministrativo non può sostituire il proprio giudizio a quello dell'Amministrazione, ma si deve limitare a verificare che la valutazione dalla stessa operata sia sorretta da un'istruttoria adeguata, da una motivazione coerente e da un ragionamento immune da evidenti profili di illogicità.» (§ 10.2)

Cons. Stato, sez. V, 15 settembre 2026, n. 6894 (R.G. 2239/2026; pres. Diego Sabatino, est. Annamaria Fasano) — testo

In senso parzialmente conforme

> «Trattandosi di valutazione tecnico-discrezionale, al giudice è consentito soltanto un sindacato estrinseco di ragionevolezza sugli estremi della misura espulsiva, secondo le suindicate coordinate.» (§ 8.1)
>
> T.A.R. Lazio — Roma, sez. IV ter, 17 settembre 2026, n. 14997 (R.G. 6751/2026; pres. Rita Tricarico, est. Valerio Bello) — e gemelle (serie A) — testo

Nota redazionale. Il Consiglio di Stato n. 6894 parla di «*margine di apprezzamento particolarmente ampio*» e di verifica su istruttoria, motivazione e illogicità; il TAR qualifica la valutazione come «*tecnico-discrezionale*» e limita il sindacato a quello «*estrinseco di ragionevolezza*». Le formule non coincidono.

4. Il principio astratto della necessità di una descrizione veritiera e completa, da parte degli operatori economici, dei fatti storici potenzialmente rilevanti per l'affidabilità professionale è del tutto pacifico e condivisibile; la censura di incompletezza della dichiarazione presuppone tuttavia che l'amministrazione chiarisca quali siano, nello specifico, le omissioni imputabili, anziché limitarsi a darle per presunte.

> «Se il principio astratto della necessità di una descrizione veritiera e completa da parte degli operatori economici dei fatti storici potenzialmente rilevanti ad incidere sull'affidabilità professionale è del tutto pacifico e condivisibile, va però rilevato che nel caso concreto l'amministrazione appellante poi non chiarisce quali sarebbero, nello specifico, le omissioni imputabili al [impresa] nella propria dichiarazione esplicativa, limitandosi a darle per presunte.» (capoverso «Neppure questo motivo è fondato. Se il principio astratto», sentenza senza paragrafi numerati)

Cons. Stato, sez. V, 24 settembre 2026, n. 7065 (R.G. 3200/2026 e 3527/2026 (riuniti); pres. Diego Sabatino, est. Valerio Perotti) — testo

In senso parzialmente conforme

> «Gli obblighi di comunicazione devono intendersi onnicomprensivi e riguardano ogni episodio della vita professionale astrattamente rilevante ai fini dell'esclusione. Il punto è che, in questo caso, non c'era nulla da comunicare dato che non sussiste alcuna violazione fiscale o contributiva.» (§ 10.8)
>
> Cons. Stato, sez. V, 15 settembre 2026, n. 6899 (R.G. 3102/2026; pres. Diego Sabatino, est. Gianluca Rovelli) — testo

Nota redazionale. La n. 6899 riguarda l'ampiezza dell'obbligo di comunicazione dell'art. 96, comma 14, nel testo riportato dalla sentenza; conclude che nel caso non c'era nulla da comunicare; non affronta l'onere dell'amministrazione di indicare le omissioni. Nella n. 7065 il Collegio ripete lo stesso rilievo sul quarto motivo della Regione («*non chiarendo l'appellante quali sarebbero stati – in concreto – gli specifici profili dichiarativi omessi*», precisazione che «*evidentemente integra un presupposto logicamente imprescindibile di qualsiasi valutazione in ordine alla rilevanza delle informazioni fornite nel giudizio di affidabilità*»).

5. Le informazioni false o fuorvianti possono essere causalmente collegate anche a decisioni sulla «*selezione*», non soltanto sulla partecipazione o sull'esclusione.

Norme richiamate: art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 36/2023; art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 36/2023

> «Dunque, le informazioni false o fuorvianti possono essere causalmente collegate anche a decisioni sulla "selezione" e non soltanto sulla partecipazione o esclusione.» (§ 8.2)

T.A.R. Lazio — Roma, sez. IV ter, 17 settembre 2026, n. 14997 (R.G. 6751/2026; pres. Rita Tricarico, est. Valerio Bello) — e gemelle (serie A) — testo

Nota redazionale. Nelle due sentenze la certificazione ISO revocata e il certificato di qualifica non emesso dall'ente indicato erano stati prodotti per ottenere punteggio premiale e, quanto alle ISO, la riduzione della garanzia. Il TAR ritiene indubbie la falsità delle informazioni e l'idoneità intrinseca della produzione a sviare la valutazione (§ 8.1). Le due sentenze fanno parte di una serie (stessa motivazione) e valgono come una decisione per l'orientamento.

6. L'operatore che partecipa a una gara verifica preliminarmente, con tutti i mezzi a disposizione, validità ed efficacia della documentazione da produrre: l'art. 1176, comma 2, c.c. richiede una diligenza adeguata all'attività d'impresa.

Norma richiamata: art. 1176, comma 2, cod. civ.

> «Quanto al parametro della diligenza, la cui sussistenza la ricorrente invoca a proprio discarico, non pare arbitraria né irragionevole la valutazione effettuata dalla stazione appaltante, giacché corrisponde a normalità che un operatore economico che partecipa ad una gara verifichi, preliminarmente, con tutti i mezzi a propria disposizione, la validità e l'efficacia della documentazione da produrre. Tale regola di condotta si desume proprio dalla disposizione di cui all'art. 1176, comma 2 c.c., invocata dalla ricorrente, norma che, invero, prescrive un onere di diligenza maggiore e adeguato all'esercizio dell'attività di impresa.» (§ 8.1)

T.A.R. Lazio — Roma, sez. IV ter, 17 settembre 2026, n. 14997 (R.G. 6751/2026; pres. Rita Tricarico, est. Valerio Bello) — e gemelle (serie A) — testo

Nota redazionale. Quanto alla diligenza, il TAR scrive che la valutazione della stazione appaltante «*non pare arbitraria né irragionevole*». La ricorrente invocava l'assenza di notifica della revoca della certificazione ISO e l'affidamento riposto in un attestato consegnato al dipendente dal centro di formazione. Serie: una decisione per l'orientamento.

7. Spetta a ciascuna stazione appaltante, nell'esercizio di un potere tecnico-discrezionale alla stessa riservato, apprezzare autonomamente le vicende professionali dell'operatore economico al fine di verificare la sussistenza di un grave illecito professionale, attraverso la valutazione del fatto storico e l'espressione del giudizio di inaffidabilità nei propri confronti; tale valutazione ha riguardo allo specifico oggetto della gara, alla posizione dell'appaltatore verso ciascun ente committente, all'utenza del servizio e al contesto territoriale.

Norme richiamate: art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 36/2023; art. 98, comma 2, d.lgs. n. 36/2023

> «In proposito, non può che essere richiamata la giurisprudenza univoca di questo Consiglio di Stato, secondo la quale spetta a ciascuna stazione appaltante, nell'esercizio di un potere tecnico-discrezionale alla stessa riservato, apprezzare autonomamente le vicende professionali dell'operatore economico, al fine della verifica della sussistenza di un grave illecito professionale, attraverso la valutazione del fatto storico, ma anche dell'espressione del giudizio di inaffidabilità nei propri confronti (cfr. Cons. Stato, V, 29 aprile 2025, n. 3610). Si tratta quindi di una valutazione che ha riguardo allo specifico oggetto della gara, nonché alla posizione dell'appaltatore nei riguardi di ciascun ente committente, dell'utenza cui è destinato il servizio e del contesto territoriale nel quale va prestato.» (§ 4.2)

Cons. Stato, sez. V, 8 ottobre 2026, n. 7419 (R.G. 2767/2026; pres. Paolo Giovanni Nicolò Lotti, est. Giuseppina Luciana Barreca) — testo

In senso analogo

> «Preliminarmente va osservato che il nuovo codice dei contratti pubblici all'art. 98 ha innovato rispetto al vecchio art. 80 del d.lgs. 50/2016, tipizzando le fattispecie che possono integrare il grave illecito professionale e i

> mezzi di prova, lasciando alla Stazione Appaltante il giudizio finale sulla concreta incidenza del fatto sull'affidabilità e sull'integrità dell'operatore economico. In altre parole, la Stazione Appaltante, una volta accertata una delle fattispecie di illecito previste dalla legge, è titolare di un ampio potere valutativo nel decidere se quel fatto renda o meno inaffidabile l'operatore.» (Diritto, § 2)

Cons. Stato, sez. III, 5 ottobre 2026, n. 7317 (R.G. 2174/2026; pres. Nicola D'Angelo (f.f.), est. Enzo Bernardini) — testo

Nota redazionale. Il Collegio presenta la regola come «giurisprudenza univoca» e la usa per escludere la rilevanza della sentenza del T.a.r. Salerno n. 520/2026, resa in altro contesto territoriale e riguardo ad altro affidamento (§§ 3.2 e 4.2). La n. 7317 rinvia alla giurisprudenza della Sezione, «da ultimo» alla sentenza n. 2010/2026 (Diritto, § 2).

8. La sentenza penale di condanna non passata in giudicato costituisce mezzo di prova adeguato a dimostrare l'esistenza del grave illecito professionale dell'art. 98, comma 3, lett. g), d.lgs. n. 36/2023, ai sensi dell'art. 98, comma 6.

Norme richiamate: art. 98, comma 3, lett. g), d.lgs. n. 36/2023; art. 98, comma 6, d.lgs. n. 36/2023

> «Non appare decisiva in senso favorevole alla -OMISSIS- la circostanza che per tale reato non vi sia una sentenza penale di condanna passata in giudicato, ma soltanto la sentenza di condanna alla pena di otto mesi di reclusione e € 2.000,00 di multa, pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 23 ottobre 2024: invero, mentre la prima avrebbe dato luogo ad una causa di esclusione automatica -della quale non è dato discutere nel presente giudizio- la seconda costituisce mezzo di prova adeguato a dimostrare l'esistenza del grave illecito professionale dell'art. 98, comma 3, lett. g), del d.lgs. n.36/2023 ai sensi dello stesso art. 98, comma 6.» (§ 4.1)

Cons. Stato, sez. V, 8 ottobre 2026, n. 7419 (R.G. 2767/2026; pres. Paolo Giovanni Nicolò Lotti, est. Giuseppina Luciana Barreca) — testo

9. L'espiazione della pena non è un'esimente rispetto all'obbligo di indicare nel DGUE il proprio status penale, che afferisce a tutte le condanne riportate.

> «alla stregua certificato del casellario giudiziale in possesso dell'amministrazione, la condanna del legale rappresentante della Società partecipante (consistita in una pena detentiva convertita in pena pecuniaria) è stata definitivamente ed ulteriormente convertita, in sede esecutiva, dal Tribunale di Sorveglianza nella misura della libertà vigilata (gg. 12) la cui espiazione non è, certo, una esimente rispetto all'obbligo di indicare nel DGUE il proprio status penale, che afferisce a tutte le condanne riportate» (§ 3)

T.A.R. Sicilia — Palermo, sez. I, 1 ottobre 2026, n. 2702 (R.G. 1847/2026; pres. Salvatore Veneziano, est. Francesco Mulieri) — testo

Nota redazionale. Nel caso la pena detentiva, convertita in pena pecuniaria, era stata convertita in sede esecutiva nella libertà vigilata.

10. La mera omissione dichiarativa è irrilevante, in termini generali, quale autonoma causa di esclusione.

Norme richiamate: art. 96, comma 14, d.lgs. n. 36/2023; art. 98, comma 5, d.lgs. n. 36/2023

> «In primo luogo va escluso che sussistesse, a carico di [impresa], l'onere di dichiarare in gara il fatto relativo all'illecito accertato nella procedura di gara del 2020, oggetto della richiamata sentenza del Consiglio di Stato, stante la irrilevanza, in termini generali, quale autonoma causa di esclusione, della mera omissione dichiarativa» (§ 8.1)

Cons. Stato, sez. V, 2 ottobre 2026, n. 7292 (R.G. 3308/2026; pres. Paolo Giovanni Nicolò Lotti, est. Giorgio Manca) — testo

In senso analogo

> «In ogni caso, l'orientamento della giurisprudenza più recente esclude che l'omessa comunicazione di una circostanza potenzialmente rilevante ai fini della partecipazione [...] alla gara possa assumere, di per sé, autonoma valenza escludente, potendo essa, al più, assumere rilievo nell'ambito del complessivo giudizio di affidabilità dell'operatore economico unitamente al fatto non dichiarato» (capoverso «In ogni caso, l'orientamento», sentenza senza paragrafi numerati)

Cons. Stato, sez. V, 29 ottobre 2026, n. 7858 (R.G. 4511/2026; pres. Paolo Giovanni Nicolò Lotti, est. Elena Quadri) — testo

Nota redazionale. Il Collegio ne ricava che la ricorrente in primo grado, cui l'aggiudicataria opponeva con ricorso incidentale l'omessa dichiarazione, non aveva l'onere di dichiarare in gara l'illecito accertato in una procedura del 2020, che per l'art. 96, comma 10, lett. b), rileva per la sola gara cui la condotta si riferisce (§§ 8.1 e 8.2). Nel prosieguo non citato del passo, la n. 7292 rinvia a Cons. St., sez. V, 29 aprile 2025, n. 3610: con riferimento agli artt. 96, comma 14, e 98, comma 5, le omissioni dichiarative «possono assumere rilievo solamente quali elementi a supporto della valutazione di gravità di un altro illecito professionale». Il Collegio aggiunge che analogamente dispone l'art. 96, comma 14; richiama inoltre Consiglio di Stato, Ad. plen. n. 16 del 2020 (§ 8.1). La n. 7858 riferisce il passo all'«orientamento della giurisprudenza più recente» e rinvia a Cons. Stato, V, 11 settembre 2025, n. 7282; il passo vi è un argomento ulteriore, perché il Collegio ha appena affermato che l'obbligo dichiarativo era stato assolto.

11. Non rileva che la dichiarazione omessa fosse prescritta dalla *lex specialis* di gara, posto che l'immanenza del principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, di cui all'art. 10 del Codice dei contratti pubblici, preclude che le previsioni sull'irrilevanza dell'omissione dichiarativa quale autonoma causa di esclusione possano essere eluse, quanto agli effetti, attraverso la prescrizione di adempimenti procedimentali che derivino unicamente da valutazioni della stazione appaltante.

Norma richiamata: art. 10, d.lgs. n. 36/2023

> «Né rileva che la dichiarazione omessa fosse prescritta dalla lex specialis di gara, posto che l'immanenza del principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, di cui all'art. 10 del Codice dei contratti pubblici, preclude che le richiamate previsioni possano essere eluse, quanto agli effetti, attraverso la prescrizione di adempimenti procedimentali che derivino unicamente da valutazioni della stazione appaltante» (§ 8.1)

Cons. Stato, sez. V, 2 ottobre 2026, n. 7292 (R.G. 3308/2026; pres. Paolo Giovanni Nicolò Lotti, est. Giorgio Manca) — testo

12. L'art. 95, comma 3, lett. d del codice degli appalti, allorché si riferisce ai reati dichiarati estinti, presuppone una declaratoria giudiziale, prevista dall'art. 676 c.p.p., sicché il reato non può dirsi estinto per il decorso del tempo dalla sua commissione.

Norme richiamate: art. 95, comma 3, lett. d), d.lgs. n. 36/2023; art. 676, c.p.p.

> «quanto al fatto che il reato si sarebbe "estinto" per il decorso del tempo dalla sua commissione, l'art. 95, comma 3, lett. d del codice degli appalti allorché si riferisce ai reati dichiarati estinti, presuppone una declaratoria giudiziale, prevista, peraltro, dall'art. 676 c.p.p.» (§ 3)

T.A.R. Sicilia — Palermo, sez. I, 1 ottobre 2026, n. 2702 (R.G. 1847/2026; pres. Salvatore Veneziano, est. Francesco Mulieri) — testo

Nota redazionale. Il passo si ferma prima di «*, insussistente nel caso di specie*». Nel prosieguo non citato del passo, il Collegio riporta fra virgolette Cons. Stato, sez. III, 13 febbraio 2020, n. 1174, riferita all'art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016: l'estinzione del reato deve essere formalizzata in una pronuncia espressa del giudice dell'esecuzione penale.

13. È irrilevante il fatto costitutivo di una delle cause di esclusione per gravi illeciti professionali che sia stato commesso oltre tre anni prima della indizione della procedura di gara, quale diretta conseguenza dell'articolo 57, par. 7, della direttiva 2014/24/UE, secondo cui il periodo di esclusione per i motivi di cui al paragrafo 4 non può essere superiore a tre anni dalla data del fatto in questione, salvo il caso dell'illecito antitrust di cui all'art. 57, par. 4, lettera d), della direttiva, in cui il periodo massimo di esclusione è calcolato a decorrere dalla data della decisione dell'autorità antitrust.

Norme richiamate: art. 57, par. 4, lett. d), direttiva 2014/24/UE; art. 57, par. 7, direttiva 2014/24/UE

> «Solo per completezza va osservato che è corretta anche la considerazione svolta dal primo giudice circa la rilevanza da attribuire, nelle cause di esclusione in questione, a fatti risalenti a oltre tre anni prima

> della indizione della gara. Anche per questo profilo deve richiamarsi il prevalente orientamento della giurisprudenza (si veda, per tutte, Consiglio di Stato, sez. V, 7 settembre 2021, n. 6233, punto 7 e ss., con riferimento all'art. 80, comma 5, del d.lgs. n 50 del 2016, sempre in tema di gravi illeciti professionali) secondo cui è irrilevante il fatto costitutivo di una delle cause di esclusione in questione che sia stato commesso oltre tre anni prima della indizione della procedura di gara; e ciò quale diretta conseguenza dell'applicazione della norma di cui all'articolo 57, par. 7, della direttiva 2014/24/ UE, il quale ha previsto, in termini generali, che il periodo di esclusione per i motivi di cui al paragrafo 4 [all'interno del quale rientrano le cause di esclusione dei gravi illeciti professionali: lett. c)], non può essere superiore a «tre anni dalla data del fatto in questione» (salvo il caso dell'illecito antitrust di cui all'art. 57, par. 4, lettera d) della citata direttiva, in cui il periodo massimo di esclusione è calcolato a decorrere dalla data della decisione dell'autorità antitrust: cfr. Corte di giustizia dell'Unione europea, IV, 24 ottobre 2018, C-124/17)» (§ 8.3)

Cons. Stato, sez. V, 2 ottobre 2026, n. 7292 (R.G. 3308/2026; pres. Paolo Giovanni Nicolò Lotti, est. Giorgio Manca) — testo

Nota redazionale. Il Collegio svolge la considerazione «*Solo per completezza*» e come prevalente orientamento, con richiamo a Consiglio di Stato, sez. V, 7 settembre 2021, n. 6233, riferita all'art. 80, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016 (§ 8.3). La pronuncia della Corte di giustizia è nel passo.

APPLICAZIONE

Illecito oltre il triennio usato solo a sostegno della valutazione di inaffidabilità

Il Comune di Crispano, tramite la CUC Nolana, aveva escluso dalla gara per la refezione scolastica una cooperativa per gravi illeciti professionali. Fra gli elementi della valutazione c'era la revoca dell'aggiudicazione che lo stesso Comune aveva disposto nei confronti della cooperativa per lo stesso servizio (provvedimento n. 534/2022), per l'assenza dell'idoneità sanitaria del centro cottura e per l'omessa dichiarazione di un provvedimento di sequestro. In appello la cooperativa sosteneva che quel fatto era fuori dal limite triennale dell'art. 96, comma 10. Il Collegio ne riconosce l'irrilevanza come illecito autonomo. Osserva però che il provvedimento lo usa soltanto a sostegno della valutazione di inaffidabilità verso lo stesso Comune che l'aveva constatato; lo ritiene perciò utilizzabile (§§ 1.1, 3.1 e 4.2).

> «La relativa valutazione -con specifico riguardo alla posizione del Comune di Crispano- è corroborata dal riferimento alla vicenda che ha portato quest'ultimo alla revoca dell'aggiudicazione nei confronti della stessa -OMISSIS-, per un identico servizio, già nel 2020. Sebbene si possa convenire con l'appellante che tale ultimo illecito professionale non sia di per sé rilevante, operando il limite temporale triennale di rilevanza di cui all'art. 96, comma 10, del d.lgs. n. 36/2023, si osserva che esso è stato valorizzato nel provvedimento di esclusione in oggetto soltanto al fine di supportare la valutazione di inaffidabilità dell'operatore economico nei confronti appunto dello stesso Comune di Crispano che già – in tempi comunque recenti, in occasione dell'affidamento dello stesso servizio – aveva constatato l'assenza dell'idoneità sanitaria del centro cottura indicato e l'omessa dichiarazione di un provvedimento di sequestro.» (§ 4.2)

Cons. Stato, sez. V, 8 ottobre 2026, n. 7419 (R.G. 2767/2026; pres. Paolo Giovanni Nicolò Lotti, est. Giuseppina Luciana Barreca) — testo

Nota redazionale. Il passo scrive «già nel 2020»; i §§ 1.1 e 3.1 indicano il provvedimento di revoca n. 534/2022.

14. Il Codice dei contratti pubblici ha introdotto una tipizzazione delle fattispecie rilevanti e dei relativi mezzi di prova in materia di illecito professionale grave, superando l'impostazione previgente che consentiva di attribuire rilievo a condotte genericamente idonee a incidere sull'integrità e affidabilità dell'operatore economico: la richiesta di rinvio a giudizio per un reato tributario non rileva ai fini della dimostrazione del grave illecito, non rientrando tra i mezzi di prova tassativamente contemplati dall'art. 98, comma 6, del Codice.

Norma richiamata: art. 98, comma 6, d.lgs. n. 36/2023

> «deve precisarsi che il nuovo Codice ha introdotto una tipizzazione delle fattispecie rilevanti e dei relativi mezzi di prova in materia di illecito professionale grave, superando l'impostazione previgente che consentiva di attribuire rilievo a condotte genericamente idonee a incidere sull'integrità e affidabilità dell'operatore economico. In particolare, la richiesta di rinvio a giudizio non può assumere rilievo, ai fini della dimostrazione di un grave illecito professionale derivante dalla contestata commissione di un reato tributario, quale quello (di cui [...] all'art. 3 del d.lgs. n. 74/2000) per il quale il componente del consiglio di amministrazione di -OMISSIS- è stato rinviato a giudizio, posto che essa non rientra tra i mezzi di prova tassativamente contemplati dall'art. 98, comma 6, del Codice.» (capoverso «Con riferimento al quarto e al quinto motivo di ricorso», sentenza senza paragrafi numerati)

Cons. Stato, sez. V, 29 ottobre 2026, n. 7858 (R.G. 4511/2026; pres. Paolo Giovanni Nicolò Lotti, est. Elena Quadri) — testo

Nota redazionale. Il passo comincia a metà periodo: la proposizione principale riguarda il quarto e il quinto motivo di ricorso. Nel prosieguo il Collegio distingue le ipotesi dell'art. 98, comma 3, lett. g), per le quali il comma 6 consente di valorizzare gli atti dell'art. 407-bis c.p.p., da quelle dei reati tributari dell'art. 98, comma 3, lett. h), n. 3). Aggiunge che la vicenda penale non presenta «*alcun collegamento con l'attività di impresa*» del concorrente e rinvia a Cons. Stato, V, 22 aprile 2022, n. 3107; ricorda infine che l'obbligo dichiarativo era stato assolto.

15. Anche nel vigente assetto ordinamentale l'omissione dichiarativa è riconducibile alla nozione di grave illecito professionale, al pari del falso commissivo, nonostante una lettura rigidamente formalistica dell'ultimo periodo dell'art. 96, comma 14, d.lgs. n. 36/2023; l'omessa comunicazione di una circostanza rilevante ai fini della partecipazione, priva di autonoma rilevanza escludente, concorre nel giudizio di affidabilità dell'operatore unitamente al fatto non dichiarato, purché si tratti di una circostanza non autonomamente desumibile dal fascicolo virtuale dell'operatore economico.

Norme richiamate: art. 96, comma 14, d.lgs. n. 36/2023; art. 98, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 36/2023; art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 36/2023

> «Quanto alle conseguenze giuridiche dell'omissione dichiarativa, una lettura rigidamente formalistica dell'ultimo periodo del citato art. 96 comma 14 sembra collocare tale condotta fuori dalla nozione di grave illecito professionale. Il Collegio nondimeno recepisce e fa propria la lettura estensiva proposta dalla giurisprudenza che, anche nel vigente assetto ordinamentale, riconduce nella fattispecie il falso omissivo al pari di quello commissivo (Cons. Stato, sez. V, 11 settembre 2025, n. 7OMISSIS-). Ed invero, l'art. 98, comma 2, lett. b) chiaramente dispone: "L'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera e) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni: a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale; b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore". [...] Il comma 3, lett. b) del medesimo art. 98 stabilisce, inoltre, che: "L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi: (...) b) condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;". Se ne ricava che, se l'omessa comunicazione di una circostanza rilevante ai fini della partecipazione alla gara è priva di autonoma rilevanza escludente, certamente concorre nel giudizio di affidabilità dell'operatore unitamente al fatto non dichiarato, purché si tratti di una circostanza non autonomamente desumibile dal fascicolo virtuale dell'operatore economico.» (§ B.3.2)

T.A.R. Sicilia — Catania, sez. IV, 9 ottobre 2026, n. 2679 (R.G. 1180/2026; pres. Giuseppa Leggio, est. Andrea Maisano) — testo

Nota redazionale. Il Collegio recepisce la lettura estensiva del precedente che cita come «*Cons. Stato, sez. V, 11 settembre 2025, n. 7OMISSIS-*»: il testo pubblicato oscura il numero. Dalla data, dalla sezione e dal passo che la sentenza ne riporta più avanti, si tratta di Cons. Stato, sez. V, 11 settembre 2025, n. 7282, che la n. 7858 cita con il numero in chiaro.

16. La risoluzione non è l'unico presupposto del grave illecito professionale di cui all'art. 98, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 36/2023: possono assumere il medesimo rilievo anche una con-

danna al risarcimento o una diversa conseguenza di gravità comparabile, ma è necessario che almeno uno di tali esiti si sia effettivamente verificato; il mero accertamento di carenze nell'esecuzione, non seguito da risoluzione, condanna risarcitoria o altra misura equivalente, non integra la fattispecie tipizzata.

Norma richiamata: art. 98, comma 3, lett. c), d.lgs. n. 36/2023

> «Si ricava plasticamente che la risoluzione non costituisce l'unico possibile presupposto della fattispecie: possono assumere il medesimo rilievo anche una condanna al risarcimento o una diversa conseguenza dotata di gravità comparabile. È però necessario che almeno uno di tali esiti si sia effettivamente verificato. Il mero accertamento di carenze nell'esecuzione, non seguito da risoluzione, condanna risarcitoria o altra misura equivalente, non integra la fattispecie tipizzata dall'art. 98, comma 3, lett. c).» (capoverso «Si ricava plasticamente», sentenza senza paragrafi numerati)

T.A.R. Sicilia — Palermo, sez. V, 26 ottobre 2026, n. 2906 (R.G. 1628/2026; pres. Stefano Tenca, est. Andrea Illuminati) — testo

In senso analogo

> «Invero, ad avviso del Collegio, l'applicazione di clausole penali può ben rilevare al fine della dimostrazione delle significative o persistenti carenze nell'esecuzione delle precedenti commesse atteso che la clausola penale altro non è se non una determinazione pattizia e anticipata del risarcimento del danno. A ciò aggiungasi che nel contesto dei contratti pubblici, presi in considerazione ai fini della determina di esclusione, vale altresì il principio per cui la clausola penale è strettamente vincolata al principio di proporzionalità di talché non può essere applicata, come pure lo sarebbe nei rapporti tra privati, per inadempimenti di scarsa rilevanza. Dalla funzione cui la clausola è preposta e dai principi che ne regolano il funzionamento nelle commesse pubbliche discende che l'applicazione della clausola penale possa ben essere qualificata come una sanzione comparabile alla risoluzione per inadempimento o alla condanna al risarcimento del danno, quali conseguenze, queste ultime, delle significative o persistenti carenze dimostrate dall'operatore economico nei precedenti rapporti contrattuali.» (capoverso «Invero, ad avviso del Collegio», sentenza senza paragrafi numerati)

T.A.R. Lazio — Roma, sez. V, 21 ottobre 2026, n. 16645 (R.G. 5612/2026; pres. Riccardo Savoia, est. Francesco Baiocco) — testo

Rinvio a giudizio, *self cleaning* e modelli organizzativi

NORME RICHIAMATE

Art. 96, comma 6, d.lgs. n. 36/2023 — *Disciplina dell'esclusione*

6. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 94, a eccezione del comma 6, e all'articolo 95, a eccezione del comma 2, può fornire prova del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, esso non è escluso dalla procedura d'appalto. A tal fine, l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Normattiva, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 98, comma 6, d.lgs. n. 36/2023 — *Illecito professionale grave*

6. Costituiscono mezzi di prova adeguati, in relazione al comma 3: a) quanto alla lettera a), i provvedimenti sanzionatori esecutivi resi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore; b) quanto alla lettera b), la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione escludente; c) quanto alla lettera c), l'intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili; d) quanto alla lettera d), la emissione di provvedimenti giurisdizionali anche non definitivi; e) quanto alla lettera e), l'accertamento definitivo della violazione; f) quanto alla lettera f), gli elementi ivi indicati; g) quanto alla lettera g), gli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, o eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, la sentenza di condanna non definitiva, il decreto penale di condanna non irrevocabile, la sentenza non irrevocabile di applica-

zione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale; h) quanto alla lettera h), la sentenza di condanna definitiva, il decreto penale di condanna irrevocabile, la condanna non definitiva, i provvedimenti cautelari reali o personali, ove emessi dal giudice penale;

Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 98, comma 6, lett. g), d.lgs. n. 36/2023 — *Illecito professionale grave*

6. Costituiscono mezzi di prova adeguati, in relazione al comma 3: (omissis) g) quanto alla lettera g), gli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, o eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, la sentenza di condanna non definitiva, il decreto penale di condanna non irrevocabile, la sentenza non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;

Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 407-bis, comma 1, c.p.p. — *Inizio dell'azione penale. Forme e termini*

1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV, V e V- bis del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.

Normativa, testo vigente letto il 4 ottobre 2026.

17. Gli atti con cui è esercitata l'azione penale, compresa la richiesta di rinvio a giudizio, sono mezzi di prova del grave illecito che consentono la valutazione anche prima della definizione del processo penale.

Norme richiamate: art. 98, comma 6, d.lgs. n. 36/2023; art. 407-bis, comma 1, c.p.p.

> «il legislatore ha individuato, all'art. 98, comma 6, una serie di mezzi di prova che consentono all'Amministrazione di svolgere la propria valutazione anche prima della definizione del processo penale. Tra questi rientrano gli atti con cui viene esercitata l'azione penale ai sensi dell'art. 407 bis del c.p.p. e, quindi, anche la richiesta di rinvio a giudizio.» (§ 10.2)

Cons. Stato, sez. V, 15 settembre 2026, n. 6894 (R.G. 2239/2026; pres. Diego Sabatino, est. Annamaria Fasano) — testo

Nota redazionale. Nel caso risultano un rinvio a giudizio per turbativa d'asta del procuratore speciale che aveva firmato gli atti di gara della mandataria e, per le condotte, un procedimento AGCM concluso con sanzione amministrativa pecuniaria (§§ 10.1 e 10.3). Il § 10.2 riconduce poi il rinvio a giudizio all'art. 98, comma 6, lett. g).

18. Il rinvio a giudizio è uno dei mezzi di prova del grave illecito professionale espressamente previsti dall'art. 98, comma 6, lett. g), ed è causa di esclusione non automatica: ai sensi dell'art. 96, comma 6, la stazione appaltante deve attivare il contraddittorio e comunicare le ragioni dell'eventuale inadeguatezza delle misure di *self cleaning*.

Norme richiamate: art. 96, comma 6, d.lgs. n. 36/2023; art. 98, comma 6, lett. g), d.lgs. n. 36/2023

> «il rinvio a giudizio costituisce uno dei mezzi di prova del grave illecito professionale espressamente previsti dall'art. 98, comma 6, lett. g) del d.lgs. 36 del 2023, e rappresenta, come sopra precisato, una causa di esclusione non automatica, pertanto l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 96, comma 6, è tenuta ad attivare il contraddittorio e a comunicare le ragioni della eventuale inadeguatezza delle misure di self cleaning adottate dal concorrente.» (§ 10.2)

Cons. Stato, sez. V, 15 settembre 2026, n. 6894 (R.G. 2239/2026; pres. Diego Sabatino, est. Annamaria Fasano) — testo

Nota redazionale. Nel caso il RUP aveva comunicato l'avvio del contraddittorio procedimentale con nota del 28 marzo 2025 e convocato i rappresentanti del RTI il 7 aprile 2025; il verbale dell'esito è del 28 aprile 2025 (§§ 10.1, 10.2 e 10.3); il § 1 indica il 28 maggio 2025 e il § 10.5 reca «*28.42025*». Il Collegio ritiene effettivo il contraddittorio e circostanziata la valutazione delle misure.

APPLICAZIONE

Soggetto rinviato a giudizio che continua a gestire la procedura: misure di *self cleaning* inadeguate

La Regione del Veneto aveva escluso dalla gara per il servizio aereo di prevenzione, ricognizione ed estinzione degli incendi boschivi il raggruppamento della cui mandataria era procuratore speciale un soggetto rinviato a giudizio per turbativa d'asta. Quel soggetto si era dimesso dal consiglio di amministrazione, ma restava procuratore con ampi poteri e aveva continuato a gestire la procedura e a firmare gli atti di partecipazione. Per l'amministrazione le misure adottate dal raggruppamento erano «mere azioni di monitoraggio e generici richiami al rispetto delle norme». Il TAR Veneto aveva respinto il ricorso. Il Collegio ritiene la valutazione proporzionata: l'amministrazione aveva ritenuto che «l'unico mezzo adeguato di self cleaning fosse l'espulsione» del soggetto dalla società; le misure adottate non ne precludevano l'ingerenza (§§ 1, 10.3-10.5).

> «il RTI -OMISSIS-, pur in presenza di un rinvio a giudizio per il reato di cui all'art. 353 c.p., non ha posto in essere misure concrete per dimostrare affidabilità e neppure ha adottato rimedi effettivi e strutturali, e non meramente formali, capaci di precludere ogni residua ingerenza da parte del soggetto rinviato a giudizio, il quale ha continuato a gestire la procedura, provvedendo alla firma degli atti di partecipazione alla gara.» (§ 10.5)

Cons. Stato, sez. V, 15 settembre 2026, n. 6894 (R.G. 2239/2026; pres. Diego Sabatino, est. Annamaria Fasano) — testo

Nota redazionale. Il Collegio richiama la visura storica e la «Procura Institoria» del 23.12.2022 (§ 10.3).

19. La funzione preventiva del *self cleaning* può essere riconosciuta a misure organizzative più sistematiche e strutturali, che possano porre rimedio ad errori o disattenzioni umane, sempre possibili da parte del personale; la sostituzione del personale coinvolto non è in termini assoluti idonea a prevenire futuri illeciti.

> «per un verso, cioè per alcune di esse (specificamente quelle volte alla sostituzione della cuoca e dell'aiutante, nonché dello staff di approvvigionamento del magazzino), è da escludere l'idoneità in termini assoluti alla prevenzione di futuri illeciti, in quanto tale funzione preventiva può essere riconosciuta a misure organizzative più sistematiche e strutturali, che possano porre rimedio ad errori o disattenzioni umane, sempre possibili da parte del personale;» (§ 4.3)

Cons. Stato, sez. V, 8 ottobre 2026, n. 7419 (R.G. 2767/2026; pres. Paolo Giovanni Nicolò Lotti, est. Giuseppina Luciana Barreca) — testo

20. L'azzeramento del rischio di ripetibilità dell'illecito professionale per l'adozione di misure di prevenzione non è istantaneo, ma comporta l'operatività a regime dei diversi sistemi di controllo certificati.

> «In definitiva, "l'azzeramento del rischio di ripetibilità" dell'illecito professionale per l'adozione di misure di prevenzione (di cui è detto in appello) non è istantaneo, ma comporta l'operatività a regime dei diversi sistemi di controllo certificati.» (§ 4.3)

Cons. Stato, sez. V, 8 ottobre 2026, n. 7419 (R.G. 2767/2026; pres. Paolo Giovanni Nicolò Lotti, est. Giuseppina Luciana Barreca) — testo

Regolarità fiscale e contributiva

NORME RICHIAMATE

Art. 94, comma 6, d.lgs. n. 36/2023 — *Cause di esclusione automatica*
6. È inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate

nell'allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Normattiva, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 19, d.P.R. n. 602/1973

(Dilazione del pagamento).

1. Su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di:

a) ottantaquattro rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;

b) novantasei rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;

c) centotto rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029. 1.1. Su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:

a) per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta;

b) per le somme di importo fino a 120.000 euro:

1) da ottantacinque a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;

2) da novantasette a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;

3) da centonove a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029. 1.2. Ai fini di cui al comma 1.1, la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, documentata dal contribuente, è effettuata avendo riguardo:

a) per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore e all'entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;

b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), all'indice di liquidità e al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione. 1.3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione e documentazione dei parametri di cui al comma 1.2 e sono altresì individuati:

a) particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente;

b) specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti di cui al comma 1.2, lettera b), ai quali non è possibile applicare i parametri di cui alla stessa lettera b).

1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai commi 1 e 1.1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per il numero massimo di rate ivi previsto, a condizione che non sia intervenuta decadenza. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 2 MARZO 2012, N. 16, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 APRILE 2012, N. 44.

1-ter. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1, 1.1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

1-quater. A seguito della presentazione della richiesta di cui ai commi 1 e 1.1 e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive. 1-quater.1. Non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell'articolo 48-bis, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di cui ai commi 1 e 1.1. 1-quater.2. Il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

1-quinquies. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2024, N. 110.

2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2007, N. 248, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 2008, N. 31.

3. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
c) il carico non può essere nuovamente rateizzato.
3-bis. In caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso. Allo scadere della sospensione, il debitore può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino al massimo previsto dai commi 1 e 1.1, per ciascuna delle condizioni ivi previste.
3-ter. La decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione ed il relativo pagamento può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.
4-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.

Normattiva, testo vigente al 9 luglio 2026.

Art. 48-bis, comma 1, d.P.R. n. 602/1973

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12- sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto nonché ai risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018.

Normattiva, testo vigente al 9 luglio 2026.

Art. 48-bis, comma 2-bis, d.P.R. n. 602/1973

2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.

Normattiva, testo vigente al 9 luglio 2026.

Allegato II.10, art. 1, comma 1

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 94, comma 6, del codice costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

Normattiva, testo vigente al 10 luglio 2026.

21. I certificati di regolarità fiscale e contributiva rilasciati dalle autorità competenti sono dichiarazioni di scienza che fanno prova fino a querela di falso e si impongono alla stazione appaltante, esonerandola da ulteriori accertamenti.

> «È noto che ai fini della prova circa la sussistenza del requisito e degli accertamenti richiesti per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dal concorrente in sede di gara, i certificati rilasciati dalle autorità competenti, in ordine alla regolarità fiscale o contributiva del concorrente, hanno natura di dichiarazioni di scienza e si collocano fra gli atti di certificazione o di attestazione facenti prova fino a querela di falso, per cui si impongono alla stazione appaltante, esonerandola da ulteriori accertamenti (Consiglio di Stato sez. V, 3 settembre 2024, n. 7378).» (§ 10)

Cons. Stato, sez. V, 15 settembre 2026, n. 6899 (R.G. 3102/2026; pres. Diego Sabatino, est. Gianluca Rovelli) — testo

Nota redazionale. Il Collegio dà atto che nel caso la regolarità fiscale e contributiva era comprovata da DURC, certificati di regolarità fiscale e comunicazioni di regolarità fiscale (§ 10.1). Al § 10.3, richiamando l'Adunanza plenaria n. 7 del 2024, aggiunge che al giudice amministrativo compete accertare in via incidentale l'idoneità e la completezza della certificazione e che la verifica riguarda per lo più situazioni di incompletezza.

22. Le poste debitorie esposte nel bilancio dell'operatore non provano di per sé una violazione fiscale o contributiva: il piano della rappresentazione contabile non si sovrappone a quello dell'accertamento della regolarità fiscale e contributiva.

> «La presenza di poste debitorie nel bilancio può riferirsi a ipotesi differenti e non possono essere sovrapposti il piano della rappresentazione contabile con quello dell'accertamento della regolarità fiscale e contributiva.» (§ 10.4)

Cons. Stato, sez. V, 15 settembre 2026, n. 6899 (R.G. 3102/2026; pres. Diego Sabatino, est. Gianluca Rovelli) — testo

Nota redazionale. Al § 10.2 il Collegio condivide e riporta integralmente un passaggio del TAR sulla stessa sovrapposizione fra rappresentazione contabile e accertamento; quel passaggio è formulato dal TAR e non è stato scelto come passo. Al § 10.4 il Collegio descrive la voce «*Debiti tributari*» e distingue le passività per imposte probabili. Al § 10.6 conclude che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95.

23. Con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023 la soglia di rilevanza delle violazioni fiscali «definitivamente accertate» è rimasta immutata, perché l'Allegato II.10, art. 1, la fissa all'importo dell'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602/1973; la soglia di euro 35.000 permane per le violazioni non definitivamente accertate.

Norme richiamate: art. 94, comma 6, d.lgs. n. 36/2023; art. 48-bis, comma 1, d.P.R. n. 602/1973; art. 48-bis, comma 2-bis, d.P.R. n. 602/1973; allegato II.10, art. 1, comma 1

> «Diversamente da quanto emerge dalla ricostruzione di parte ricorrente, la soglia di rilevanza delle violazioni fiscali "definitivamente accertate" è rimasta immutata con l'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici. Il rinvio operato dalle fonti di regolazione dei requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione alla vendita e approvvigionamento di prodotti da inalazione senza combustione, dunque, era (art. 80, d.lgs. n. 50/2016) ed è (art. 94, d.lgs. n. 36/2023) mutuato dalla disciplina dei contratti pubblici e riferito alle cause di esclusione automatica. Nella disciplina vigente, l'Allegato II.10, art. 1 al Codice, prevede che "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 94, comma 6, del codice costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione", esattamente in linea con la pregressa normativa (in particolare, nella parte in cui stabilisce una soglia di rilevanza pari ad € 5.000). Diversamente, la soglia pari ad € 35.000 permane per il caso di "violazioni non definitivamente accertate", ipotesi che non ricorre nel caso di specie.» (§ 7.1)

T.A.R. Lazio — Roma, sez. IV ter, 15 ottobre 2026, n. 16202 (R.G. 13948/2025; pres. Rita Tricarico, est. Valerio Bello) — testo

Nota redazionale. Il rinvio alla disciplina dei contratti pubblici è operato dalle fonti di regolazione dell'autorizzazione alla vendita di prodotti da inalazione, non da una gara. Il passo riporta tra virgolette l'art. 1 dell'Allegato II.10 e si ferma alla constatazione che l'ipotesi delle violazioni non definitivamente accertate non ricorre nel caso di specie.

24. La procedura di cui all'art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973 è strumentale all'attivazione di un pignoramento presso terzi, in caso di inadempimento del beneficiario per cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro e non allude alla costituzione di alcun impegno vincolante, che connota invece la dilazione del pagamento ai sensi dell'art. 19, fattispecie che espressamente esclude l'applicazione di quella procedura.

Norme richiamate: art. 94, comma 6, d.lgs. n. 36/2023; art. 19, d.P.R. n. 602/1973; art. 48-bis, comma 1, d.P.R. n. 602/1973

> «Quanto alla tesi di fondo della ricorrente, ossia che la speciale procedura di cui all'art. 48 bis del DPR 602/1973 avrebbe comportato la contrazione di un impegno vincolante tale da prefigurare l'esimente dalla sanzione espulsiva nella gara controversa, occorre considerare che la procedura in questione è strumentale all'attivazione di un pignoramento presso terzi (nella specie effettivamente disposto: circostanza non contestata ai sensi dell'art. 64 c.p.a.), inverandosi in una verifica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, se il beneficiario sia, o meno, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo; in caso di verifica positiva, il soggetto verificatore deve sospendere il pagamento e segnalare la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Tale procedura non allude alla costituzione di alcun impegno vincolante, che, viceversa, connota "la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto": fattispecie che, infatti, espressamente esclude l'applicazione della procedura ai sensi dell'art. 48 bis, poiché appare chiaro che, nel caso di ipotetica dilazione (che non riguarda la situazione dell'odierna ricorrente) o di rateizzazione, non si sarebbe stati in presenza di cartelle per le quali potesse ritenersi scaduto il termine di pagamento.» (capoverso «Quanto alla tesi di fondo della ricorrente», sentenza senza paragrafi numerati)

T.A.R. Lazio — Roma, sez. I, 22 ottobre 2026, n. 16747 (R.G. 10513/2026; pres. Roberto Politi, est. Angelo Fanizza) — testo

Nota redazionale. Nel caso la verifica aveva condotto a un pignoramento presso terzi, circostanza non contestata.

Collegamento fra operatori (art. 95, comma 1, lett. d)

NORME RICHIAMATE

Art. 95, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 36/2023 — *Cause di esclusione non automatica*
1. La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti: (omissis) d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;

Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 96, comma 10, lett. b), d.lgs. n. 36/2023 — *Disciplina dell'esclusione*
10. Le cause di esclusione di cui all'articolo 95 rilevano: (omissis) b) per la sola gara cui la condotta si riferisce, nei casi di cui all'articolo 95, comma 1, lettere b), c) e d);

Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 1362, cod. civ. — *Intenzione dei contraenti*
Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.

Normativa, testo vigente al 29 aprile 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 1363, cod. civ. — *Interpretazione complessiva delle clausole*
Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto.

Normattiva, testo vigente al 29 aprile 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

25. La mera utilizzazione del medesimo impianto da parte di più operatori non è, isolatamente considerata, sufficiente a dimostrare la riconducibilità delle offerte a un unico centro decisionale; se il soggetto proprietario dell'impianto non è terzo rispetto alla gara, ma è esso stesso concorrente, tale circostanza costituisce un elemento oggettivo idoneo a imporre alla stazione appaltante uno specifico approfondimento circa la reale autonomia delle offerte ai fini dell'art. 95, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 36 del 2023.

Norma richiamata: art. 95, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 36/2023

> «La mera utilizzazione del medesimo impianto da parte di più operatori non è, isolatamente considerata, sufficiente a dimostrare la riconducibilità delle offerte a un unico centro decisionale. La fattispecie in esame presenta, tuttavia, una peculiarità rispetto ai precedenti richiamati negli atti, in quanto il soggetto proprietario dell'impianto non è terzo rispetto alla gara, ma è esso stesso concorrente. Tale circostanza costituisce un elemento oggettivo idoneo a imporre alla stazione appaltante uno specifico approfondimento circa la reale autonomia delle offerte ai fini dell'art. 95, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 36 del 2023.» (§ 12.1)

Cons. Stato, sez. IV, 28 settembre 2026, n. 7161 (R.G. 1549/2026; pres. Silvia Martino (f.f.), est. Luigi Furno) — testo

Nota redazionale. Un concorrente aveva indicato nella propria offerta gli impianti di recupero e smaltimento di un altro concorrente, che partecipava quale loro titolare, allegandone la dichiarazione di disponibilità; il Collegio distingue la fattispecie dai precedenti richiamati negli atti, nei quali il proprietario dell'impianto era terzo. Non risultando svolta l'istruttoria, la censura è accolta nei limiti del difetto di istruttoria, con annullamento dell'ammissione di quel concorrente ai fini del riesame da parte della stazione appaltante (§ 12.1). La censura, assorbita in primo grado, è esaminata perché l'accoglimento dell'appello ha reso attuale l'interesse allo scorrimento della graduatoria (§ 12).

26. L'accertata esistenza, in altra procedura di gara, della causa di esclusione della imputabilità delle offerte a un unico centro decisionale, di cui all'art. 95, primo comma, lettera d), non produce effetti in altre procedure.

Norme richiamate: art. 95, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 36/2023; art. 96, comma 10, lett. b), d.lgs. n. 36/2023

> «Quanto all'ulteriore profilo dedotto dall'appellante, l'accertata esistenza, in altra procedura di gara, della causa di esclusione della imputabilità delle offerte a un unico centro decisionale (art. 95, primo comma, lettera d)) non produce effetti in altre procedure» (§ 8.2)

Cons. Stato, sez. V, 2 ottobre 2026, n. 7292 (R.G. 3308/2026; pres. Paolo Giovanni Nicolò Lotti, est. Giorgio Manca) — testo

Nota redazionale. Il Collegio lo desume dall'art. 96, comma 10, lettera b), il quale dispone che le cause di esclusione di cui all'art. 95, primo comma, lettere b), c) e d), «*rilevano* [...] *per la sola gara cui la condotta si riferisce* [...]» (i segni di omissione sono della sentenza). Il passo si ferma prima della citazione.

27. In presenza di gare distinte ed autonome quali quelle multilotto, la mera partecipazione di soggetti controllati o collegati, purché non aspiranti al medesimo lotto, non può dirsi *ex se* lesiva dei principi di par condicio, segretezza delle offerte e trasparenza della competizione e, quindi, di fiducia nei reciproci rapporti con l'amministrazione.

Norma richiamata: art. 95, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 36/2023

> «Invero, in presenza di gare distinte ed autonome quali quelle multilotto, la mera "partecipazione" di soggetti controllati/collegati, purché non aspiranti al medesimo lotto, non può dirsi ex se lesiva degli invocati principi di par condicio, segretezza delle offerte e trasparenza della competizione e, quindi, di fiducia nei reciproci rapporti con l'amministrazione.» (capoverso «Invero, in presenza di gare distinte ed autonome quali quelle multilotto», sentenza senza paragrafi numerati)

Cons. Stato, sez. V, 28 ottobre 2026, n. 7810 (R.G. 4716/2026 e 5239/2026 (riuniti); pres. Paolo Giovanni Nicolò Lotti, est. Elena Quadri) — testo

Nella stessa sentenza

> «"La rilevanza del collegamento societario, anche alla luce delle chiare ed univoche prescrizioni della lex specialis, non può che essere limitata alla sola ipotesi in cui le imprese collegate concorrano alla medesima procedura e dunque presentino offerte in competizione nel medesimo lotto" (Cons. Stato, V, 10 dicembre 2021, n. 8245; 12 febbraio 2020, n. 1071; 12 febbraio 2020, n. 1070).» (capoverso «La rilevanza del collegamento societario, anche alla luce delle chiare ed univoche prescrizioni della lex specialis», sentenza senza paragrafi numerati)

Cons. Stato, sez. V, 28 ottobre 2026, n. 7810 (R.G. 4716/2026 e 5239/2026 (riuniti); pres. Paolo Giovanni Nicolò Lotti, est. Elena Quadri) — testo

Nota redazionale. Il capoverso che precede il passo ricorda che, per il disciplinare, ciascun concorrente può presentare offerta per uno o più lotti; richiama Cons. Stato, V, 19 gennaio 2023, n. 652; 18 marzo 2021, n. 2350; 12 febbraio 2020, n. 1070. Il secondo passo riporta fra virgolette Cons. Stato, V, 10 dicembre 2021, n. 8245; 12 febbraio 2020, n. 1071; 12 febbraio 2020, n. 1070.

28. La riconduzione a un unico centro decisionale, o la violazione del cosiddetto vincolo di aggiudicazione, di concorrenti che hanno partecipato a lotti diversi ma in collegamento sostanziale, tale da essere riconducibili a una medesima realtà imprenditoriale, va sempre valutata sulla scorta dell'interpretazione letterale e sistematica della disposizione della *lex specialis* che impone il vincolo, secondo gli artt. 1362 e 1363 c.c.: le clausole del bando sono di stretta interpretazione e va preclusa qualsiasi lettura che non sia in sé giustificata da un'obiettiva incertezza del loro significato letterale.

Norme richiamate: art. 1362, cod. civ.; art. 1363, cod. civ.

> «Sul punto, la giurisprudenza amministrativa, anche in virtù dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 36 del 2023, è ormai concorde nell'affermare che la riconduzione ad un "unico centro decisionale" (e/o la violazione del cosiddetto "vincolo di aggiudicazione") di concorrenti che hanno partecipato a lotti diversi ma in "collegamento sostanziale, tale da essere riconducibili ad una medesima realtà imprenditoriale", va sempre valutata sulla scorta della interpretazione letterale e sistematica della disposizione della lex specialis che impone il "vincolo di aggiudicazione". La giurisprudenza ha chiarito, invero, che l'interpretazione di tale tipo di disposizione deve conformarsi ai criteri letterale e sistematico, previsti dagli artt. 1362 e 1363 cod. civ., con la conseguenza che: "le preminenti esigenze di certezza, connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali di selezione dei partecipanti, impongono pertanto in primo luogo di [...] ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando di gara: ne va perciò preclusa qualsiasi lettura che non sia in sé giustificata da un´obiettiva incertezza del loro significato letterale" e che "secondo la stessa logica, sono comunque preferibili, a garanzia dell´affidamento dei destinatari, le espressioni letterali delle varie previsioni, affinché la via del procedimento ermeneutico non conduca a un effetto, indebito, di integrazione delle regole di gara, aggiungendo significati del bando in realtà non chiaramente e sicuramente rintracciabili nella sua espressione testuale (cfr. Cons. Stato, V, 13 settembre 2024, n. 7570; cfr. anche, in precedenza all'approvazione del nuovo Codice degli appalti, Cons. Stato, V, 31 ottobre 2022, n. 9386; 31 marzo 2021, n. 2710).» (capoverso «Sul punto, la giurisprudenza amministrativa, anche in virtù dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 36 del 2023», sentenza senza paragrafi numerati)

Cons. Stato, sez. V, 28 ottobre 2026, n. 7810 (R.G. 4716/2026 e 5239/2026 (riuniti); pres. Paolo Giovanni Nicolò Lotti, est. Elena Quadri) — testo

Nota redazionale. Il passo è parte del brano di Cons. Stato, sez. V, 24 luglio 2026, n. 6078, sul lotto 4 della stessa procedura, che il Collegio riporta fra virgolette; la n. 6078 richiama a sua volta Cons. Stato, V, 13 settembre 2024, n. 7570; 31 ottobre 2022, n. 9386; 31 marzo 2021, n. 2710. Le virgolette aperte a «*secondo la stessa logica*» non sono chiuse nemmeno nel testo della sentenza.

Tassatività delle cause di esclusione (art. 10)

NORME RICHIAMATE

Art. 10, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 — *Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione*

2. Le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte.

Normattiva, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 10, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 — *Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione*

3. Fermi i necessari requisiti di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto, tenendo presente l'interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l'esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l'accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese.

Normattiva, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 94, d.lgs. n. 36/2023 — *Cause di esclusione automatica*

1. È causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdieces del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. È altresì causa di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4;bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato.
3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:
a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
g) del direttore tecnico o del socio unico;
h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

4. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.
5. Sono altresì esclusi:
a) l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
b) l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;
c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;
e) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
f) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.
6. È inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
7. L'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

Normattiva, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 95, d.lgs. n. 36/2023 — *Cause di esclusione non automatica*

1. La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti:
a) sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
b) che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile;
c) sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un

unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;
e) che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.
2. La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'allegato II.10. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.
3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 3, lettera h), dell'articolo 98, l'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando:
a) il reato è stato depenalizzato;
b) è intervenuta la riabilitazione;
c) nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
d) il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
e) la condanna è stata revocata.

Normattiva, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

29. Il principio di tassatività delle cause di esclusione, previsto dall'art. 10, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, si applica solo ai requisiti generali di ammissione alle gare, per l'espresso richiamo che il comma 2 opera ai requisiti di cui agli artt. 94 e 95; per gli aspetti diversi e ulteriori si riespande il potere discrezionale della stazione appaltante nella creazione della *lex specialis*, che si estende anche alle modalità di conformazione delle offerte e ai criteri di aggiudicazione.

Norme richiamate: art. 10, comma 2, d.lgs. n. 36/2023; art. 10, comma 3, d.lgs. n. 36/2023; art. 94, d.lgs. n. 36/2023; art. 95, d.lgs. n. 36/2023

> «La tesi in questione non può essere accolta, in quanto il principio di tassatività si applica solo ai requisiti generali di ammissione alle gare, stante l'espresso richiamo che il succitato comma 2 opera ai requisiti di cui agli artt.94 e 95 d.lgs.n.36/2023 (che per l'appunto regolano i requisiti generali o morali per l'accesso ai pubblici incanti). Per gli aspetti diversi e ulteriori, si riespande invece il potere discrezionale della stazione appaltante nella creazione della lex specialis, come implicitamente si ricava dal successivo co.3 dell'art.10, che riguarda nello specifico i requisiti cd. speciali per l'accesso alle gare e che, per l'eadem ratio, non può che estendersi anche alle modalità di conformazione delle offerte ed ai criteri di aggiudicazione (cfr., in tal senso, Tar Roma, 2.12.2024, n.21577).» (§ 8.3)

T.A.R. Lazio — Roma, sez. II, 21 ottobre 2026, n. 16626 (R.G. 8551/2026; pres. Germana Panzironi, est. Igor Nobile) — testo

Nota redazionale. La ricorrente invocava la tassatività per sostenere la nullità della clausola del capitolato d'oneri che prevede l'esclusione per l'affermazione, contraria al vero, del possesso del requisito del criterio premiale 4.1 (§ 8.3, capoverso che precede il passo). Il Collegio estende la stessa conclusione alle modalità di conformazione delle offerte e ai criteri di aggiudicazione, richiamando il comma 3 dell'art. 10, e cita T.a.r. Roma, 2 dicembre 2024, n. 21577 (§ 8.3). Sull'art. 10 e sulle dichiarazioni prescritte dalla *lex specialis* v. il principio n. 11.

QUESTIONE APERTA

L'omissione dichiarativa: onere di dichiarare e qualificazione dell'omissione

Sull'omissione dichiarativa le nn. 7292 e 2679 muovono da premesse opposte. Per il Consiglio di Stato l'onere di dichiarare non sussiste, per la «*irrilevanza, in termini generali, quale autonoma causa di esclusione, della mera omissione dichiarativa*»; il Collegio richiama Cons. St., sez. V, 29 aprile 2025, n. 3610 (§ 8.1). Per il TAR di Catania gli

operatori devono dichiarare tutto ciò che può assumere rilievo a fini espulsivi; il falso omissivo rientra nel grave illecito professionale al pari di quello commissivo (§ B.3.2). Nella stessa linea, sull'ampiezza dell'obbligo, si pone la n. 6899 (§ 10.8), riportata sotto il principio n. 4. Le fattispecie sono diverse: nella n. 7292 l'illecito era stato accertato in una gara del 2020 e, per l'art. 96, comma 10, lett. b), rileva solo per quella gara; nella n. 2679 erano pendenti procedimenti penali a carico dell'amministratore di fatto dell'aggiudicataria. In nessuno dei due casi l'omissione determina da sola l'esclusione, ma gli esiti divergono: il Consiglio di Stato conferma il rigetto del ricorso incidentale che la contestava alla ricorrente; il TAR annulla l'aggiudicazione e rimette alla stazione appaltante il riesame dell'affidabilità.

> «In primo luogo va escluso che sussistesse, a carico di [impresa], l'onere di dichiarare in gara il fatto relativo all'illecito accertato nella procedura di gara del 2020, oggetto della richiamata sentenza del Consiglio di Stato, stante la irrilevanza, in termini generali, quale autonoma causa di esclusione, della mera omissione dichiarativa» (§ 8.1)

Cons. Stato, sez. V, 2 ottobre 2026, n. 7292 (R.G. 3308/2026; pres. Paolo Giovanni Nicolò Lotti, est. Giorgio Manca) — testo

> «Nelle procedure di gara gli operatori economici sono, dunque, tenuti a dichiarare tutto quanto possa astrattamente assumere rilievo a fini espulsivi, essendo altrimenti compromessa la capacità della stazione appaltante di condurre un'effettiva verifica sulla loro integrità professionale.» (§ B.3.2)

T.A.R. Sicilia — Catania, sez. IV, 9 ottobre 2026, n. 2679 (R.G. 1180/2026; pres. Giuseppa Leggio, est. Andrea Maisano) — testo

> «Quanto alle conseguenze giuridiche dell'omissione dichiarativa, una lettura rigidamente formalistica dell'ultimo periodo del citato art. 96 comma 14 sembra collocare tale condotta fuori dalla nozione di grave illecito professionale. Il Collegio nondimeno recepisce e fa propria la lettura estensiva proposta dalla giurisprudenza che, anche nel vigente assetto ordinamentale, riconduce nella fattispecie il falso omissivo al pari di quello commissivo (Cons. Stato, sez. V, 11 settembre 2025, n. 7OMISSIS-). Ed invero, l'art. 98, comma 2, lett. b) chiaramente dispone: "L'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera e) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni: a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale; b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore". [...] Il comma 3, lett. b) del medesimo art. 98 stabilisce, inoltre, che: "L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi: (...) b) condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;". Se ne ricava che, se l'omessa comunicazione di una circostanza rilevante ai fini della partecipazione alla gara è priva di autonoma rilevanza escludente, certamente concorre nel giudizio di affidabilità dell'operatore unitamente al fatto non dichiarato, purché si tratti di una circostanza non autonomamente desumibile dal fascicolo virtuale dell'operatore economico.» (§ B.3.2)

T.A.R. Sicilia — Catania, sez. IV, 9 ottobre 2026, n. 2679 (R.G. 1180/2026; pres. Giuseppa Leggio, est. Andrea Maisano) — testo

6.2 Requisiti speciali e requisiti di esecuzione

IL QUADRO

Quanto ai requisiti di capacità, il Ministero dell'Interno aveva messo a gara automezzi per il soccorso e l'evacuazione dei passeggeri da aeromobile; l'unica altra concorrente contestava la fornitura analoga della mandante del raggruppamento aggiudicatario, costituita da scale aeroportuali. Il TAR Lazio ha respinto il ricorso e la Sezione V l'appello (n. 6823).

Invitalia aveva bandito per il Ministero della Cultura i servizi di gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; la seconda classificata contestava i documenti con cui il raggruppamento aggiudicatario aveva comprovato i servizi analoghi richiesti dal punto 8.3.2 del disciplinare. Il TAR Lazio, Roma, ha respinto il ricorso e ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale (n. 15866).

CAP Holding aveva bandito il noleggio e la manutenzione di abbigliamento da lavoro; la seconda classificata contestava l'attestato di conformità che il disciplinare richiedeva come requisito di capacità tecnico-professionale e che all'aggiudicataria era scaduto in corso di gara, per essere rinnovato prima dell'aggiudicazione. Il TAR Lombardia, Milano, ha respinto il ricorso (n. 4405).

Quanto alla distinzione fra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione, il Comune di Trani aveva bandito i servizi di architettura e ingegneria per un asilo nido; il raggruppamento aggiudicatario aveva indicato lo stesso professionista come direttore dei lavori e come coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Il TAR Puglia, su ricorso della seconda graduata, aveva annullato l'aggiudicazione per il cumulo delle due funzioni; la Sezione V ha accolto gli appelli dell'aggiudicataria e del Comune e ha respinto il ricorso di primo grado (n. 6984).

Il Comune di Genova aveva escluso la prima classificata nella gara per l'evento musicale del 31 dicembre 2025, in sede di verifica dell'anomalia, perché non aveva allegato i contratti di ingaggio degli artisti; l'art. 9 del disciplinare subordinava l'aggiudicazione alla verifica dell'ingaggio. Il TAR Liguria ha accolto in parte il suo ricorso e la Sezione V ha respinto l'appello del Comune (n. 7587).

Il Comune di Palermo aveva dato in concessione il ripristino della sicurezza stradale dopo gli incidenti; la seconda classificata contestava i 32 punti attribuiti all'aggiudicataria per il subcriterio A.1, sostenendo che non disponesse ancora dei C.L.O. indicati nell'offerta. Il TAR Sicilia, Palermo, ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti: l'art. 5.2.2, lett. b), del disciplinare consentiva di impegnarsi a disporre di quanto necessario al servizio entro trenta giorni dalla comunicazione dell'affidamento definitivo (n. 2704).

Acea aveva bandito per Acea ATO 5 un servizio di contact center; il TAR Lazio aveva accolto il ricorso della seconda graduata sulla congruità del costo della manodopera. La Sezione V ha annullato l'aggiudicazione ai soli fini della rinnovazione della verifica dell'anomalia e ha respinto i motivi riproposti dalla seconda graduata, fra i quali quello sul criterio di prossimità della sede operativa (n. 7316).

La Centrale regionale di committenza della Sardegna aveva bandito i servizi per l'area minori e famiglie dei comuni del PLUS di Macomer. Il TAR Sardegna ha respinto il ricorso con cui la cooperativa già affidataria del servizio, seconda classificata, contestava la disponibilità attuale del personale dell'aggiudicataria; la Sezione V ha respinto l'appello (n. 7312).

L'ASP di Messina aveva bandito una fornitura in service di reagenti. Nel lotto 1 l'aggiudicataria, con ricorso incidentale, chiedeva l'esclusione della seconda classificata, la cui offerta non comprendeva gli analizzatori per le sedi eventuali; il TAR Sicilia, Catania, ha accolto il ricorso incidentale e dichiarato improcedibile il ricorso principale (n. 2602).

Milano Ristorazione aveva bandito la fornitura di olio d'oliva biologico in due lotti. In ciascun lotto la seconda classificata contestava, fra l'altro, il punteggio attribuito all'aggiudicataria per i mezzi di consegna, dopo che questa aveva prodotto in sede di chiarimenti ulteriori carte di circolazione. Il TAR Lombardia, Milano, ha respinto i ricorsi e ha ritenuto che la conformità dei mezzi impiegati a quelli offerti vada verificata in sede di esecuzione (nn. 4459 e 4460).

Il Comune di L'Aquila aveva bandito i servizi di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per il nuovo polo scolastico di Sassa; un concorrente chiedeva l'esclusione dell'aggiudicataria, che aveva indicato nell'offerta tecnica lo stesso professionista per le due funzioni. Il TAR Abruzzo ha respinto il ricorso, perché nell'art. 114, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 non ha ravvisato un divieto di cumulo; la Sezione V ha respinto l'appello (n. 7806).

Quanto alla permanenza dei requisiti e all'idoneità professionale, il Comune di Cave aveva bandito il servizio di assistenza agli alunni con disabilità. Annullata la prima aggiudicazione per la mancata verifica dell'anomalia, il Comune aveva aggiudicato di nuovo il servizio alla stessa cooperativa, con efficacia subordinata alla verifica dei requisiti ed esecuzione d'urgenza. Il TAR Lazio, Roma, ha accolto il ricorso della seconda classificata, perché l'urgenza era imputabile al Comune e i requisiti andavano verificati di nuovo; con i motivi aggiunti ha annullato anche il giudizio di congruità (n. 16400).

Nella procedura negoziata per la gestione dei nidi d'infanzia comunali, il Comune di Santa Maria di Licodia aveva escluso il raggruppamento primo classificato perché la mandante, alla scadenza delle offerte, non era iscritta alla Camera di commercio per un'attività pertinente: l'attività era stata denunciata dopo la scadenza, con un'annotazione successiva che ne retrodatava l'inizio. Il TAR Sicilia, Catania, ha respinto il ricorso (n. 2818).

Da queste vicende nascono quattro questioni: quando un servizio o una fornitura sono analoghi a quelli richiesti e come si prova il requisito (principi nn. 30-33); come si distinguono i requisiti di partecipazione da quelli di esecuzione e quando la stazione appaltante può anticipare i secondi nella legge di gara (nn. 34-44); fin quando devono sussistere i requisiti e con quali documenti si prova l'idoneità professionale (nn. 45-50); se il cumulo delle funzioni di direttore dei lavori e di coordinatore della sicurezza incida sulla partecipazione (nn. 43, 44 e 51-54).

Merita di essere segnalato invece un contrasto sull'art. 114, comma 4, fra i giudici di primo grado: per il TAR Puglia pone un divieto che integra la legge di gara, per il TAR Abruzzo no. Il Consiglio di Stato ha seguito la seconda soluzione (nn. 6984 e 7806).

Requisiti di capacità tecnico-professionale: analogia e proporzionalità

NORMA RICHIAMATA

Art. 58, par. 4, direttiva 2014/24/UE — *Criteri di selezione*

4. Per quanto riguarda le capacità tecniche e professionali, le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità. Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere, in particolare, che gli operatori economici dispongano di un livello sufficiente di esperienza comprovato da opportune referenze relative a contratti eseguiti in precedenza. Un'amministrazione aggiudicatrice può ritenere che un operatore economico non possieda le capacità professionali richieste quando essa abbia accertato che l'operatore economico ha conflitti di interesse che possono influire negativamente sull'esecuzione del contratto. Nelle procedure d'appalto per forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, servizi o lavori, la capacità professionale degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l'installazione o i lavori può essere valutata con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità.

EUR-Lex, versione consolidata al 1° gennaio 2026; art. 58 identico nel testo GU L 94/65.

30. Nelle gare per l'affidamento di appalti di servizi o di forniture, i concetti di servizi analoghi e di forniture analoghe si intendono non come identità ma come mera similitudine tra le prestazioni richieste: una prestazione può essere considerata analoga se rientra nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l'appalto, cosicché possa ritenersi che grazie ad essa il concorrente abbia maturato la capacità di svolgerlo.

> «in sede di gara pubblica per l'affidamento di un appalto di servizi o di forniture i concetti di servizi analoghi e di forniture analoghe vanno intesi non come identità ma come mera similitudine tra le prestazioni richieste (tra le tante, Consiglio di Stato sez. V, 18 giugno 2025, n. 5304). Una prestazione può essere considerata analoga a quella oggetto della gara se rientrante nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l'appalto, cosicché possa ritenersi che grazie ad essa il concorrente abbia maturato la capacità di svolgere quest'ultimo.» (§ 15.2)

Cons. Stato, sez. V, 7 settembre 2026, n. 6823 (R.G. 2032/2026; pres. Paolo Giovanni Nicolò Lotti, est. Gianluca Rovelli) — testo

Nota redazionale. Il Collegio espone la regola al § 15.2 e la applica al § 15.3: v. l'Applicazione che segue. Il § 15.4 rileva che la tesi dell'appellante tende a limitare la partecipazione ai concorrenti dotati di veicoli speciali identici a quelli della procedura.

APPLICAZIONE

Scale aeroportuali civili come forniture analoghe ai mezzi ASEA (automezzi per il soccorso e l'evacuazione dei passeggeri da aeromobile)

Il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, aveva messo a gara la fornitura di automezzi ASEA per il soccorso e l'evacuazione dei passeggeri da aeromobile. L'unica altra concorrente contestava la fornitura analoga dichiarata dalla mandante del raggruppamento aggiudicatario, che aveva fornito scale aeroportuali civili per l'aeroporto di Olbia. Il TAR Lazio aveva respinto il ricorso. Per il Collegio i

due beni appartengono allo stesso genere merceologico e servono allo stesso scopo, cioè l'accesso dei passeggeri all'aeromobile e il loro sbarco. Le specificazioni del disciplinare («mezzi analoghi, per massa e complessità tecnologica e di caricamento») non cambiano la conclusione: come aveva rilevato il primo giudice, «non sembra riescano a intaccare» la «vicinanza» fra le due forniture (§§ 1, 15.3 e 15.5).

> «le scale aeroportuali fornite da [impresa] per l'aeroporto di Olbia appartengono al medesimo genere merceologico ("scale mobili per aeromobili") e condividono con i mezzi ASEA la funzione essenziale di consentire l'accesso e lo sbarco di passeggeri dagli aeromobili.» (§ 15.3)

Cons. Stato, sez. V, 7 settembre 2026, n. 6823 (R.G. 2032/2026; pres. Paolo Giovanni Nicolò Lotti, est. Gianluca Rovelli) — testo

31. Il requisito di capacità tecnico-professionale mira a garantire l'affidabilità dell'operatore economico tramite la prova della capacità maturata in pregresse esecuzioni, ma deve pur sempre essere proporzionato e attinente all'oggetto dell'affidamento, al fine di non limitare la partecipazione degli operatori economici e, conseguentemente, la concorrenza.

Norma richiamata: art. 58, par. 4, direttiva 2014/24/UE

> «l'obiettivo perseguito attraverso la previsione di un requisito di capacità tecnico-professionale è quello di garantire l'affidabilità dell'operatore economico tramite la prova della capacità maturata in pregresse esecuzioni (i.e. onde dimostrare che essi ' possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità': v. art. 58, § 4, Direttiva 2014/2024/UE), ma il requisito richiesto deve pur sempre essere proporzionato e attinente all'oggetto dell'affidamento, al fine di non limitare la partecipazione degli operatori economici e, conseguentemente, la concorrenza» (§ 15.2)

Cons. Stato, sez. V, 7 settembre 2026, n. 6823 (R.G. 2032/2026; pres. Paolo Giovanni Nicolò Lotti, est. Gianluca Rovelli) — testo

Nota redazionale. Nel passo il Collegio richiama, tra parentesi, una disposizione della direttiva sugli appalti. La sentenza scrive «*Direttiva 2014/2024/UE*»; il brano riportato tra virgolette coincide con l'art. 58, par. 4, della direttiva 2014/24/UE. Nel prosieguo non citato del passo il Collegio rinvia a Cons. Stato, sez. VII, 7 febbraio 2025, n. 96.

32. Negli appalti di servizi, se il certificato è emesso dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte ma si riferisce a prestazioni concluse ed esaurite prima di quel momento, l'esperienza in esso attestata può essere presa in considerazione ai fini della comprova dei requisiti dichiarati dall'operatore.

> «nel settore degli appalti di servizi, se un certificato viene materialmente emesso dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, ma si riferisce a prestazioni contrattuali che si sono concluse ed esaurite prima di quel momento, l'esperienza in esso attestata ben può essere presa in considerazione ai fini della comprova dei requisiti dichiarati dall'operatore.» (§ 8)

T.A.R. Lazio — Roma, sez. IV, 9 ottobre 2026, n. 15866 (R.G. 4959/2026; pres. Francesco Mele, est. Giuseppe Bianchi) — testo

Nota redazionale. Il Collegio ricava la regola dall'orientamento che riporta fra virgolette, attribuito a Cons. Stato, sez. V, 7 giugno 2021, n. 4298. In quella formula l'esecuzione anteriore alla pubblicazione del bando basta «*di regola*» e «*fatte salve diverse disposizioni del bando o della lex specialis*»; la formula del Collegio non riporta questa clausola e assume come riferimento la scadenza del termine per le offerte.

33. Nel rispetto della competenza esclusiva dell'organismo certificatore accreditato sui presupposti tecnici e fattuali prescritti dalla norma tecnica, il sindacato del giudice amministrativo si limita alla rispondenza dell'attestazione, e delle sottostanti prove all'occorrenza, qualora accettata o validata dalla stazione appaltante nell'esercizio del proprio giudizio tecnico, alla prescrizione

della *lex specialis*, entro i limiti della macroscopica irrazionalità o incongruenza o del manifesto travisamento del dato fattuale.

> «Nel rispetto della competenza esclusiva dell'organismo certificatore all'uopo accreditato con riferimento ai presupposti tecnici e fattuali prescritti della norma UNI EN ISO, il sindacato del G.A. si limita alla rispondenza dell'attestazione, e delle sottostanti prove all'occorrenza, qualora "accettata/validata" dalla S.A. nell'esercizio del proprio giudizio tecnico, alla prescrizione della lex specialis entro i limiti della macroscopica irrazionalità o incongruenza, o ancora di manifesto travisamento del dato fattuale.» (§ 15.1)

T.A.R. Lombardia — Milano, sez. I, 1 ottobre 2026, n. 4405 (R.G. 1577/2026; pres. Marco Buricelli, est. Federico Giuseppe Russo) — testo

Nota redazionale. Il Collegio lo enuncia per respingere l'eccezione di difetto di giurisdizione sulla richiesta istruttoria di acquisire i rapporti di prova sottostanti all'attestato, qualificando il sindacato come «*estrinseco*» e lo applica al § 15.2.

Requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione

NORME RICHIAMATE

Art. 1339, cod. civ. — *Inserzione automatica di clausole*
Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge o da norme corporative, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.

Normativa, testo vigente al 29 aprile 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 1374, cod. civ. — *Integrazione del contratto*
Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità.

Normativa, testo vigente al 29 aprile 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 100, d.lgs. n. 50/2016 — *Requisiti per l'esecuzione dell'appalto*
1. Le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione e siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando o nel capitolato d'oneri. Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali e ambientali.
2. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare i requisiti particolari nell'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.

Normativa; data dei fatti non indicata nella sentenza: testo all'ultimo giorno di vigenza (30 giugno 2023).

Art. 10, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 — *Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione*
2. Le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte.

Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 17, d.lgs. n. 36/2023 — *Fasi delle procedure di affidamento*
1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti procedono alla pubblicazione dei documenti iniziali di gara e concludono le procedure di selezione nei termini indicati nell'allegato I.3. Il superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209.
3-bis. L'allegato I.3 indica il termine massimo che deve intercorrere tra l'approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di gara o l'invio degli inviti a offrire.
4. Ogni concorrente può presentare una sola offerta, che è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante e l'ente concedente, con atto motivato, possono chiedere agli offerenti il differimento del termine.

5. L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.
6. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.
7. Una volta disposta l'aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall'articolo 18.
8. Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9.
9. L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.
10. La pendenza di un contenzioso non può mai giustificare la sospensione della procedura o dell'aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione appaltante o dell'ente concedente, da esercitarsi da parte del dirigente competente.

Normattiva, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 66, d.lgs. n. 36/2023 — *Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria*

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta:
a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;
b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400;8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
f) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a e);
g) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.
2. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1 i soggetti ivi indicati devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12. Le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1, i cui requisiti minimi sono stabiliti nel predetto allegato.

Normattiva, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 94, d.lgs. n. 36/2023 — *Cause di esclusione automatica*

1. È causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdieces del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. È altresì causa di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4;bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato.
3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:
a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
g) del direttore tecnico o del socio unico;
h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.
4. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.
5. Sono altresì esclusi:
a) l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
b) l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;
c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari

opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;
e) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
f) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.
6. È inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
7. L'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 95, d.lgs. n. 36/2023 — *Cause di esclusione non automatica*

1. La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti:
a) sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
b) che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile;
c) sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;
e) che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.
2. La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'allegato II.10. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione

dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.
3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 3, lettera h), dell'articolo 98, l'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando:
a) il reato è stato depenalizzato;
b) è intervenuta la riabilitazione;
c) nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
d) il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
e) la condanna è stata revocata.

Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 114, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 — *Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti*
4. Nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Se il direttore dei lavori non può svolgere tali funzioni, la stazione appaltante designa almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti, individuato con le modalità previste dal codice. In tal caso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.

Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 18, par. 1, direttiva 2014/24/UE — *Principi per l'aggiudicazione degli appalti*
1. Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità e in modo non discriminatorio e agiscono in maniera trasparente e proporzionata. La concezione della procedura di appalto non ha l'intento di escludere quest'ultimo dall'ambito di applicazione della presente direttiva né di limitare artificialmente la concorrenza. Si ritiene che la concorrenza sia limitata artificialmente laddove la concezione della procedura d'appalto sia effettuata con l'intento di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici.

EUR-Lex, versione consolidata al 1° gennaio 2026.

Art. 100, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 — *Requisiti di ordine speciale*
1. Sono requisiti di ordine speciale:
a) l'idoneità professionale;
b) la capacità economica e finanziaria;
c) le capacità tecniche e professionali.

Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 100, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 — *Requisiti di ordine speciale*
2. Le stazioni appaltanti richiedono requisiti di partecipazione proporzionati e attinenti all'oggetto dell'appalto.

Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

34. I requisiti che attengono alla fase esecutiva non sono di norma necessari per la partecipazione, salvo che la *lex specialis* intenda considerarli come tali, ovvero li consideri ai fini dell'attribuzione dei punteggi all'offerta tecnica.

Norma richiamata: art. 100, d.lgs. n. 50/2016

> «i requisiti che attengono alla fase esecutiva non sono di norma necessari per la partecipazione, salvo che la lex specialis intenda considerarli come tali, ovvero li consideri ai fini dell'attribuzione dei punteggi all'offerta tecnica.» (§ 22.1)

Cons. Stato, sez. V, 21 settembre 2026, n. 6984 (R.G. 1198/2026 e 1422/2026 (riuniti); pres. Paolo Giovanni Nicolò Lotti, est. Diana Caminiti) — testo

Nota redazionale. Il Collegio ricostruisce la distinzione richiamando, per il vigore del d.lgs. n. 50 del 2016, Cons. Stato, sez. III, 27 giugno 2024, n. 5691 (con richiamo a sez. III, 26 ottobre 2023, n. 9255 e sez. V, 25 marzo 2021, n. 2523) e la sentenza della Corte di giustizia UE, sez. I, 8 luglio 2021, «*n. 428*» (così nel testo) (§ 22.1). Sulla qualificazione di un requisito come di partecipazione, in base alla legge di gara, v. anche T.A.R. Sicilia — Catania, sez. IV, n. 2555/2026, § B.1.

35. La regolazione dei requisiti va rinvenuta nella *lex specialis*: se requisiti attinenti alla fase prestazionale sono richiesti come elementi essenziali dell'offerta o per l'attribuzione di un punteggio premiale, la loro mancanza al momento di partecipazione alla gara comporta, rispettivamente, l'esclusione del concorrente o la mancata attribuzione del punteggio; se sono richiesti come condizione per la stipulazione del contratto, la loro mancanza rileva al momento dell'aggiudicazione o al momento fissato dalla legge di gara per la verifica e comporta la decadenza dall'aggiudicazione, per l'impossibilità di stipulare il contratto addebitabile all'aggiudicatario.

> «la regolazione dei requisiti vada rinvenuta nella lex specialis, con la conseguenza che, se determinati requisiti, sia pure attinenti la fase prestazionale, siano richiesti come elementi essenziali dell'offerta o per l'attribuzione di un punteggio premiale, la loro mancanza al momento di partecipazione alla gara comporta, rispettivamente, l'esclusione del concorrente o la mancata attribuzione del punteggio; se richiesti come condizione per la stipulazione del contratto, la loro mancanza rileva al momento dell'aggiudicazione o al momento fissato dalla legge di gara per la relativa verifica e comporta la decadenza dall'aggiudicazione, per l'impossibilità di stipulare il contratto addebitabile all'aggiudicatario» (§ 22.1)

Cons. Stato, sez. V, 21 settembre 2026, n. 6984 (R.G. 1198/2026 e 1422/2026 (riuniti); pres. Paolo Giovanni Nicolò Lotti, est. Diana Caminiti) — testo

In senso conforme

> «Al riguardo va fatta applicazione del costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale la regolazione dei requisiti va rinvenuta nella lex specialis, con la conseguenza che, se determinati requisiti, sia pure attinenti la fase prestazionale, siano richiesti come elementi essenziali dell'offerta o per l'attribuzione di un punteggio premiale, la loro mancanza al momento di partecipazione alla gara comporta, rispettivamente, l'esclusione del concorrente o la mancata attribuzione del punteggio; se richiesti come condizione per la stipulazione del contratto, la loro mancanza rileva al momento fissato dalla legge di gara per la relativa verifica (Cons. Stato, sez. III, 27 giugno 2024, n. 5691; sez. V, 7 marzo 2022, n. 1617).» (§ 34.2)

Cons. Stato, sez. V, 5 ottobre 2026, n. 7316 (R.G. 1103/2026 e 1381/2026 (riuniti); pres. Paolo Giovanni Nicolò Lotti, est. Diana Caminiti) — testo

Nota redazionale. Nel prosieguo non citato del passo, la n. 6984 rinvia a Cons. Stato, sez. III, n. 5691/2024 e sez. V, n. 1617/2022. Il passo della n. 7316 risponde al secondo motivo del ricorso di primo grado riproposto (criterio K5, prossimità della sede operativa); la n. 7316 scrive la data del precedente della Sezione III come «*27 giungo 2024*».

36. L'eterointegrazione della *lex specialis* si fa nelle sole ipotesi in cui si individui una vera e propria lacuna nella disciplina di gara, che abbia omesso di prevedere elementi considerati come obbligatori dall'ordinamento giuridico, analogamente a quanto avviene nel diritto civile ai sensi degli articoli 1374 e 1339 c.c.

Norme richiamate: art. 1339, cod. civ.; art. 1374, cod. civ.

> «deve infatti procedersi all'eterointegrazione della lex specialis nelle (sole) ipotesi in cui si individui una vera e propria "lacuna" nella disciplina di gara, la quale abbia omesso di prevedere elementi considerati come obbligatori dall'ordinamento giuridico (Consiglio di Stato, sez. V, 6 ottobre 2022, n. 8558; sez. III, 24 ottobre 2017, n. 4903), analogamente a quanto avviene nel diritto civile ai sensi degli art. 1374 e 1339 c.c.» (§ 22.1)

Cons. Stato, sez. V, 21 settembre 2026, n. 6984 (R.G. 1198/2026 e 1422/2026 (riuniti); pres. Paolo Giovanni Nicolò Lotti, est. Diana Caminiti) — testo

Nota redazionale. Il Collegio introduce la regola con «*Come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa*», richiamando Cons. Stato, sez. V, 29 gennaio 2026, n. 795 e sez. III, 14 dicembre 2022, n. 10935; nel prosieguo non citato del passo rinvia a Cons. Stato, sez. V, 2 maggio 2025, n. 3722; 13 maggio 2014, n. 2448; 15 luglio 2013, n. 3811 (§ 22.1). Usa la regola al § 22.4 e al § 22.8 per verificare se l'art. 114, comma 4, possa eterointegrare la legge di gara.

37. I requisiti di esecuzione del contratto sono gli elementi caratterizzanti la fase esecutiva del servizio e si distinguono dai requisiti di partecipazione; sono, di regola, condizioni per la stipu-

lazione del contratto di appalto, pur potendo essere considerati nella *lex specialis* come elementi dell'offerta, a volte essenziali, più spesso idonei all'attribuzione di un punteggio premiale.

> «Giova premettere che, per costante giurisprudenza, i requisiti di esecuzione del contratto sono gli elementi caratterizzanti la fase esecutiva del servizio e si distinguono dai requisiti di partecipazione alla gara, che sono invece necessari per accedere alla procedura di gara, in quanto requisiti generali di moralità e requisiti speciali attinenti ai criteri di selezione. Non essendo in discussione che il possesso dei requisiti di partecipazione sia richiesto al concorrente sin dal momento della presentazione dell'offerta, i requisiti di esecuzione sono, di regola, condizioni per la stipulazione del contratto di appalto, pur potendo essere considerati nella lex specialis come elementi dell'offerta, a volte essenziali, più spesso idonei all'attribuzione di un punteggio premiale» (§ 1)

Cons. Stato, sez. V, 16 ottobre 2026, n. 7587 (R.G. 4198/2026; pres. Paolo Giovanni Nicolò Lotti, est. Stefano Fantini) — testo

In senso analogo

> «Al riguardo è doveroso richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale concernente il possesso dei requisiti di esecuzione del contratto, vale a dire dei requisiti tecnici dell'offerta caratterizzanti la fase esecutiva della commessa (da tenere distinti dai requisiti di partecipazione alla gara, necessari invece per prendere parte alla procedura evidenziale) da ritenere delle condizioni per la stipulazione del contratto di appalto, pur potendo essere considerati nella lex specialis di gara come elementi dell'offerta, a volte essenziali, più spesso idonei all'attribuzione di un [...] punteggio premiale. Secondo l'indirizzo interpretativo in discorso, ai fini dell'attribuzione del punteggio è sufficiente prospettare la disponibilità in executivis di tali requisiti, restando invece riservata alla fase di stipulazione del contratto la verifica del loro possesso effettivo» (§ 5.4)

T.A.R. Sicilia — Palermo, sez. III, 2 ottobre 2026, n. 2704 (R.G. 711/2026; pres. Roberto Valenti, est. Mario Bonfiglio) — testo

Nota redazionale. Nel prosieguo non citato del passo della n. 7587, il Collegio rinvia a Cons. Stato, V, 29 gennaio 2026, n. 795 e V, 20 agosto 2025, n. 7090; precisa poi che la concreta regolamentazione dei requisiti di esecuzione va rinvenuta nella *lex specialis*, con richiamo a Cons. Stato, III, 10 ottobre 2025, n. 7984.

38. Quando dalla formulazione del disciplinare risulta che l'aggiudicazione è subordinata all'effettivo ingaggio o opzione dell'artista, tale requisito non è richiesto per le fasi dell'evidenza pubblica anteriori all'aggiudicazione, neppure per la valutazione dell'anomalia dell'offerta e non è un requisito di partecipazione in senso proprio: costituisce un requisito di esecuzione, necessario per la stipulazione del contratto, pur dovendo essere posseduto nel momento precedente dell'aggiudicazione e dunque configurabile come requisito di esecuzione «ad effetto anticipato».

Norma richiamata: art. 17, d.lgs. n. 36/2023

> «Ora, dalla (forse un po' atipica) formulazione della norma si evince la subordinazione dell'aggiudicazione all'effettivo ingaggio/opzione dell'artista. E' certo dunque che tale requisito non era richiesto per le fasi procedimentali dell'evidenza pubblica [...] anteriori all'aggiudicazione (e dunque neppure per quella di valutazione dell'anomalia dell'offerta, rientrante nella fase dell'istruttoria), il che consente di escludere che possa configurarsi come requisito di partecipazione in senso proprio, tenendo conto delle scansioni procedimentali oggi disciplinate dall'art. 17 del d.lgs. n. 36 del 2023. Ne discende che l'effettivo ingaggio/opzione dell'artista costituisce un requisito di esecuzione, necessario dunque per la stipulazione del contratto, pur presentando la peculiarità di dovere essere posseduto nel momento precedente dell'aggiudicazione, risultando dunque configurabile alla stregua di requisito di esecuzione "ad effetto anticipato".» (§ 1)

Cons. Stato, sez. V, 16 ottobre 2026, n. 7587 (R.G. 4198/2026; pres. Paolo Giovanni Nicolò Lotti, est. Stefano Fantini) — testo

Nota redazionale. La qualificazione dipende dalla formulazione dell'art. 9 del disciplinare, riportato nella sentenza; la «*norma*» cui il passo si riferisce è tale clausola.

APPLICAZIONE

Contratti di ingaggio degli artisti non richiesti per la verifica di anomalia

Il Comune di Genova aveva messo a gara la progettazione, l'organizzazione e la realizzazione di un evento musicale nella serata del 31 dicembre 2025. Il disciplinare subordinava l'aggiudicazione alla verifica dell'effettivo ingaggio o dell'opzione degli artisti indicati in offerta (art. 9). In sede di verifica dell'anomalia la commissione aveva escluso la prima classificata perché non aveva prodotto i contratti di ingaggio. Il TAR Liguria aveva in parte accolto e in parte dichiarato inammissibile il ricorso. Il Collegio respinge l'appello del Comune. Per la clausola i contratti servono all'aggiudicazione; la verifica di anomalia riguarda la sostenibilità complessiva dell'offerta e non poteva fondarsi sulla loro mancanza (Diritto, § 1).

> «Ne consegue che la produzione dei contratti di ingaggio non afferiva alla verifica di anomalia dell'offerta, la quale è finalizzata a valutare la complessiva sostenibilità e serietà dell'offerta; illegittimamente, pertanto, l'esclusione della società [impresa] è motivata nella considerazione che «la mancanza di documenti probanti proprio relativamente ai costi degli artisti che costituiscono l'elemento principale della prestazione rende inattuabile la verifica di congruità complessiva dell'offerta».» (§ 1)

Cons. Stato, sez. V, 16 ottobre 2026, n. 7587 (R.G. 4198/2026; pres. Paolo Giovanni Nicolò Lotti, est. Stefano Fantini) — testo

39. La valutazione dei contenuti dell'offerta tecnica ai fini dell'attribuzione del punteggio, che riguarda il progetto tecnico e l'organizzazione e le qualifiche del personale illustrati dall'operatore economico, va tenuta distinta dalla verifica, già in sede di gara, della disponibilità attuale in capo al concorrente del personale indicato come destinato ad essere impiegato nell'esecuzione del servizio.

> «Considerate le argomentazioni svolte con l'appello, va precisato che occorre tenere distinta la valutazione dei contenuti dell'offerta tecnica ai fini dell'attribuzione del punteggio -che riguarda il progetto tecnico e l'organizzazione e le qualifiche del personale illustrati dall'operatore economico- dalla verifica, già in sede di gara, della disponibilità attuale in capo al concorrente del personale indicato come destinato ad essere impiegato nell'esecuzione del servizio.» (§ 4.3)

Cons. Stato, sez. V, 5 ottobre 2026, n. 7312 (R.G. 2939/2026; pres. Paolo Giovanni Nicolò Lotti, est. Giuseppina Luciana Barreca) — testo

Nota redazionale. Il § 4.3 prosegue con altri passi; uno di essi è riportato al principio n. 40.

40. La legge di gara può anticipare l'acquisizione dei mezzi necessari per l'esecuzione dell'appalto, configurandone il possesso attuale in capo al concorrente sin dalla partecipazione come requisito speciale di partecipazione, nei limiti dell'art. 100 del d.lgs. n. 36 del 2023 e nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, non discriminazione e proporzionalità, ovvero come elemento di valutazione dell'offerta tecnica ai fini del punteggio, o anche soltanto come requisito per l'attribuzione di punteggio aggiuntivo; si tratta di scelte discrezionali dell'amministrazione, ed è decisiva l'interpretazione della legge di gara per stabilire se basti che mezzi e dotazioni siano individuati nel progetto tecnico, o se sia richiesto un impegno ad acquisirne la disponibilità, o l'effettiva disponibilità sin dalla partecipazione.

Norme richiamate: art. 18, par. 1, direttiva 2014/24/UE; art. 100, comma 2, d.lgs. n. 36/2023

> «La legge di gara può "anticipare" l'acquisizione e la predisposizione dei mezzi necessari per l'esecuzione dell'appalto, configurandone il possesso attuale in capo al concorrente sin dal momento della sua partecipazione alla procedura come requisito speciale di partecipazione (nei limiti tuttavia consentiti

> dall'art. 100 del d.lgs. n. 36 del 2023 e nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, non discriminazione e proporzionalità), ovvero richiedendone il possesso attuale come elemento di valutazione dell'offerta tecnica ai fini dell'attribuzione del punteggio. Tuttavia, si tratta di scelte discrezionali rimesse all'amministrazione nella predisposizione della legge di gara, essendo decisiva l'interpretazione di quest'ultima al fine di stabilire se, in una determinata procedura, per la valutazione dell'offerta tecnica sia ritenuto sufficiente dalla stazione appaltante che i mezzi e le dotazioni funzionali all'esecuzione del contratto siano soltanto individuati e definiti nel relativo progetto tecnico ovvero se sia richiesta la dimostrazione dell'esistenza di un impegno (eventualmente subordinato all'aggiudicazione) del concorrente ad acquisirne la disponibilità o addirittura se ne sia necessaria l'effettiva disponibilità sin dal momento della partecipazione alla gara, quale requisito di partecipazione (previsione, quest'ultima, la cui legittimità va valutata alla stregua dei principi pro-concorrenziali sopra evidenziati: cfr., sul punto, anche Cons. Stato, V, n. 11037/2022, secondo cui "il fatto di obbligare gli offerenti a soddisfare tutte le condizioni di esecuzione dell'appalto sin dalla presentazione della loro offerta costituisce un requisito eccessivo che ... viola i principi di proporzionalità e di trasparenza garantiti dall'articolo 18, paragrafo 1 ..." della direttiva 2014/24/UE) o anche soltanto quale requisito per l'attribuzione di punteggio aggiuntivo.» (§ 4.3)

Cons. Stato, sez. V, 5 ottobre 2026, n. 7312 (R.G. 2939/2026; pres. Paolo Giovanni Nicolò Lotti, est. Giuseppina Luciana Barreca) — testo

Nota redazionale. Il passo riporta fra parentesi Cons. Stato, V, n. 11037/2022 (così, senza data), che cita l'art. 18, par. 1, della direttiva 2014/24/UE.

41. In caso di incertezza interpretativa, le clausole del bando vanno intese nel senso che i mezzi e le dotazioni funzionali all'esecuzione del contratto, soprattutto se valutabili ai fini del punteggio tecnico, devono essere individuati già al momento della presentazione dell'offerta, con un impegno del concorrente ad acquisirne la disponibilità, vincolante o compiutamente modulato dalla stazione appaltante; la prospettica disponibilità *in executivis* è ammessa per i requisiti di troppo onerosa acquisizione preventiva, non quando si tratta di un costo da prevedere in sede di offerta, indipendente dall'aleatorietà dell'aggiudicazione.

> «Vero è (cfr. Cons. Stato, V, 29.1.2026, n. 795) che «in tale ottica, sebbene la distinzione fra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione sia fonte di potenziali incertezze, la giurisprudenza si è dimostrata, propensa a valorizzarla in una prospettiva proconcorrenziale, legittimando (talora perfino in termini di riqualificazione delle condizioni di gara) la prospettica disponibilità in executivis di requisiti di troppo onerosa acquisizione preventiva (e, come tale, sproporzionata ed eccessivamente restrittiva) (Cons. Stato, sez. V, 16 agosto 2022, n. 7137; 17 dicembre 2020, n. 8101; 9 febbraio 2021, n. 1214). 17.6. Come ricordato da Cons. Stato, sez, III, 27/06/2024, n. 5691, secondo un principio giurisprudenziale posto a salvaguardia dell'attendibilità delle offerte e della serietà della competizione, nonché dell'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, in caso di incertezza interpretativa va preferita una interpretazione delle clausole del bando nel senso che i mezzi e le dotazioni funzionali all'esecuzione del contratto, soprattutto quando valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'offerta tecnica, devono essere individuati già al momento della presentazione dell'offerta, con un impegno del concorrente ad acquisirne la disponibilità, a carattere vincolante (cfr. Cons. Stato, sez. V, 25 marzo 2020, n. 2090; 23 agosto 2019, n. 5806; 29 luglio 2019, n. 5308) ovvero compiutamente modulato dalla stazione appaltante quanto alla serietà ed alla modalità della sua assunzione o alle condizioni e ai termini di adempimento dell'obbligazione futura (Cons. Stato, sez. V, 2 febbraio 2022, n. 722; 18 dicembre 2020, n. 8159)». Nel caso di specie, invero, niente impediva di completare l'offerta con ulteriori tre sistemi di analisi per le sedi eventuali, non versandosi certamente nella fattispecie di offerta di una futura "onerosa" preventiva disponibilità, ma, più semplicemente, in un [...] costo da prevedere in sede di offerta, indipendente dall'aleatorietà dell'aggiudicazione, non implicante cioè un costo da sostenere comunque anche nel caso in cui non intervenga un'aggiudicazione favorevole.» (§ 8)

T.A.R. Sicilia — Catania, sez. I, 2 ottobre 2026, n. 2602 (R.G. 1040/2026; pres. Pancrazio Maria Savasta, est. Pancrazio Maria Savasta) — testo

Nota redazionale. La prima parte del passo riporta fra virgolette Cons. Stato, sez. V, 29 gennaio 2026, n. 795, compreso il suo § 17.6, che richiama Cons. Stato, sez. III, 27 giugno 2024, n. 5691. Nel caso il Collegio osserva che niente impediva di completare l'offerta con «*ulteriori tre sistemi di analisi per le sedi eventuali*» e ritiene l'offerta parziale, quindi da escludere.

42. Laddove una specifica tecnica sia imposta quale elemento essenziale dell'offerta, la proposta deve contenere a pena di esclusione un impegno in tal senso, ma la verifica del rispetto di tale impegno non appartiene alla procedura di gara e può essere demandata a un momento successivo all'aggiudicazione, cioè alla fase di esecuzione del contratto.

> «Ciò risulta in linea con la condivisibile giurisprudenza che ha ribadito, a più riprese, che "laddove una determinata specifica tecnica sia imposta quale elemento essenziale dell'offerta, la proposta formulata deve contenere, a pena di esclusione, un impegno in tal senso, ma la verifica del rispetto di tale impegno non appartiene ontologicamente alla procedura di gara, potendo essere demandata ad un momento successivo all'aggiudicazione e, cioè, anche alla fase di esecuzione del contratto" (Consiglio di Stato, V, 4 marzo 2025, n. 1857).» (§ 4.1)

T.A.R. Lombardia — Milano, sez. II, 6 ottobre 2026, n. 4459 (R.G. 838/2026; pres. Gabriele Nunziata, est. Antonio De Vita) — testo

In senso conforme

> «Ciò risulta in linea con la condivisibile giurisprudenza che ha ribadito, a più riprese, che "laddove una determinata specifica tecnica sia imposta quale elemento essenziale dell'offerta, la proposta formulata deve contenere, a pena di esclusione, un impegno in tal senso, ma la verifica del rispetto di tale impegno non appartiene ontologicamente alla procedura di gara, potendo essere demandata ad un momento successivo all'aggiudicazione e, cioè, anche alla fase di esecuzione del contratto" (Consiglio di Stato, V, 4 marzo 2025, n. 1857).» (§ 4.1)

T.A.R. Lombardia — Milano, sez. II, 6 ottobre 2026, n. 4460 (R.G. 837/2026; pres. Gabriele Nunziata, est. Antonio De Vita) — testo

Nota redazionale. Il Collegio riporta fra virgolette Cons. Stato, sez. V, 4 marzo 2025, n. 1857. Nel caso ha qualificato i paragrafi del capitolato sull'impiego dei mezzi di consegna come «*vincolo di conformità*» da verificare in esecuzione, distinto dal «*vincolo di identità*» con i mezzi dichiarati in offerta, e il requisito «*solo Tank DA 1000 kg*» come attinente alla fase esecutiva.

43. L'art. 114, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, non solo per il suo tenore letterale ma *in primis* per la sua collocazione sistematica nella parte dell'esecuzione dei contratti, non può integrare un requisito di partecipazione per gli affidamenti dei servizi di architettura e di ingegneria, che trovano disciplina nell'art. 66 e negli artt. 94, 95 e 100 del Codice, i requisiti di ordine speciale essendo rimessi anche alla determinazione discrezionale della stazione appaltante, sempre che siano proporzionati e attinenti all'oggetto dell'appalto; attenendo alla fase di esecuzione degli appalti di lavori da parte delle stazioni appaltanti qualificate, la norma può al più configurare, per gli appalti di servizi di ingegneria e architettura, una facoltà, se non addirittura un obbligo, in positivo di cumulo delle funzioni per i lavori sotto il milione di euro e comunque per quelli di importo superiore ma non complessi e non comportanti rischio di interferenze, e una mera causa di incompatibilità, cioè un divieto di cumulo delle due funzioni, per gli appalti di lavori di importo superiore al milione di carattere complesso e comportanti rischi di interferenze.

Norme richiamate: art. 10, comma 2, d.lgs. n. 36/2023; art. 66, d.lgs. n. 36/2023; art. 94, d.lgs. n. 36/2023; art. 95, d.lgs. n. 36/2023; art. 114, comma 4, d.lgs. n. 36/2023; art. 100, comma 1, d.lgs. n. 36/2023; art. 100, comma 2, d.lgs. n. 36/2023

> «la norma de qua, non solo per il suo tenore letterale, ma in primis per la sua collocazione sistematica – essendo inserita nella parte dell'esecuzione dei contratti (sia pure da intendersi riferita all'esecuzione dei contratti di appalto di lavori da parte delle stazioni appaltanti qualificate) - non possa integrare un requisito di partecipazione, trovando i requisiti di partecipazione per gli affidamenti dei servizi di architettura e di ingegneria la loro disciplina nell'art. 66 del d.lgs. n. 136 del 2023 e in generale negli artt. 94 e 95 per quanto riguarda i requisiti di ordine generale – per i quali opera il divieto della tassatività delle

> clausole di esclusione ai sensi dell'art. 10 comma 2 (ex multis Cons. Stato, sez. V, 30 settembre 2025, n. 7631 – e nell'art. 100 per quanto concerne i requisiti di ordine speciale [rimessi (anche) alla determinazione discrezionale della stazione appaltante, sempre che gli stessi siano proporzionati e attinenti all'oggetto dell'appalto]. 22.6. Si deve pertanto ritenere detta norma, attenendo alla fase di esecuzione degli appalti di lavori (da parte delle stazioni appaltanti qualificate), con riferimento agli appalti relativi ai servizi di ingegneria e di architettura possa al più configurare una facoltà, se non addirittura un obbligo, in positivo di cumulo delle funzioni per i lavori sotto il milione di euro e comunque per lavori, anche di importo superiore ma non complessi e non comportanti rischio di interferenze, e per contro, una mera causa di incompatibilità (sub specie di divieto di cumulo delle due funzioni), con riferimento agli appalti di lavori di importo superiore ad un milione di euro di carattere complesso e comportanti rischi di interferenze» (§§ 22.5-22.6)

Cons. Stato, sez. V, 21 settembre 2026, n. 6984 (R.G. 1198/2026 e 1422/2026 (riuniti); pres. Paolo Giovanni Nicolò Lotti, est. Diana Caminiti) — testo

In senso conforme

> «Nella predetta pronuncia si afferma testualmente che l'art.114, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, " non solo per il suo tenore letterale, ma in primis per la sua collocazione sistematica – essendo inserita nella parte dell'esecuzione dei contratti (sia pure da intendersi riferita all'esecuzione dei contratti di appalto di lavori da parte delle stazioni appaltanti qualificate) - non possa integrare un requisito di partecipazione, trovando i requisiti di partecipazione per gli affidamenti dei servizi di architettura e di ingegneria la loro disciplina nell'art. 66 del d.lgs. n. 136 del 2023 e in generale negli artt. 94 e 95 per quanto riguarda i requisiti di ordine generale – per i quali opera il divieto della tassatività delle clausole di esclusione ai sensi dell'art. 10 comma 2 (ex multis Cons. Stato, sez. V, 30 settembre 2025, n. 7631 – e nell'art. 100 per quanto concerne i requisiti di ordine speciale [rimessi (anche) alla determinazione discrezionale della stazione appaltante, sempre che gli stessi siano proporzionati e attinenti all'oggetto dell'appalto]" e che "detta norma, attenendo alla fase di esecuzione degli appalti di lavori (da parte delle stazioni appaltanti qualificate), con riferimento agli appalti relativi ai servizi di ingegneria e di architettura possa al più configurare una facoltà, se non addirittura un obbligo, in positivo di cumulo delle funzioni per i lavori sotto il milione di euro e comunque per lavori, anche di importo superiore ma non complessi e non comportanti rischio di interferenze, e per contro, una mera causa di incompatibilità (sub specie di divieto di cumulo delle due funzioni), con riferimento agli appalti di lavori di importo superiore ad un milione di euro di carattere complesso e comportanti rischi di interferenze".» (§ 7.2)

Cons. Stato, sez. V, 28 ottobre 2026, n. 7806 (R.G. 4541/2026; pres. Paolo Giovanni Nicolò Lotti, est. Marina Perrelli) — testo

Nota redazionale. La n. 7806 riporta il passo «*testualmente*» (§ 7.2). Le due sentenze scrivono «*art. 66 del d.lgs. n. 136 del 2023*» (così nel testo): l'art. 66 del d.lgs. n. 36/2023 disciplina gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria. Il passo contiene il rinvio a Cons. Stato, sez. V, 30 settembre 2025, n. 7631.

44. In assenza di una diversa previsione della *lex specialis* che anticipi l'obbligo di divisione dei ruoli alla fase partecipativa, qualificando *ex ante* i lavori come complessi e caratterizzati dal rischio di interferenze, la verifica della sussistenza della causa di incompatibilità tra le funzioni di direttore dei lavori e di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è demandata alla fase esecutiva.

Norma richiamata: art. 114, comma 4, d.lgs. n. 36/2023

> «In tale ultima ipotesi la verifica della sussistenza della causa di incompatibilità non potrebbe, peraltro, che ritenersi demandata alla fase esecutiva, in assenza di una diversa previsione della lex specialis di gara che anticipi l'obbligo di divisione dei ruoli alla fase partecipativa, qualificando ex ante i lavori come complessi e caratterizzati dal rischio di interferenze» (§ 22.7)

Cons. Stato, sez. V, 21 settembre 2026, n. 6984 (R.G. 1198/2026 e 1422/2026 (riuniti); pres. Paolo Giovanni Nicolò Lotti, est. Diana Caminiti) — testo

Nota redazionale. Nel prosieguo non citato del passo, la n. 6984 rinvia alla sentenza del T.a.r. Abruzzo, L'Aquila, n. 328/2026, con la data scritta «*13 maggio 20265*» (così nel testo). La n. 7806, che decide l'appello contro quella sentenza, riporta il passo fra virgolette (§ 7.2).

Permanenza dei requisiti, verifica ed esecuzione anticipata

NORME RICHIAMATE

Art. 17, comma 9, d.lgs. n. 36/2023 — *Fasi delle procedure di affidamento*
9. L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 99, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 — *Verifica del possesso dei requisiti*
3. Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

45. I requisiti generali e speciali di partecipazione non devono sussistere soltanto alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ma devono permanere senza soluzione di continuità per tutta la durata della procedura, sino all'aggiudicazione e alla stipula del contratto e anche oltre; la verifica effettuata per un'aggiudicazione poi annullata non è idonea, di per sé sola, a comprovarne la persistenza al momento della nuova aggiudicazione e non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di un autonomo e aggiornato accertamento della loro attuale sussistenza.

> «Del pari non può essere condiviso l'ulteriore argomento difensivo secondo cui la verifica dei requisiti effettuata in occasione della precedente aggiudicazione sarebbe stata sufficiente a sorreggere la nuova aggiudicazione adottata all'esito della rinnovata attività istruttoria. Tale prospettazione non considera che i requisiti generali e speciali di partecipazione non devono sussistere soltanto alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ma devono permanere senza soluzione di continuità per tutta la durata della procedura, sino all'aggiudicazione e alla stipula del contratto e anche oltre. Ne consegue che la verifica dei requisiti effettuata nel 2025 in occasione dell'originaria aggiudicazione, disposta determinazione n. 800 del 9/09/2025 e successivamente annullata in sede giurisdizionale, non era idonea, di per sé sola, a comprovare anche la persistenza degli stessi al momento della nuova aggiudicazione intervenuta nel maggio 2026, e, quindi, non poteva esonerare l'Amministrazione dall'obbligo di procedere ad un autonomo e aggiornato accertamento della loro attuale sussistenza in capo all'operatore economico interessato.» (§ 12.4)

T.A.R. Lazio — Roma, sez. II bis, 19 ottobre 2026, n. 16400 (R.G. 6149/2026; pres. Michelangelo Francavilla, est. Vincenza Caldarola) — testo

46. Il principio di conservazione degli atti e l'art. 99 del d.lgs. n. 36/2023 consentono di evitare inutili duplicazioni documentali e di valorizzare le risultanze istruttorie già acquisite agli atti dell'Amministrazione, ma non esonerano la stazione appaltante dall'obbligo di verificare la perdurante esistenza dei requisiti in capo al soggetto destinato a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Norma richiamata: art. 99, comma 3, d.lgs. n. 36/2023

> «Né in senso contrario possono essere invocati il principio di conservazione degli atti o l'art. 99 del D. Lgs. n. 36/2023. Tali principi consentono di evitare inutili duplicazioni documentali e di valorizzare le risultanze istruttorie già acquisite agli atti dell'Amministrazione, ma non esonerano la stazione appal-

> tante dall'obbligo di verificare la perdurante esistenza dei requisiti in capo al soggetto destinato a contrarre con la Pubblica Amministrazione.» (§ 12.5)

T.A.R. Lazio — Roma, sez. II bis, 19 ottobre 2026, n. 16400 (R.G. 6149/2026; pres. Michelangelo Francavilla, est. Vincenza Caldarola) — testo

47. L'esecuzione anticipata in via d'urgenza del servizio ai sensi dell'art. 17, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023 presuppone la sussistenza di circostanze oggettivamente eccezionali e non imputabili alla stessa Amministrazione.

Norma richiamata: art. 17, comma 9, d.lgs. n. 36/2023

> «Va infatti osservato che, nel caso di specie, l'Amministrazione comunale, con la determinazione impugnata, da un lato ha espressamente subordinato l'efficacia dell'aggiudicazione alla successiva verifica dei requisiti prescritti in capo alla controinteressata, ma dall'altro ha contestualmente disposto l'esecuzione anticipata, in via d'urgenza, del servizio ai sensi dell'art. 17, comma 9, del Codice dei contratti pubblici. La scelta di procedere in via d'urgenza, tuttavia, presuppone la sussistenza di circostanze oggettivamente eccezionali e non imputabili alla stessa Amministrazione; presupposti che difettano nella fattispecie in esame.» (§ 12.2)

T.A.R. Lazio — Roma, sez. II bis, 19 ottobre 2026, n. 16400 (R.G. 6149/2026; pres. Michelangelo Francavilla, est. Vincenza Caldarola) — testo

Nota redazionale. Al punto 12.1 il Collegio dichiara di prescindere dal contrasto giurisprudenziale sull'art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023 (aggiudicazione con efficacia subordinata alla verifica dei requisiti) e non lo risolve.

48. La scadenza di una certificazione durante la gara non può andare a detrimento dell'impresa quando è provato che la certificazione è stata rinnovata alla scadenza e che non vi è stata soluzione di continuità circa il possesso del requisito.

> «Preliminarmente va ricordato il principio di diritto per cui "la scadenza di una certificazione durante la gara costituisce un evento del tutto naturale, trattandosi di documento avente una durata determinata: la scadenza della certificazione in pendenza della procedura di gara non può andare a detrimento dell'impresa quando è provato che la certificazione è stata rinnovata alla scadenza e che non vi è stata soluzione di continuità circa il possesso del requisito. La tesi dell'appellante incidentale, secondo cui l'impresa avrebbe dovuto essere esclusa a causa della scadenza della certificazione di qualità si appalesa del tutto irragionevole e sproporzionata, in quanto ciò che rileva è la titolarità della certificazione che assicura alla stazione appaltante la qualità del servizio assegnato, a prescindere dalle vicende di ordine "burocratico" relative ai tempi necessari per ottenere il suo rinnovo da parte dell'organismo competente. Nel caso di specie, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, la certificazione era valida ed era quindi pienamente efficace in quanto scadente il giorno successivo. Alla sua scadenza la certificazione è stata tempestivamente rinnovata ... Né può ritenersi che la concorrente per non incorrere nell'esclusione avrebbe dovuto produrre anche la richiesta di rinnovo della certificazione, in quanto l'impresa è onerata dall'obbligo di richiedere il rinnovo solo alla scadenza del documento e al momento della presentazione della domanda la certificazione era ancora valida"» (§ 16.1)

T.A.R. Lombardia — Milano, sez. I, 1 ottobre 2026, n. 4405 (R.G. 1577/2026; pres. Marco Buricelli, est. Federico Giuseppe Russo) — testo

Nota redazionale. Il Collegio riporta come «*principio di diritto*» Cons. Stato, sez. III, 3 maggio 2017, n. 2022 e sez. III, 21 ottobre 2022, n. 9020, citate in chiusura del § 16.1, e lo applica al § 16.2.

Idoneità professionale (art. 100, comma 3)

NORME RICHIAMATE

Art. 100, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 — *Requisiti di ordine speciale*
3. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti richiedono l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commis-

sioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto. All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209.

Normattiva, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 2193, cod. civ. — *Efficacia dell'iscrizione*
I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza. L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta. Sono salve le disposizioni particolari della legge.

Normattiva, testo vigente al 29 aprile 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

49. La nozione di pertinenza si riferisce alle attività congruenti o similari all'oggetto dell'appalto, da intendere come compatibilità tra le attività indicate nell'iscrizione alla Camera di Commercio e l'oggetto dell'appalto e non in termini di esatta corrispondenza; in ragione dell'approccio sostanzialistico che deve improntare la valutazione dell'iscrizione camerale è irrilevante l'identificazione delle attività in base al codice ATECO, giacché tale sistema assolve a una funzione prevalentemente statistica.

> «Quanto, poi, alla nozione di pertinenza, questa si riferisce alle attività congruenti o similari all'oggetto dell'appalto; dovendosi intendere come compatibilità tra le attività indicate nell'iscrizione alla Camera di Commercio e l'oggetto dell'appalto e non in termini di esatta corrispondenza. In ragione dell'approccio sostanzialistico che deve improntare la valutazione dell'iscrizione camerale è, peraltro, ritenuta irrilevante l'identificazione delle attività in base al codice ATECO, giacché tale sistema assolve a una funzione prevalentemente statistica.» (§ B)

T.A.R. Sicilia — Catania, sez. IV, 28 ottobre 2026, n. 2818 (R.G. 1914/2026; pres. Giuseppa Leggio, est. Andrea Maisano) — testo

Nota redazionale. Subito prima il Collegio precisa che l'attività «*pertinente*» coincide con quella principale o prevalente, in concreto espletata e documentata dall'iscrizione alla Camera di Commercio.

50. Il possesso del requisito di idoneità professionale non può essere dimostrato aliunde, perché l'art. 2193 c.c. e l'art. 100, comma 3, d.lgs. n. 36/2023, attraverso l'identificazione ontologica dell'idoneità professionale con l'iscrizione nel registro camerale per attività pertinente, ne ancorano la prova in via esclusiva alle relative risultanze.

Norme richiamate: art. 100, comma 3, d.lgs. n. 36/2023; art. 2193, cod. civ.

> «Quanto alla dedotta possibilità di dimostrare il possesso del requisito aliunde, l'argomento urta sia con l'art. 2193 cod. civ. sia, a monte, con l'art. 100, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, che, attraverso l'identificazione ontologica dell'idoneità professionale con l'iscrizione nel registro camerale per attività pertinente, ne àncora la prova in via esclusiva alle relative risultanze.» (§ B.3)

T.A.R. Sicilia — Catania, sez. IV, 28 ottobre 2026, n. 2818 (R.G. 1914/2026; pres. Giuseppa Leggio, est. Andrea Maisano) — testo

Incompatibilità in fase esecutiva e gruppo di lavoro (art. 114, comma 4)

NORME RICHIAMATE

Art. 114, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 — *Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti*
4. Nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Se il direttore dei lavori non può svolgere tali funzioni, la stazione appaltante designa almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti, individuato con le modalità previste dal codice. In tal caso il coordinatore per la sicurezza in fase di ese-

cuzione assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.

Normattiva, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 97, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 — *Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 96, commi 2, 3, 4, 5 e 6, il raggruppamento non è escluso qualora un suo partecipante sia interessato da una causa automatica o non automatica di esclusione o dal venir meno di un requisito di qualificazione, se si sono verificate le condizioni di cui al comma 2 e ha adempiuto ai seguenti oneri:

a) in sede di presentazione dell'offerta:

1) ha comunicato alla stazione appaltante la causa escludente verificatasi prima della presentazione dell'offerta e il venir meno, prima della presentazione dell'offerta, del requisito di qualificazione, nonché il soggetto che ne è interessato;

2) ha comprovato le misure adottate ai sensi del comma 2 o l'impossibilità di adottarle prima di quella data;

b) ha adottato e comunicato le misure di cui al comma 2 prima dell'aggiudicazione, se la causa escludente si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta o il requisito di qualificazione è venuto meno successivamente alla presentazione dell'offerta.

Normattiva, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 97, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 — *Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti*

2. Fermo restando l'articolo 96, se un partecipante al raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 o non è in possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 100, il raggruppamento può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento non è escluso dalla procedura d'appalto. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico è escluso con decisione motivata.

Normattiva, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

51. Non può ritenersi che la *lex specialis* di gara sia eterointegrata, quanto ai requisiti di partecipazione, dall'art. 114, comma 4, del Codice che, essendo riferito alla fase esecutiva degli appalti di lavori da parte delle stazioni appaltanti qualificate, al più può configurare, quanto agli appalti di servizi di architettura e ingegneria, una causa di incompatibilità da accertarsi in fase esecutiva.

Norma richiamata: art. 114, comma 4, d.lgs. n. 36/2023

> «né può ritenersi che la lex specialis di gara sia eterointegrata, quanto ai requisiti di partecipazione, dall'art. 114, comma 4 del Codice che, essendo riferita alla fase esecutiva degli appalti dei lavori da parte della stazioni appaltanti qualificate, al più può potare a configurare, quanto agli appalti per i servizi di architettura e ingegneria, secondo quanto innanzi precisato, una causa di incompatibilità da accertarsi in fase esecutiva.» (§ 24)

Cons. Stato, sez. V, 21 settembre 2026, n. 6984 (R.G. 1198/2026 e 1422/2026 (riuniti); pres. Paolo Giovanni Nicolò Lotti, est. Diana Caminiti) — testo

Nota redazionale. Il Collegio dà atto della novità della questione e dell'assenza di un orientamento giurisprudenziale in tal senso (§ 22.5). Richiama in senso conforme T.a.r. Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 13 maggio 2026, n. 328 (§§ 22.2 e 22.7). Sul contenuto della norma v. i principi nn. 43 e 44. Nel caso deciso la legge di gara non richiamava l'art. 114, comma 4; ammetteva inoltre, sia pure genericamente, la coincidenza in un solo soggetto di più figure professionali (§§ 22.8, 22.8.1 e 24).

Nella stessa sentenza, la lettura opposta (non accolta).

> «Nell'ipotesi in cui si ritenesse che detta norma - pur se riferita in positivo all'ipotesi inversa di appalti di importo inferiore a 1 milione di euro "e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze" - vada letta a contrario anche nel senso di divieto di cumulo delle funzioni di direttore dei lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per gli appalti di importo superiore, integrando pertanto un requisito di partecipazione, dovrebbe ritenersi, come avvenuto ad opera del primo giudice, che detto disposto vada ad eterointegrare la lex specialis di gara» (§ 22.4)

52. Quando viene in rilievo una causa di incompatibilità da verificare in fase esecutiva, salvo che altrimenti stabilisca la *lex specialis* di gara, si applica l'art. 97 del d.lgs. n. 36 del 2023, senza l'onere di comunicazione dell'operatore economico prescritto da tale norma, perché non viene in rilievo una causa di esclusione; la verifica dei presupposti, lavori complessi e caratterizzati dal rischio di interferenze, è rimessa alla valutazione della stazione appaltante.

Norma richiamata: art. 97, comma 1, d.lgs. n. 36/2023

> «venendo in rilievo una causa di incompatibilità da verificare in fase esecutiva, salvo che altrimenti stabilisca la lex specialis di gara, deve trovare applicazione il disposto dell'art. 97 del d.lgs. 36/2023, senza che peraltro possa ricorrere l'onere di comunicazione in capo all'operatore economico prescritto da tale normativa, non venendo in rilievo una causa di esclusione, ma, come precisato, al più un'ipotesi di incompatibilità, in ordine alla quale la verifica dei presupposti – lavori complessi e caratterizzati dal rischio di interferenze - deve intendersi rimessa alla valutazione della stazione appaltante.» (§ 23.2.1)

Cons. Stato, sez. V, 21 settembre 2026, n. 6984 (R.G. 1198/2026 e 1422/2026 (riuniti); pres. Paolo Giovanni Nicolò Lotti, est. Diana Caminiti) — testo

53. Il professionista indicato per un ruolo nel gruppo di lavoro è pienamente sostituibile, ai sensi dell'art. 97 del Codice, con altro in possesso della prescritta abilitazione *ex lege*, specie laddove questi faccia già parte del gruppo di lavoro, con l'indicazione anche del possesso della relativa abilitazione.

Norma richiamata: art. 97, comma 2, d.lgs. n. 36/2023

> «la piena sostituibilità del professionista indicato, ai sensi dell'art. 97 del Codice, con altro in possesso della prescritta abilitazione ex lege, specie laddove, come nell'ipotesi de qua, facente già parte del gruppo di lavoro, con l'indicazione anche del possesso della relativa abilitazione» (§ 24.1)

Cons. Stato, sez. V, 21 settembre 2026, n. 6984 (R.G. 1198/2026 e 1422/2026 (riuniti); pres. Paolo Giovanni Nicolò Lotti, est. Diana Caminiti) — testo

Nota redazionale. Il Collegio trae la sostituibilità dal rilievo che l'art. 114, comma 4, configura per questi appalti una causa di incompatibilità da accertarsi in fase esecutiva (§§ 24 e 24.1). Il § 23.3 applica per analogia Cons. Stato, sez. V, 25 febbraio 2025, n. 1631, sulla sostituzione di un professionista del gruppo di lavoro con altro munito degli stessi requisiti; lo stesso § 24.1 ritiene irrilevante la mancata attivazione del soccorso istruttorio prima dell'aggiudicazione.

54. Ove non risulti diversamente dalla *lex specialis* di gara, il possesso dei requisiti di partecipazione va riscontrato in relazione al gruppo di lavoro nel suo complesso.

> «dovendo tra l'altro il possesso dei requisiti di partecipazione – nell'ipotesi di specie relativamente al possesso dell'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. n. 81/2008 - essere riscontrata in relazione al gruppo di lavoro nel suo complesso, ove non risulti diversamente dalla lex specialis di gara» (§ 24.3)

Cons. Stato, sez. V, 21 settembre 2026, n. 6984 (R.G. 1198/2026 e 1422/2026 (riuniti); pres. Paolo Giovanni Nicolò Lotti, est. Diana Caminiti) — testo

Nota redazionale. Il Collegio formula la regola per i requisiti di partecipazione e indica, tra trattini, che nel caso deciso il requisito è l'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. n. 81/2008; richiama in senso analogo Cons. Stato, sez. V, 8 maggio 2026, n. 3605 (§ 24.3). Il § 24.3.1 aggiunge che l'indicazione nominativa del coordinatore prescritta dall'art. 7.3.2 del disciplinare è funzionale alla verifica dell'abilitazione e non è ostativa alla sostituzione.

6.3 Soccorso istruttorio, chiarimenti e immodificabilità dell'offerta

IL QUADRO

Quanto ai chiarimenti sull'offerta, la Prefettura di Enna aveva escluso un'associazione dall'accordo quadro per i servizi di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale in centri fino a cinquanta posti. L'associazione aveva riferito il monte ore minimo del personale alla capienza complessiva dei propri centri e, rispondendo ai

chiarimenti, si era impegnata a garantire la dotazione minima per ciascun centro. Il TAR Sicilia, Catania, ha ritenuto la risposta una modifica dell'offerta; ha in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto il ricorso (n. 2505).

Iblea Acque aveva aggiudicato il servizio di campionamento e analisi delle acque destinate al consumo umano nell'Ambito territoriale di Ragusa a un concorrente che in soccorso istruttorio aveva reso una dichiarazione di subappalto necessario diversa da quella originaria. Su ricorso della seconda classificata il TAR Sicilia, Catania, ha annullato l'aggiudicazione, ha dichiarato inefficace il contratto e ha disposto il subentro della ricorrente (n. 2555).

Nella gara dell'ASP di Messina per la fornitura in service di reagenti per la diagnostica delle emergenze sindromiche, le strisce offerte dall'aggiudicataria non bastavano per il numero minimo annuo di test, perché una parte va destinata ai controlli; l'ASP aveva respinto l'istanza di autotutela della seconda classificata. Il TAR Sicilia, Catania, ha accolto il ricorso: l'integrazione dei quantitativi avrebbe modificato l'offerta tecnica ed economica e i reagenti di estrazione offerti non erano pronti all'uso (n. 2668).

Nella fornitura di olio d'oliva di Milano Ristorazione il TAR Lombardia, Milano, ha respinto i ricorsi della seconda classificata contro il soccorso istruttorio concesso al raggruppamento aggiudicatario per la domanda di partecipazione priva del lotto e del CIG e contro i chiarimenti chiesti sui mezzi di consegna offerti. Ha ritenuto invece legittimo negare il punteggio alla ricorrente per una certificazione in lingua inglese senza traduzione giurata, perché la carenza riguardava l'offerta tecnica (nn. 4459 e 4460).

Quanto al soccorso istruttorio, Consip aveva escluso dall'appalto specifico per la fornitura di sistemi di intelligenza artificiale a Sogei la concorrente collocata provvisoriamente al primo posto, che nell'offerta economica aveva indicato per lo storage soltanto il software e non l'hardware; il TAR Lazio, Roma, ha respinto il ricorso (n. 16626).

Il Comando territoriale dell'Esercito aveva aggiudicato con procedura negoziata la concessione del multiservizi dello stabilimento balneare di Castel Fusano, dopo aver attivato il soccorso istruttorio per la dichiarazione sulla riduzione della garanzia provvisoria e per i documenti di comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale dell'aggiudicataria; il TAR Lazio, Roma, ha respinto il ricorso dell'altra concorrente (n. 16521).

La Direzione regionale Musei della Campania aveva messo a gara la concessione dei lavori di restauro dell'edificio «Ex Casa del custode e Serre» nel parco della Villa Floridiana di Napoli e della sua successiva gestione; aveva attivato il soccorso istruttorio per la domanda di partecipazione del consorzio poi aggiudicatario, non trasmessa nel termine. Il TAR Campania ha respinto il ricorso di un concorrente e la Sezione V l'appello (n. 7905).

La Provincia di Barletta-Andria-Trani aveva escluso un concorrente dalla gara per i lavori di completamento della viabilità di servizio della S.P. 2, dopo il soccorso istruttorio, per il mancato versamento dell'imposta di bollo; il TAR Puglia ha respinto il ricorso e la Sezione V ha accolto l'appello e annullato l'esclusione (n. 7828).

Nell'accordo quadro di Anas per la manutenzione degli impianti tecnologici, lotto 7 (Lazio), il TAR Lazio aveva accolto il ricorso della seconda classificata e annullato l'aggiudicazione: era stato valorizzato un intervento documentato con un certificato di regolare esecuzione riferito a lavori diversi. La Sezione V ha respinto l'appello dell'aggiudicataria (n. 7856).

ARES Sardegna aveva bandito la fornitura di filtri per soluzioni, raccordi, rampe, rubinetti e drenaggi destinata alle aziende sanitarie della Regione. L'art. 16.4 del disciplinare chiedeva la campionatura entro il termine delle offerte, a pena di esclusione; l'art. 15.2 attribuiva in base alla campionatura fino a 25 punti per la qualità dei materiali. La concorrente che aveva consegnato i campioni il 18 aprile 2025, due giorni dopo la scadenza, era stata esclusa dai sei lotti cui partecipava; il TAR Sardegna ha respinto il suo ricorso e la Sezione III l'appello (n. 7073).

Da queste vicende nascono tre questioni: dove passa il confine fra chiarimento e modifica dell'offerta e quando l'errore è materiale (principi nn. 55-61); che cosa si può sanare con il soccorso istruttorio e che cosa resta fuori (nn. 62-76); se la campionatura tardiva possa essere recuperata (nn. 77 e 78).

Non emergono contrasti tra orientamenti.

Chiarimenti sull'offerta e divieto di modifica

NORME RICHIAMATE

Art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 — *Soccorso istruttorio*
3. La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.
Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 101, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 — *Soccorso istruttorio*
4. Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.
Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

55. L'art. 101, comma 3, del d.lgs. n. 36 del 2023 consente alla stazione appaltante di richiedere chiarimenti sul contenuto dell'offerta tecnica, dell'offerta economica e dei relativi allegati, ma vieta che attraverso tali chiarimenti sia modificata la proposta negoziale presentata entro il termine di partecipazione: il chiarimento è ammissibile quando serve a rendere esplicito un contenuto già desumibile dall'offerta o a risolvere un'ambiguità senza introdurre nuove prestazioni, quantità o condizioni, e non può essere utilizzato per formulare *ex post* un'offerta diversa.

Norma richiamata: art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023

> «essendo noto che l'art. 101, comma 3, del decreto legislativo n. 36/2023 consente alla stazione appaltante di richiedere chiarimenti sul contenuto dell'offerta tecnica, dell'offerta economica e dei relativi allegati, ma vieta che attraverso tali chiarimenti sia modificata la proposta negoziale presentata entro il termine di partecipazione. Il chiarimento, in buona sostanza, è ammissibile quando serve a rendere esplicito un contenuto già desumibile dall'offerta o a risolvere un'ambiguità senza introdurre nuove prestazioni, quantità o condizioni, mente non può essere utilizzato per formulare ex post un'offerta diversa.» (capoverso «Ciò precisato, la questione centrale consiste nello stabilire», sentenza senza paragrafi numerati)

T.A.R. Sicilia — Catania, sez. II, 15 settembre 2026, n. 2505 (R.G. 1565/2026; pres. Daniele Burzichelli, est. Daniele Burzichelli) — testo

Nota redazionale. Per il Collegio «*la questione centrale consiste nello stabilire*» se i chiarimenti resi dalla ricorrente abbiano soltanto esplicitato il contenuto dell'offerta tecnica originaria oppure ne abbiano determinato una sostanziale modificazione. Nel caso deciso accerta la modificazione: v. l'Applicazione che segue il principio n. 59.

56. La richiesta di chiarimenti prevista dall'art. 101, comma 3, ha natura istruttoria: non anticipa l'esito della valutazione e non impedisce alla stazione appaltante di rilevare, dopo avere esaminato la risposta, che il chiarimento proposto comporta una modifica non consentita; in ogni caso, se l'Amministrazione erra nel richiedere chiarimenti a fronte di un'offerta che debba immediatamente essere esclusa, l'errore compiuto non impone di disporre l'ammissione dell'offerta non regolare.

Norma richiamata: art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023

> «La richiesta prevista dall'art. 101, comma 3, ha natura istruttoria e serve proprio a consentire alla commissione di stabilire se un'apparente incongruenza possa essere spiegata senza modificare l'offerta. L'adozione della richiesta non anticipa l'esito della valutazione e non impedisce alla stazione appaltante di rilevare, dopo avere esaminato la risposta, che il chiarimento proposto comporta una modifica non consentita. In ogni caso, se l'Amministrazione erra nel richiedere chiarimenti a fronte di un'offerta che

> debba immediatamente essere esclusa, l'errore compiuto non impone certo alla stazione appaltante di disporre l'ammissione dell'offerta non regolare.» (capoverso «Neppure il Collegio condivide l'argomento», sentenza senza paragrafi numerati)

T.A.R. Sicilia — Catania, sez. II, 15 settembre 2026, n. 2505 (R.G. 1565/2026; pres. Daniele Burzichelli, est. Daniele Burzichelli) — testo

Nota redazionale. Il Collegio respinge l'argomento secondo cui la richiesta di chiarimenti dimostrerebbe che la commissione aveva già qualificato la questione come ambiguità sanabile.

57. È inammissibile l'impugnazione della richiesta di chiarimenti, che non possiede autonoma efficacia lesiva: la lesione deriva esclusivamente dall'interpretazione della risposta successivamente accolta dalla commissione e dal conseguente provvedimento di esclusione.

> «E' altresì inammissibile l'impugnazione della richiesta di chiarimenti n. 34184 dell'1 luglio 2026, la quale non possiede autonoma efficacia lesiva (la lesione deriva esclusivamente dall'interpretazione della risposta successivamente accolta dalla commissione e dal conseguente provvedimento di esclusione)» (capoverso «E' altresì inammissibile l'impugnazione della richiesta di chiarimenti», sentenza senza paragrafi numerati)

T.A.R. Sicilia — Catania, sez. II, 15 settembre 2026, n. 2505 (R.G. 1565/2026; pres. Daniele Burzichelli, est. Daniele Burzichelli) — testo

Nota redazionale. Nel caso la richiesta di chiarimenti impugnata era la n. 34184 del 1° luglio 2026.

58. Una dichiarazione generale di conformità non prevale sui dati quantitativi specificamente inseriti dal concorrente nella tabella dell'offerta tecnica: la dichiarazione generale esprime l'intenzione astratta di adempiere alle prescrizioni della gara, mentre i valori numerici definiscono concretamente la quantità delle prestazioni offerte e costituiscono il parametro sul quale la commissione deve verificare la conformità dell'offerta e attribuire il punteggio.

> «una dichiarazione generale di conformità non prevale sui dati quantitativi specificamente inseriti dal concorrente nella tabella dell'offerta tecnica. Ciò in quanto la dichiarazione generale esprime l'intenzione astratta di adempiere alle prescrizioni della gara, mentre i valori numerici definiscono concretamente la quantità delle prestazioni offerte e costituiscono il parametro sul quale la commissione deve verificare la conformità dell'offerta e attribuire il punteggio.» (capoverso «Ad avviso del Collegio, inoltre, non può attribuirsi valore decisivo», sentenza senza paragrafi numerati)

T.A.R. Sicilia — Catania, sez. II, 15 settembre 2026, n. 2505 (R.G. 1565/2026; pres. Daniele Burzichelli, est. Daniele Burzichelli) — testo

Nota redazionale. Il Collegio aggiunge, nello stesso capoverso, che ammettere il contrario renderebbe non impegnativi i valori quantitativi e consentirebbe al concorrente di scegliere, dopo la scadenza del termine, quale indicazione mantenere ferma.

59. La rettifica di un errore materiale è consentita solo quando l'errore è evidente e la correzione possa ricavarsi dalla stessa offerta mediante un'operazione necessitata.

> «La rettifica di un errore materiale è consentita solo quando l'errore è evidente e la correzione possa ricavarsi dalla stessa offerta mediante un'operazione necessitata» (capoverso «Deve anche osservarsi che con la risposta del 6 luglio 2026», sentenza senza paragrafi numerati)

T.A.R. Sicilia — Catania, sez. II, 15 settembre 2026, n. 2505 (R.G. 1565/2026; pres. Daniele Burzichelli, est. Daniele Burzichelli) — testo

In senso parzialmente conforme

> «Né la distonia tra le due dichiarazioni può ragionevolmente qualificarsi come errore materiale, tale essendo solo quello che può essere percepito e rilevato immediatamente ictu oculi dal contesto stesso dell'atto, senza bisogno di complesse indagini ricostruttive della volontà.» (§ B.3)

T.A.R. Sicilia — Catania, sez. IV, 22 settembre 2026, n. 2555 (R.G. 1051/2026; pres. Giuseppa Leggio, est. Andrea Maisano) — testo

Nota redazionale. Nella n. 2505 il Collegio esclude l'errore materiale perché dall'offerta originaria non emergeva univocamente che il concorrente intendesse indicare il monte ore minimo per ogni centro, maggiorato di tre ore, e la determinazione del monte ore richiedeva la conoscenza del numero, della capienza e della distribuzione delle singole strutture. Nella n. 2555 lo esclude perché dalla lettura dei singoli documenti e dalla loro comparazione non risultava palese la volontà del concorrente di riferire il subappalto all'uno o all'altro catalogo di parametri.

APPLICAZIONE

Risposta ai chiarimenti che muta il monte ore di personale offerto: modifica dell'offerta e non errore materiale

La Prefettura di Enna aveva messo a gara un accordo quadro per i servizi di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale in centri collettivi. L'associazione concorrente aveva indicato nell'offerta tecnica le ore di personale. Interpellata sul calcolo, aveva risposto che avrebbe garantito per ciascun centro la dotazione minima dell'allegato A, con tre ore settimanali in più per ciascuna figura professionale; la commissione l'aveva esclusa. Il Collegio ritiene che la risposta abbia modificato un elemento dell'offerta. Il dato complessivo di 233 posti indicava la capacità ricettiva dell'operatore e non trasformava le strutture in un unico centro, sicché la dotazione minima andava assicurata in ciascuna di esse; dall'offerta originaria non si ricavava che il concorrente avesse inteso offrirla.

> «Deve anche osservarsi che con la risposta del 6 luglio 2026 la ricorrente non si è limitata a spiegare la formula matematica utilizzata per trasformare le ore settimanali in ore mensili, ma ha affermato che avrebbe garantito, per ciascun centro, la dotazione minima prevista dall'allegato A e che avrebbe aggiunto, per ciascuna delle tre figure professionali, ulteriori tre ore settimanali. Tale risposta ha quindi modificato uno degli elementi dell'offerta tecnica sottoposti a valutazione, non potendosi invocare l'errore materiale, in quanto dall'offerta originaria non emergeva univocamente che la ricorrente intendesse indicare il monte ore minimo per ogni singolo centro, maggiorato di tre ore.» (capoverso «Deve anche osservarsi che con la risposta del 6 luglio 2026», sentenza senza paragrafi numerati)

T.A.R. Sicilia — Catania, sez. II, 15 settembre 2026, n. 2505 (R.G. 1565/2026; pres. Daniele Burzichelli, est. Daniele Burzichelli) — testo

60. L'errore nella formulazione dell'offerta economica è «materiale» se sussistono elementi univoci per ricondurlo a un vizio di trascrizione o di compilazione inequivocabilmente e immediatamente rilevabile come tale attraverso l'analisi del solo documento che lo contiene e non di elementi esterni o collaterali; se la ricostruzione della volontà negoziale richiede una considerazione sistematica dei diversi atti di gara, essa trascende in una ricostruzione di tipo logico-deduttivo che non pare più coerente con i canoni della «immediata evidenza» e della «pura materialità» dell'errore emendabile.

Norma richiamata: art. 101, comma 4, d.lgs. n. 36/2023

> «Costituisce ius receptum che «L'errore nella formulazione dell'offerta economica è "materiale" se sussistono elementi univoci per ricondurlo ad un vizio di trascrizione o di compilazione inequivocabilmente e immediatamente rilevabile come tale, attraverso un'analisi che deve concernere il solo documento recante l'errore e non anche elementi ad esso esterni o collaterali; se, viceversa, l'esegesi ricostruttiva della volontà negoziale si estende ad una considerazione sistematica degli elementi contenutistici dei diversi atti di gara, essa trascende in una ricostruzione di tipo logico-deduttivo che non pare più coerente con i canoni della 'immediata evidenza' e della 'pura materialità' dell'errore emendabile» (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, [...] 22 maggio 2025, n. 4407; Cons. Stato, sez. III, 16 aprile 2024, n. 3464; T.A.R. Veneto, sez. III, 4 marzo 2026, n. 522).» (§ 11.3)

T.A.R. Sicilia — Catania, sez. III, 6 ottobre 2026, n. 2668 (R.G. 1049/2026; pres. Aurora Lento, est. Francesco Fichera) — testo

Nota redazionale. Il Collegio riporta il principio come *ius receptum*, fra virgolette, rinviando a Cons. Stato, sez. V, 22 maggio 2025, n. 4407; sez. III, 16 aprile 2024, n. 3464; T.A.R. Veneto, sez. III, 4 marzo 2026, n. 522. Nel caso deciso esclude che si tratti di errore materiale: l'offerta non rispetta requisiti minimi previsti a pena di «*inammissibilità*».

61. Sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica si possono chiedere solo chiarimenti, che riguardano aspetti controversi ma già presenti nell'offerta e non possono modificarne il contenuto; la clausola del disciplinare che consente alla stazione appaltante di invitare i concorrenti a fornire chiarimenti va interpretata nel senso di escludere interventi che provochino modifiche sostanziali delle offerte tecniche o economiche.

Norma richiamata: art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023

> «In conseguenza di ciò, la previsione di cui all'art. 13 del Disciplinare di gara, secondo la quale "al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101 del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati" (all. 2 di Milano Ristorazione, pag. 13), non può che essere interpretata nel senso di escludere interventi che possano provocare modifiche di natura sostanziale delle offerte tecniche o economiche, potendo ammettersi soltanto la richiesta di chiarimenti su aspetti controversi ma comunque già presenti nell'offerta. Analogamente non può applicarsi nella fattispecie de qua il soccorso istruttorio disciplinato dall'art. 101, comma 3, del D. Lgs. n. 36 del 2023, poiché sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica si possono chiedere solo chiarimenti che comunque non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.» (§ 3.1)

T.A.R. Lombardia — Milano, sez. II, 6 ottobre 2026, n. 4459 (R.G. 838/2026; pres. Gabriele Nunziata, est. Antonio De Vita) — testo

In senso analogo

> «In conseguenza di ciò, la previsione di cui all'art. 13 del Disciplinare di gara, secondo la quale "al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101 del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati" (all. 2 di Milano Ristorazione, pag. 13), non può che essere interpretata nel senso di escludere interventi che possano provocare modifiche di natura sostanziale delle offerte tecniche o economiche, potendo ammettersi soltanto la richiesta di chiarimenti su aspetti controversi ma comunque già presenti nell'offerta. Analogamente non può applicarsi nella fattispecie de qua il soccorso istruttorio disciplinato dall'art. 101, comma 3, del D. Lgs. n. 36 del 2023, poiché sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica si possono chiedere solo chiarimenti che comunque non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.» (§ 3.1)

T.A.R. Lombardia — Milano, sez. II, 6 ottobre 2026, n. 4460 (R.G. 837/2026; pres. Gabriele Nunziata, est. Antonio De Vita) — testo

Nota redazionale. Il Collegio parla qui di «*soccorso istruttorio disciplinato dall'art. 101, comma 3*». Nel § 2.1 riporta fra virgolette Cons. Stato, sez. IV, 28 novembre 2025, n. 9388; richiama inoltre Cons. Stato, sez. V, 26 novembre 2025, n. 9313; sez. III, 30 ottobre 2025, n. 8436; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 9 dicembre 2025, n. 4016. Per la n. 9388 l'art. 101 «*ha specificamente disciplinato anche la figura del soccorso procedimentale*», distinguendola dal soccorso istruttorio classico. Nel passo la denominazione è quella usata dal Collegio.

Soccorso istruttorio e dichiarazioni del concorrente

NORME RICHIAMATE

Art. 1, d.lgs. n. 36/2023 — *Principio del risultato*

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.
2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità.
3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon anda-

mento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea.
4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per:
a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.

Normattiva, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 99, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 — *Verifica del possesso dei requisiti*
3. Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

Normattiva, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 101, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023 — *Soccorso istruttorio*
1. Salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per: (omissis) b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

Normattiva, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 101, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 36/2023 — *Soccorso istruttorio*
1. Salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per: (omissis) a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;

Normattiva, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 101, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 — *Soccorso istruttorio*
1. Salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per: a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte; b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

Normattiva, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 — *Soccorso istruttorio*
3. La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla sta-

zione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 106, comma 8, d.lgs. n. 36/2023 — *Garanzie per la partecipazione alla procedura*
8. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo, secondo e terzo periodo, quando l'operatore economico possegga uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209.

Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 19, d.P.R. n. 642/1972 — ((*Obblighi degli arbitri, dei funzionari e dei pubblici ufficiali*))
((Salvo quanto disposto dai successivi articoli 20 e 21, i giudici, i funzionari e i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo, i pubblici ufficiali, i cancellieri e segretari, nonché gli arbitri non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e registri non in regola con le disposizioni del presente decreto. Tuttavia gli atti, i documenti e i registri o la copia degli stessi devono essere inviati a cura dell'ufficio che li ha ricevuti e, per l'autorità giudiziaria, a cura del cancelliere o segretario, per la loro regolarizzazione ai sensi dell'art. 31, al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla data di ricevimento ovvero dalla data del deposito o della pubblicazione del provvedimento giurisdizionale o del lodo)).

Normativa, testo in vigore dal 1° gennaio 1983, letto il 10 novembre 2026; le doppie parentesi sono di Normativa e segnalano testo modificato.

62. Il richiamo nel DGUE rettificato a una tassonomia diversa da quella evocata nella dichiarazione originaria, da cui conseguono una diversa perimetrazione dell'oggetto del subappalto e una diversa modulazione del requisito d'idoneità professionale, configura la dichiarazione resa in sede di soccorso istruttorio come sostitutiva e non meramente rettificativa, e perciò atta a modificare in radice la dichiarazione formulata al momento della presentazione della domanda di partecipazione, al fine di colmare il requisito mancante e con l'esito di un'indebita alterazione dell'offerta iniziale.

> «Il richiamo nel DGUE rettificato a una tassonomia diversa da quella evocata nella dichiarazione originaria, da cui conseguono una diversa perimetrazione dell'oggetto del subappalto e, dunque, anche una diversa modulazione del requisito d'idoneità professionale, configura, piuttosto, la dichiarazione resa in sede di soccorso istruttorio dall'aggiudicataria come sostitutiva (e non meramente rettificativa) e, perciò, atta a modificare in radice la dichiarazione da questa formulata al momento [...] della presentazione della domanda di partecipazione e ciò proprio al fine di colmare il requisito mancante e con l'esito di un'indebita alterazione dell'offerta iniziale.» (§ B.3)

T.A.R. Sicilia — Catania, sez. IV, 22 settembre 2026, n. 2555 (R.G. 1051/2026; pres. Giuseppa Leggio, est. Andrea Maisano) — testo

Nota redazionale. Il rilievo poggia sul fatto che le denominazioni «*gruppo A*» e «*gruppo B*» figurano nell'Allegato II e non nell'Allegato III del d.lgs. n. 18/2023 e che i due cataloghi di parametri non coincidono. Al § B.2.1 il Collegio afferma che il subappalto necessario si applica anche ai servizi: dichiara di non seguire l'indirizzo, richiamato dalla ri-

corrente, di Cons. Stato, sez. V, 28 gennaio 2026, n. 729, che lo limita ai lavori, e di dare continuità a quello di Cons. Stato, sez. V, 4 giugno 2020, n. 3504.

APPLICAZIONE

Dichiarazione di subappalto necessario resa nel DGUE rettificato: il vizio non è temperabile neppure alla stregua del secondo indirizzo

Iblea Acque, la società in house dell'ambito di Ragusa, aveva bandito una procedura negoziata per il campionamento e le analisi delle acque destinate al consumo umano. L'aggiudicataria aveva dichiarato di voler subappaltare alcune prove, fra cui quelle sui parametri del gruppo B dell'Allegato II del d.lgs. n. 18/2023, senza esprimere la volontà di ricorrere al subappalto a fini di qualificazione; in soccorso istruttorio aveva integrato il DGUE richiamando i parametri del gruppo B dell'Allegato III, con un diverso oggetto del subappalto e un diverso requisito di idoneità professionale. Il TAR riporta i due indirizzi sul soccorso istruttorio per la dichiarazione di subappalto necessario. Il primo, rigoristico, lo esclude; il secondo, sostanzialistico, lo ammette per chiarire una formula ambigua. Il Collegio non sceglie fra i due: le dichiarazioni dell'aggiudicataria erano contraddittorie e cercavano di colmare una carenza della dichiarazione originaria, sicché il vizio non si sana neppure con il secondo. Il ricorso è accolto (§ B.3).

> «Le stesse evidenze istruttorie, d'altronde, danno prova della lamentata contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalla parte controinteressata nelle successive fasi di gara, tale da trasmodare dalla semplice rettifica di un'ambiguità lessicale originaria, per dare forma piuttosto, come denunciato dalla ricorrente, a un tentativo di colmare una carenza nella dichiarazione originaria. Con la conseguenza che il vizio non risulta temperabile, in specie, neppure alla stregua del secondo indirizzo giurisprudenziale riportato.» (§ B.3)

T.A.R. Sicilia — Catania, sez. IV, 22 settembre 2026, n. 2555 (R.G. 1051/2026; pres. Giuseppa Leggio, est. Andrea Maisano) — testo

63. Il soccorso istruttorio sull'offerta tecnica ed economica serve a risolvere dubbi riguardanti gli elementi essenziali dell'offerta e a consentirne l'esatta interpretazione superandone le ambiguità, non ad acquisire chiarimenti dotati di carattere integrativo dell'offerta; anche nella sua variante processuale mira ad attestare circostanze preesistenti o a supplire a carenze di natura formale o a inesattezze documentali.

Norma richiamata: art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023

> «Per consolidato orientamento pretorio il soccorso istruttorio "...risulta funzionale a risolvere dubbi riguardanti gli elementi essenziali dell'offerta tecnica ed economica, e quindi a consentire l'esatta interpretazione superandone le eventuali ambiguità, ma non anche ad acquisire chiarimenti dotati di carattere integrativo dell'offerta medesima" (cfr. Cons. Stato, sez. III, 13 febbraio 2026, n. 1170, che cita, a sua volta, Cons. Stato, sez. V, 26 novembre 2025, n. 9316). Tale istituto, anche nella sua variante "processuale", la quale risulta ammissibile entro i medesimi termini della sua versione procedimentale, "mira ad attestare l'esistenza di circostanze preesistenti", ovvero a "supplire a carenze di natura formale..." (Cons. Stato, sez. V, 5 aprile 2019, n. 2242) o a "inesattezze documentali frutto di meri errori ovvero di imprecisioni imputabili alla formulazione degli atti di gara" (Cons. Stato, Sez. V, 27 marzo 2020 n. 2146), in modo da evitare di pregiudicare l'operatore "impreciso" ma "affidabile".» (§ 11.3)

T.A.R. Sicilia — Catania, sez. III, 6 ottobre 2026, n. 2668 (R.G. 1049/2026; pres. Aurora Lento, est. Francesco Fichera) — testo

In senso analogo

> «Né è attivabile l'attivazione del soccorso istruttorio o della richiesta di chiarimenti di cui all'art. 101, comma 3, del Codice, posto che si risolverebbe in un'inammissibile integrazione postuma dell'offerta, in aperta violazione della par condicio tra i concorrenti. Il soccorso istruttorio, infatti, non può mai essere utilizzato per sopperire alla mancanza di documenti che formano l'essenza stessa dell'offerta economica e tecnica così come individuata nella lex specialis, pena lo stravolgimento della procedura competitiva.» (§ 9)

T.A.R. Sicilia — Catania, sez. I, 2 ottobre 2026, n. 2602 (R.G. 1040/2026; pres. Pancrazio Maria Savasta, est. Pancrazio Maria Savasta) — testo

Nota redazionale. Il Collegio riferisce un orientamento consolidato e riporta fra virgolette Cons. Stato, sez. III, 13 febbraio 2026, n. 1170, che cita Cons. Stato, sez. V, 26 novembre 2025, n. 9316; cita poi Cons. Stato, sez. V, 5 aprile 2019, n. 2242; sez. V, 27 marzo 2020, n. 2146. Nel caso la stazione appaltante aveva ammesso l'integrazione dei quantitativi di «*strisce*» necessari a eseguire i test minimi; per il Collegio è una modifica dell'offerta tecnica, che si riflette sull'offerta economica (§ 11.3).

64. L'istituto del soccorso istruttorio, disciplinato dall'art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, può essere utilizzato anche per sanare carenze legate alla produzione della documentazione di gara o per sopperire alla sua mancata presentazione, ove non sussistano incertezze sulla loro portata, trattandosi di elementi che attengono alla dimostrazione del possesso dei requisiti e non all'offerta in senso stretto.

Norma richiamata: art. 101, comma 1, d.lgs. n. 36/2023

> «Di conseguenza, l'istituto del soccorso istruttorio, disciplinato dall'art. 101 del D. Lgs. n. 36 del 2023, può essere certamente utilizzato anche per sanare carenze legate alla produzione della documentazione di gara o addirittura per sopperire alla sua mancata presentazione, ove non sussistano incertezze sulla loro portata, trattandosi di elementi che attengono alla dimostrazione del possesso dei requisiti e non all'offerta in senso stretto (cfr., relativamente alla emendabilità della mancata produzione del D.G.U.E., Consiglio di Stato, V, 23 febbraio 2026, n. 1438; V, 4 agosto 2026, n. 6318; anche, T.A.R. Lombardia, Milano, II, 7 luglio 2026, n. 3584; T.A.R. Campania, Napoli, I, 7 maggio 2026, n. 2926).» (§ 2.1)

T.A.R. Lombardia — Milano, sez. II, 6 ottobre 2026, n. 4459 (R.G. 838/2026; pres. Gabriele Nunziata, est. Antonio De Vita) — testo

In senso analogo

> «Di conseguenza, l'istituto del soccorso istruttorio, disciplinato dall'art. 101 del D. Lgs. n. 36 del 2023, può essere certamente utilizzato anche per sanare carenze legate alla produzione della documentazione di gara o addirittura per sopperire alla sua mancata presentazione, ove non sussistano incertezze sulla loro portata, trattandosi di elementi che attengono alla dimostrazione del possesso dei requisiti e non all'offerta in senso stretto (cfr., relativamente alla emendabilità della mancata produzione del D.G.U.E., Consiglio di Stato, V, 23 febbraio 2026, n. 1438; V, 4 agosto 2026, n. 6318; anche, T.A.R. Lombardia, Milano, II, 7 luglio 2026, n. 3584; T.A.R. Campania, Napoli, I, 7 maggio 2026, n. 2926).» (§ 2.1)

T.A.R. Lombardia — Milano, sez. II, 6 ottobre 2026, n. 4460 (R.G. 837/2026; pres. Gabriele Nunziata, est. Antonio De Vita) — testo

Nota redazionale. Nel caso il R.T.I. aggiudicatario aveva presentato un'unica domanda di partecipazione per entrambi i lotti (la ricorrente lamentava l'omessa indicazione del lotto e del C.I.G.); il Collegio ritiene l'attivazione del soccorso istruttorio non solo legittima ma doverosa (§ 2.1, capoversi precedenti, non compresi nel passo). Il passo richiama come ipotesi di mancata produzione quella del D.G.U.E.

65. L'esclusione dell'operatore economico da una procedura può essere disposta soltanto nel caso in cui la carenza di un requisito di partecipazione o la situazione di irregolarità non sia diversamente emendabile, rappresentando una *extrema ratio*: l'estromissione, anche in applicazione del principio del risultato, non può essere stabilita in via automatica e deve necessariamente essere preceduta da una valutazione in concreto, che richiede un momento valutativo della stazione appaltante, la quale deve in prima battuta individuare la possibilità di sanare le carenze, ove ciò garantisca il superamento del *vulnus* alla corretta esecuzione dell'appalto e non risulti lesivo della *par condicio*.

Norma richiamata: art. 1, d.lgs. n. 36/2023

> «Del resto, con riguardo alla disciplina afferente alla materia degli appalti pubblici, anche nell'interpretazione che della stessa ha fornito la giurisprudenza, l'esclusione dell'operatore economico da una procedura può essere disposta soltanto nel caso in cui la carenza di un requisito di partecipazione o la situazione di irregolarità non sia diversamente emendabile, rappresentando quindi una extrema ratio,

> con la conseguenza che l'estromissione, anche in applicazione del principio del risultato (cfr. art. 1 del D. Lgs. n. 36 del 2023), non può essere stabilita in via automatica e deve necessariamente essere preceduta da una valutazione in concreto della situazione che si viene prospettando; ciò richiede un inevitabile momento valutativo in capo alla Stazione appaltante che deve in prima battuta individuare la possibilità di sanare le dedotte carenze, ove ciò garantisca il superamento del vulnus alla corretta esecuzione dell'appalto e non risulti lesivo della par condicio dei concorrenti (cfr. Consiglio di Stato, V, 23 febbraio 2026, n. 1438; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 9 dicembre 2025, n. 4016; IV, 26 giugno 2024, n. 1990; IV, 20 giugno 2024, n. 1901).» (§ 2.1)

T.A.R. Lombardia — Milano, sez. II, 6 ottobre 2026, n. 4459 (R.G. 838/2026; pres. Gabriele Nunziata, est. Antonio De Vita) — testo

In senso analogo

> «Del resto, con riguardo alla disciplina afferente alla materia degli appalti pubblici, anche nell'interpretazione che della stessa ha fornito la giurisprudenza, l'esclusione dell'operatore economico da una procedura può essere disposta soltanto nel caso in cui la carenza di un requisito di partecipazione o la situazione di irregolarità non sia diversamente emendabile, rappresentando quindi una extrema ratio, con la conseguenza che l'estromissione, anche in applicazione del principio del risultato (cfr. art. 1 del D. Lgs. n. 36 del 2023), non può essere stabilita in via automatica e deve necessariamente essere preceduta da una valutazione in concreto della situazione che si viene prospettando; ciò richiede un inevitabile momento valutativo in capo alla Stazione appaltante che deve in prima battuta individuare la possibilità di sanare le dedotte carenze, ove ciò garantisca il superamento del vulnus alla corretta esecuzione dell'appalto e non risulti lesivo della par condicio dei concorrenti (cfr. Consiglio di Stato, V, 23 febbraio 2026, n. 1438; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 9 dicembre 2025, n. 4016; IV, 26 giugno 2024, n. 1990; IV, 20 giugno 2024, n. 1901).» (§ 2.1)

T.A.R. Lombardia — Milano, sez. II, 6 ottobre 2026, n. 4460 (R.G. 837/2026; pres. Gabriele Nunziata, est. Antonio De Vita) — testo

66. In via di premessa, la certificazione del produttore a cui la *lex specialis* ricollega l'attribuzione di un punteggio in sede di valutazione non è un requisito di partecipazione, la cui carenza ha effetto escludente, ma afferisce all'offerta tecnica; poiché l'art. 101 del d.lgs. n. 36/2023 esclude dal soccorso istruttorio la documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica, il soccorso istruttorio non è applicabile alle carenze riferibili all'offerta tecnica o economica.

Norma richiamata: art. 101, comma 1, d.lgs. n. 36/2023

> «In via di premessa, deve rilevarsi che la certificazione BRC Food Safety, con cui il produttore attesta la qualità e la sicurezza dell'olio extravergine d'oliva, non rappresenta un requisito di partecipazione alla procedura, la cui carenza ha effetto escludente, ma afferisce all'offerta tecnica, in quanto è oggetto di attribuzione del punteggio in sede di valutazione della suddetta offerta da parte della Commissione di gara (cfr. parametro B.4 dell'Allegato C.2: all. 4 di Milano Ristorazione, pag. 3). L'art. 101 del D. Lgs. n. 36 del 2023 consente di integrare gli elementi mancanti della documentazione trasmessa alla Stazione appaltante, nonché di sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità riguardanti i documenti di gara, "con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica". Quindi il soccorso istruttorio non è applicabile, per espressa disposizione di legge, laddove ci si trovi al cospetto di carenze riferibili all'offerta tecnica o economica.» (§ 3.1)

T.A.R. Lombardia — Milano, sez. II, 6 ottobre 2026, n. 4459 (R.G. 838/2026; pres. Gabriele Nunziata, est. Antonio De Vita) — testo

In senso analogo

> «In via di premessa, deve rilevarsi che la certificazione BRC Food Safety, con cui il produttore attesta la qualità e la sicurezza dell'olio extravergine d'oliva, non rappresenta un requisito di partecipazione alla procedura, la cui carenza ha effetto escludente, ma afferisce all'offerta tecnica, in quanto è oggetto di attribuzione del punteggio in sede di valutazione della suddetta offerta da parte della Commissione di gara (cfr. parametro B.3 dell'Allegato C.1: all. 4 di Milano Ristorazione, pag. 3). L'art. 101 del D. Lgs. n. 36 del 2023 consente di integrare gli elementi mancanti della documentazione trasmessa alla Stazione appaltante, nonché di sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità riguardanti i documenti di gara, "con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica". Quindi il soccorso istruttorio non è applicabile, per espressa disposizione di legge, laddove ci si trovi al cospetto di carenze riferibili all'offerta tecnica o economica.» (§ 3.1)

T.A.R. Lombardia — Milano, sez. II, 6 ottobre 2026, n. 4460 (R.G. 837/2026; pres. Gabriele Nunziata, est. Antonio De Vita) — testo

Nota redazionale. Nel prosieguo non citato del passo, il Collegio rinvia a Cons. Stato, sez. V, 18 febbraio 2026, n. 1300, sui documenti nuovi prodotti dopo la richiesta di chiarimenti, che integrano inammissibilmente l'offerta tecnica e non sono rimediabili né con il soccorso istruttorio né con il soccorso procedimentale. Sulla violazione della *par condicio* richiama Cons. Stato, Ad. plen., 25 febbraio 2014, n. 9; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 27 luglio 2026, n. 3951.

67. Quando la *lex specialis* impone la traduzione giurata di tutti i documenti in lingua straniera e ammette il soccorso istruttorio soltanto per la documentazione amministrativa di cui alla busta A, escludendolo per l'offerta tecnica della busta B e l'offerta economica della busta C, in mancanza di una diretta impugnazione della clausola è legittima la scelta della Commissione di non assegnare alcun punteggio alla certificazione redatta in lingua straniera e non tradotta, per l'autovincolo assunto dalla stazione appaltante.

> «Per comprendere il tipo di certificazione richiesta, e quindi valutabile in sede di offerta tecnica, deve richiamarsi il disposto dell'art. 12 del Disciplinare di gara, secondo il quale "tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta telematica A - Documentazione amministrativa, si applica l'art. 101 del Codice" (all. 2 di Milano Ristorazione, pag. 12). Tale disposizione impone la traduzione giurata di tutti i documenti redatti in una lingua straniera e in assenza di siffatto adempimento, in linea con quanto evidenziato in precedenza, si ammette il soccorso istruttorio soltanto con riguardo alla documentazione amministrativa, ossia alla busta telematica A (art. 14 del Disciplinare), escludendolo quindi con riguardo a carenze della busta B (offerta tecnica: art. 15 del Disciplinare) e della busta C (offerta economica: art. 16 del Disciplinare). In mancanza di una diretta impugnazione della clausola che impone la traduzione giurata in lingua italiana di tutti i documenti, risulta legittima la scelta della Commissione di gara di non assegnare alcun punteggio in presenza di una certificazione redatta in lingua straniera e non tradotta, visto l'autovincolo assunto in merito da parte della Stazione appaltante.» (§ 3.1)

T.A.R. Lombardia — Milano, sez. II, 6 ottobre 2026, n. 4459 (R.G. 838/2026; pres. Gabriele Nunziata, est. Antonio De Vita) — testo

In senso analogo

> «Per comprendere il tipo di certificazione richiesta, e quindi valutabile in sede di offerta tecnica, deve richiamarsi il disposto dell'art. 12 del Disciplinare di gara, secondo il quale "tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta telematica A - Documentazione amministrativa, si applica l'art. 101 del Codice" (all. 2 di Milano Ristorazione, pag. 12). Tale disposizione impone la traduzione giurata di tutti i documenti redatti in una lingua straniera e in assenza di siffatto adempimento, in linea con quanto evidenziato in precedenza, si ammette il soccorso istruttorio soltanto con riguardo alla documentazione amministrativa, ossia alla busta telematica A (art. 14 del Disciplinare), escludendolo quindi con riguardo a carenze della busta B (offerta tecnica: art. 15 del Disciplinare) e della busta C (offerta economica: art. 16 del Disciplinare). In mancanza di una diretta impugnazione della clausola che impone la traduzione giurata in lingua italiana di tutti i documenti, risulta legittima la scelta della Commissione di gara di non assegnare alcun punteggio in presenza di una certificazione redatta in lingua straniera e non tradotta, visto l'autovincolo assunto in merito da parte della Stazione appaltante.» (§ 3.1)

T.A.R. Lombardia — Milano, sez. II, 6 ottobre 2026, n. 4460 (R.G. 837/2026; pres. Gabriele Nunziata, est. Antonio De Vita) — testo

Nota redazionale. Il Collegio aggiunge (capoverso successivo, non compreso nel passo) che non vi è disparità di trattamento rispetto al soccorso istruttorio concesso al R.T.I. aggiudicatario, perché riferito a carenze della busta A.

68. L'art. 101, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 36/2023 esclude la sanabilità delle omissioni che riguardano l'offerta (c.d. soccorso istruttorio), mentre sono ammissibili chiarimenti diretti a precisare il contenuto dell'offerta (c.d. soccorso procedimentale, art. 101, comma 3).

Norme richiamate: art. 101, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023; art. 101, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 36/2023; art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023

> «Nondimeno, va considerato che l'art.101, co.1, lettere a) e b) d.lgs.n.36/2023 esclude la sanabilità delle omissioni che riguardano l'offerta (cd. soccorso istruttorio), essendo invece ammissibili chiarimenti diretti a precisare il contenuto dell'offerta (cd. soccorso procedimentale- rif. art.101, co.3).» (§ 8.1)

T.A.R. Lazio — Roma, sez. II, 21 ottobre 2026, n. 16626 (R.G. 8551/2026; pres. Germana Panzironi, est. Igor Nobile) — testo

Nota redazionale. Il Collegio esclude che l'offerta possa essere integrata con un elemento del tutto mancante (§ 8.1).

69. L'art. 101, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 consente l'integrazione della documentazione mancante o incompleta relativa ai requisiti di partecipazione purché il concorrente abbia già dichiarato nella domanda il possesso del requisito oggetto dell'integrazione; la giurisprudenza contraria, secondo il Collegio, riguarda la distinta ipotesi in cui, attraverso il soccorso, si pretenda di supplire al mancato possesso del requisito ovvero di rettificare integralmente la dichiarazione originaria.

Norma richiamata: art. 101, comma 1, d.lgs. n. 36/2023

> «Al riguardo la giurisprudenza è costante nel ribadire che l'art. 101, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023 consente certamente l'integrazione della documentazione mancante o incompleta relativa ai requisiti di partecipazione quando il concorrente abbia già dichiarato nella domanda il possesso del requisito oggetto dell'integrazione. È stato, infatti, chiarito che "Nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica, il soccorso istruttorio di cui all'art. 101, co. 1, D.Lgs. n. 36 del 2023, può essere legittimamente attivato per integrare la documentazione mancante o incompleta relativa ai requisiti di partecipazione, purché il concorrente abbia già dichiarato il possesso del requisito oggetto di integrazione nella domanda di partecipazione alla gara." (Cons. Stato, Sez. III, 05/08/2025, n. 6905, nonché in termini anche Consiglio di Stato, sez. V, 18.06.2025 n. 5343; T.A.R. Umbria, Sez. I, 15/02/2025, n. 147). La diversa giurisprudenza invocata da [impresa] riguarda, invece, la distinta ipotesi nella quale, attraverso il soccorso, si pretenda di supplire al mancato possesso del requisito ovvero di rettificare integralmente la dichiarazione originaria» (§ 10)

T.A.R. Lazio — Roma, sez. I bis, 20 ottobre 2026, n. 16521 (R.G. 5976/2026; pres. Giovanni Iannini, est. Claudio Vallorani) — testo

Nota redazionale. Il passo riporta fra virgolette Cons. Stato, sez. III, 5 agosto 2025, n. 6905; richiama in termini Cons. Stato, sez. V, 18 giugno 2025, n. 5343; T.A.R. Umbria, sez. I, 15 febbraio 2025, n. 147.

70. Poiché il legislatore ammette la produzione tardiva della stessa garanzia provvisoria non inizialmente presentata, a patto che ciò avvenga entro il termine assegnato dal seggio di gara con il soccorso istruttorio e che la polizza abbia data certa anteriore alla scadenza del termine di partecipazione, a maggior ragione sono ammessi, mediante soccorso istruttorio, i documenti, quali le certificazioni della serie UNI CEI ISO 9000, posti a corredo di una polizza fideiussoria semplicemente a dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle riduzioni di importo previste dall'art. 106, comma 8, d.lgs. n. 36/2023.

Norme richiamate: art. 101, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 36/2023; art. 106, comma 8, d.lgs. n. 36/2023

> «Pertanto, poiché il legislatore ammette la produzione tardiva della stessa garanzia provvisoria che non sia stata inizialmente presentata, a patto che ciò avvenga entro il termine successivamente assegnato dal seggio di gara ex art. 101 d.lgs. n., 36/2023 e la polizza abbia data certa anteriore alla scadenza del termine di partecipazione, non vi è dubbio che "a maggior ragione" debbano ritenersi ammessi (e da ammettere), mediante soccorso istruttorio, i documenti (quali sono nella specie i certificati della serie UNI

> CEI ISO 9000) posti a corredo di una polizza fideiussoria, in quanto semplicemente a dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle riduzioni di importo di cui al comma 8 dell'articolo ultimo citato.» (§ 9)

T.A.R. Lazio — Roma, sez. I bis, 20 ottobre 2026, n. 16521 (R.G. 5976/2026; pres. Giovanni Iannini, est. Claudio Vallorani) — testo

Nota redazionale. Nel caso la polizza e le certificazioni avevano data certa anteriore alla scadenza del termine di partecipazione. Il «comma 8 dell'articolo ultimo citato» è il comma 8 dell'art. 106 del d.lgs. n. 36/2023, richiamato nel paragrafo prima del passo; il «legislatore» che ammette la produzione tardiva della garanzia è l'art. 101, comma 1, lett. a), parte finale, che il Collegio riporta nel capoverso precedente.

71. Non può essere acquisita mediante soccorso istruttorio la manifestazione *ex post* della volontà di partecipare alla gara da parte di un determinato operatore economico; quando tale volontà è desumibile dalla documentazione trasmessa dallo stesso operatore economico alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte, ne è consentita l'integrazione con il modulo richiesto per la formalizzazione della domanda di partecipazione.

Norma richiamata: art. 101, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 36/2023

> «Detto ciò, e ribadita la su evidenziata funzione della domanda -valorizzata anche nella sentenza n. 6318/26- di manifestazione della volontà di partecipare alla gara, la conseguenza logico-giuridica non è affatto quella dell'inapplicabilità del soccorso istruttorio alla mancanza (del modulo) della domanda di partecipazione -che peraltro non è affermata nella sentenza in commento, il cui tenore complessivo non consente nemmeno di argomentare a [...] contrario. Piuttosto, è da ritenere che non può essere acquisita mediante soccorso istruttorio la manifestazione ex post della volontà di partecipare alla gara da parte di un determinato operatore economico, ma che -quando tale volontà è desumibile dalla documentazione trasmessa dallo stesso operatore economico alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte- ne è consentita l'integrazione con il modulo richiesto per la formalizzazione della domanda di partecipazione.» (§ 4.3)

Cons. Stato, sez. V, 30 ottobre 2026, n. 7905 (R.G. 4229/2026; pres. Alberto Urso (f.f.), est. Giuseppina Luciana Barreca) — testo

Nota redazionale. Nel passo il Collegio precisa che Cons. Stato, sez. V, n. 6318/2026, che distingue domanda e DGUE, non è contraria alla conclusione; nello stesso paragrafo la cita anche come «*4 agosto 2016, n. 6318*». Precisa inoltre che l'interpretazione dell'art. 101 accolta non equipara domanda di partecipazione e DGUE, che restano distinti per natura e funzione; ricorda che la stessa n. 6318 dichiarava di dare continuità all'orientamento di Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2026, n. 1438, che il TAR aveva richiamato.

72. Costituisce irregolarità formale della documentazione amministrativa, sanabile col soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023, la mancata tempestiva produzione del modulo contenente la domanda di partecipazione alla gara, quando: i) l'identità del concorrente e la volontà di partecipare alla gara siano inequivocabilmente desumibili dalla documentazione amministrativa regolarmente trasmessa alla stazione appaltante; ii) siano stati tempestivamente presentati il DGUE e l'offerta tecnica ed economica; iii) la regolarizzazione non comporti alcuna modifica dell'offerta.

Norma richiamata: art. 101, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 36/2023

> «In conclusione, va affermato che costituisce irregolarità formale della documentazione amministrativa, sanabile col soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 36 del 2023, la mancata tempestiva produzione del modulo contenente la domanda di partecipazione alla gara, quando: i) l'identità del concorrente e la volontà di partecipare alla gara siano inequivocabilmente desumibili dalla documentazione amministrativa regolarmente trasmessa alla stazione appaltante; ii) siano stati tempestivamente presentati il DGUE e l'offerta tecnica ed economica; iii) la regolarizzazione non comporti alcuna modifica dell'offerta.» (§ 4.4)

Cons. Stato, sez. V, 30 ottobre 2026, n. 7905 (R.G. 4229/2026; pres. Alberto Urso (f.f.), est. Giuseppina Luciana Barreca) — testo

73. Il pagamento dell'imposta di bollo costituisce un adempimento di natura esclusivamente fiscale, la cui conseguenza non può mai condurre all'esclusione del concorrente dalla gara.

Norma richiamata: art. 19, d.P.R. n. 642/1972

> «Tale essendo il contenuto della legge di gara, rileva il Collegio che il pagamento dell'imposta di bollo costituisce adempimento di natura esclusivamente fiscale, la cui conseguenza non può giammai condurre all'esclusione del concorrente dalla gara.» (§ 4)

Cons. Stato, sez. V, 28 ottobre 2026, n. 7828 (R.G. 4141/2026; pres. Alberto Urso (f.f.), est. Roberto Michele Palmieri) — testo

Nota redazionale. La «*legge di gara*» richiamata è l'art. 51.1 del disciplinare, che subordina la domanda di partecipazione all'assolvimento dell'imposta di bollo (§ 3). Il Collegio ricava la conclusione dall'art. 19 d.P.R. n. 642/1972, riportato nel seguito del paragrafo.

74. Il soccorso istruttorio può essere utilizzato per ovviare a incompletezze documentali richieste dalla legge a pena di esclusione del concorrente dalla gara, ma mai per imporre l'adempimento di obblighi di natura esclusivamente fiscale, la cui esazione compete unicamente agli Uffici finanziari e non al seggio di gara.

> «Alla stessa stregua, è irrilevante l'attivazione del sub-procedimento del soccorso istruttorio – rispetto al quale non occorre in questa sede indagare se l'appellante abbia avuto rituale ricezione dell'invito sulla sua casella PEC – potendo quest'ultimo essere utilizzato al fine di ovviare ad incompletezze documentali richieste dalla legge a pena di esclusione del concorrente dalla gara, ma giammai per imporre l'adempimento di [...] obblighi di natura esclusivamente fiscale, la cui esazione compete unicamente agli Uffici finanziari, e non al seggio di gara.» (§ 6)

Cons. Stato, sez. V, 28 ottobre 2026, n. 7828 (R.G. 4141/2026; pres. Alberto Urso (f.f.), est. Roberto Michele Palmieri) — testo

Nota redazionale. Il Collegio dichiara irrilevante l'attivazione del soccorso istruttorio e precisa di non dover accertare se l'appellante abbia ricevuto l'invito sulla PEC.

75. Il principio *once only*, di cui all'art. 99, comma 3, del Codice, impone agli operatori economici di fornire solo una volta alla stazione appaltante le informazioni necessarie, e a questa di recuperare quelle che già detiene o può acquisire d'ufficio; ma attiene unicamente al piano della verifica dei requisiti e non può essere esteso alla distinta fase della valutazione delle offerte tecniche.

Norma richiamata: art. 99, comma 3, d.lgs. n. 36/2023

> «Questa Sezione ha già chiarito che: "l'art. 99 comma 3 del Codice dei contratti pubblici fa piena applicazione del principio once only nei rapporti tra stazioni appaltanti e operatori economici. Gli operatori economici devono fornire alla stazione appaltante solo una volta (once only) le informazioni necessarie ed è compito della stazione appaltante recuperare le informazioni che essa stessa già detiene o comunque potrebbe acquisire d'ufficio da un'altra pubblica Amministrazione; ma si tratta di una disposizione il cui ambito di applicazione non arriva fino alla fase della valutazione delle offerte da parte della commissione giudicatrice" (C.d.S, V, 4.11.2025, n. 8567).» (§ 7)

Cons. Stato, sez. V, 29 ottobre 2026, n. 7856 (R.G. 4150/2026; pres. Francesco Caringella, est. Roberto Michele Palmieri) — testo

Nella stessa sentenza

> «Tenuto conto pertanto del modo di operare del principio del c.d. once only, che attiene unicamente al piano della verifica dei requisiti, e non può essere esteso alla distinta fase della valutazione delle offerte tecniche, reputa il Collegio che il terzo [...] intervento dichiarato dall'appellante (S.S. 3 – 685 – 79 bis – RA06 – 75) non può in alcun modo dirsi sufficientemente documentato, attenendo a lavorazioni diverse dal contratto indicato.» (§ 8)
>
> Cons. Stato, sez. V, 29 ottobre 2026, n. 7856 (R.G. 4150/2026; pres. Francesco Caringella, est. Roberto Michele Palmieri) — testo

Nota redazionale. Il passo del § 7 riporta fra virgolette Cons. Stato, sez. V, 4 novembre 2025, n. 8567. Il § 6 riferisce la prospettazione dell'appellante.

76. Se l'offerente non si limita a fornire chiarimenti a comprova di un requisito già dichiarato e documentato, ma deposita nuovi documenti, si verifica un'inammissibile integrazione dell'offerta tecnica, valutata dalla stazione appaltante soltanto dopo la nuova documentazione: l'operazione non è rimediabile né con il soccorso istruttorio né con il soccorso procedimentale, con il quale si possono chiedere chiarimenti su aspetti dubbi dell'offerta purché riguardino profili o dati già in essa contenuti; vi osta il principio di autoresponsabilità.

> «Pertanto, nel caso in cui l'offerente non si sia limitato a fornire dei semplici chiarimenti, a comprova di un requisito già dichiarato e documentato in sede di gara, ma abbia depositato nuovi documenti, si verifica un'inammissibile integrazione dell'offerta tecnica, avendo la stazione appaltante potuto valutare quest'ultima soltanto in seguito alla produzione della nuova documentazione, la quale avrebbe invece dovuto essere sin ab origine allegata all'offerta. In siffatta ipotesi, pertanto, l'integrazione documentale non è finalizzata a chiarire un aspetto dubbio dell'offerta già completa, ma integra in corso di gara un elemento [...] dell'offerta tecnica; operazione vietata e non rimediabile né con il soccorso istruttorio (che non può riguardare profili attinenti all'offerta), né con il soccorso "procedimentale", con il quale possono essere richiesti chiarimenti su aspetti dubbi anche relativi all'offerta, purché si tratti di questioni riguardanti profili o dati già contenuti nell'offerta, sui quali vi sia un dubbio sul loro significato. Non è invece possibile presentare nuova documentazione che dimostri per la prima volta, nel corso della gara, la sussistenza del requisito tecnico, ad essa ostando il principio di autoresponsabilità, il quale comporta che il concorrente sopporta le conseguenze negative del proprio comportamento, ossia – nella specie – dell'errore nell'allegazione dei documenti a comprova di un requisito richiesto (non importa se ai fini di partecipazione, ovvero ai fini premiali) dalla legge di gara.» (§ 15)

Cons. Stato, sez. V, 29 ottobre 2026, n. 7856 (R.G. 4150/2026; pres. Francesco Caringella, est. Roberto Michele Palmieri) — testo

Nota redazionale. Nel § 14, che precede il passo, il Collegio richiama «*C.d.S, I, 10.3.2025, n. 169*» (così nel testo), sul soccorso istruttorio dell'art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990 e sul principio di autoresponsabilità, e Cons. Stato, sez. III, 5 agosto 2025, n. 6905, per cui il soccorso istruttorio non consente di rettificare integralmente il contenuto della dichiarazione.

Campionatura

77. Anche dopo l'esplicitazione normativa del principio di tassatività delle cause di esclusione, è legittimo che la previsione della campionatura obbligatoria sia assistita da comminatoria di esclusione quando la *lex specialis* non assegna alla campionatura una funzione meramente dimostrativa dell'offerta, ma la considera un elemento essenziale della stessa da valutare ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.

> «essendo pacifico in giurisprudenza, anche dopo l'esplicitazione normativa del principio di tassatività delle cause di esclusione, che laddove – come nel caso di specie – la lex specialis della gara non assegni alla campionatura una funzione meramente dimostrativa dell'offerta, ma anzi la consideri un elemento essenziale della stessa da valutare ai fini dell'attribuzione alla stessa del relativo punteggio, del tutto legittimo è che la previsione della campionatura obbligatoria sia assistita da comminatoria di esclusione» (§ 2.2)

Cons. Stato, sez. III, 24 settembre 2026, n. 7073 (R.G. 7377/2025; pres. Raffaele Greco, est. Enzo Bernardini) — testo

Nota redazionale. Nel caso deciso il § 16.4 del disciplinare prevedeva l'esclusione dei concorrenti che non avessero consegnato la campionatura entro il termine di presentazione delle offerte; la voce «*qualità dei materiali*» era valutata sulla base della campionatura (§ 2 della parte in fatto, dove si riporta la motivazione di primo grado, e § 2.1). Il Collegio dà il principio come «*pacifico in giurisprudenza*» e rinvia a Cons. Stato, sez. III, 7 febbraio 2024, n. 1238; 11 agosto 2017, n. 3996; 3 luglio 2017, n. 3246.

78. Quando il disciplinare richiede in modo inequivoco il deposito della campionatura entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte e prevede espressamente l'esclusione dei concorrenti che non rispettino tale scadenza, il soccorso istruttorio non può essere attivato, perché si risolverebbe in una lesione della *par condicio* tra i concorrenti.

> «stante il chiaro tenore letterale del Disciplinare di gara (allegato 7 al ricorso di primo grado), il quale, al § 16.4, era inequivoco nel richiedere il deposito della campionatura entro lo stesso termine stabilito per la presentazione delle offerte, espressamente prevedendo l'esclusione dei concorrenti che non avessero rispettato tale scadenza: il che da un lato priva di rilevanza le diffuse disquisizioni dell'appellante sul tema se nella specie la campionatura costituisse o meno un elemento essenziale dell'offerta, [...] essendo tale qualità chiaramente evincibile non solo dal fatto che essa dovesse essere valutata ai fini del punteggio ma anche dall'espressa previsione di esclusione, e dall'altro rende evidente l'impossibilità di qualsivoglia attivazione da parte della stazione appaltante di soccorso istruttorio, che si sarebbe risolto in una lesione della par condicio tra i concorrenti.» (§ 2.1)

Cons. Stato, sez. III, 24 settembre 2026, n. 7073 (R.G. 7377/2025; pres. Raffaele Greco, est. Enzo Bernardini) — testo

Nota redazionale. Il passo motiva il rigetto del primo motivo di appello, con cui l'appellante sosteneva che la mancata tempestiva produzione della campionatura non poteva determinare l'esclusione della sua offerta e avrebbe potuto essere sanata mediante soccorso istruttorio; la clausola del disciplinare era il § 16.4 (§ 2.1). Sulla campionatura come elemento essenziale dell'offerta v. il principio n. 77. La tardiva consegna è equiparata alla mancata consegna (§ 2.3).

6.4 Avvalimento e subappalto (art. 104 e art. 119)

IL QUADRO

Quanto all'avvalimento, l'Agenzia campana mobilità infrastrutture e reti aveva aggiudicato il lotto 1 dell'accordo quadro per la fornitura di autobus elettrici a un distributore che si era avvalso del costruttore, con sede nella Repubblica popolare cinese. Il TAR Campania ha respinto il ricorso di un concorrente; la Sezione V ha accolto l'appello e annullato l'aggiudicazione, perché il contratto di avvalimento era simulato (n. 7462).

Nella gara di Risorse Ambiente Palermo per la manutenzione dei mezzi, l'aggiudicataria di due lotti si era avvalsa di una cooperativa. Il TAR Sicilia, su ricorso di un raggruppamento concorrente, aveva annullato le aggiudicazioni ed escluso l'aggiudicataria; il CGARS ha escluso la nullità del contratto di avvalimento privo dell'indicazione del corrispettivo e ha confermato l'esclusione per l'indicazione parziale dei costi della manodopera, riferiti ai soli dipendenti propri e non al personale dell'ausiliaria (n. 696).

Il Comune di Belpasso aveva aggiudicato i lavori di realizzazione di un edificio di culto con annessa parte residenziale all'impresa che si era avvalsa dell'attestazione SOA di un'ausiliaria; un concorrente sosteneva che il contratto di avvalimento fosse nullo per le condizioni generali di servizio allegate. Il TAR Sicilia, Catania, ha respinto il ricorso (n. 2845).

Quanto al subappalto e al progettista indicato, il Comune di Cortina d'Ampezzo aveva dichiarato irricevibile, dopo la scadenza del termine, la richiesta di autorizzare un subappalto presentata dall'affidataria dei lavori di manutenzione di un marciapiede, priva della dichiarazione del subappaltatore sull'assenza di cause di esclusione. Il TAR Veneto ha accolto il ricorso, ha dichiarato formato il silenzio-assenso e ha annullato il provvedimento (n. 1895).

Il Comune di Maratea aveva bandito un appalto integrato per la messa in sicurezza del porto; il progettista indicato dall'aggiudicataria si era avvalso di un altro progettista per un requisito di capacità tecnica. Il TAR Basilicata ha accolto il ricorso della seconda classificata. La Sezione V ha confermato che il progettista indicato non può ricorrere all'avvalimento; ha accolto l'appello dell'aggiudicataria nei limiti della mancata valutazione, da parte della stazione appaltante, della sostituzione del progettista, ai fini del riesame (n. 7812).

L'A.T.S. della Città Metropolitana di Milano aveva affidato con procedura negoziata il servizio di controllo faunistico del cinghiale a un'impresa che lo eseguiva con lavoratori autonomi; il TAR Lombardia ha respinto il ricorso della seconda graduata. La Sezione III ha escluso che il ricorso a lavoratori autonomi costituisse un subappalto vietato; ha respinto l'appello e per il resto lo ha dichiarato improcedibile e inammissibile (n. 7887).

Da queste vicende nascono quattro questioni: che cosa distingue avvalimento, subappalto e subfornitura e quando l'avvalimento è simulato (principi nn. 79-87); come si forma l'autorizzazione al subappalto e che cosa resta alla stazione appaltante dopo il silenzio (nn. 88-92); se il progettista indicato possa ricorrere all'avvalimento e fino a quando possa essere sostituito (nn. 93-96); se il ricorso a lavoratori autonomi costituisca un subappalto vietato (nn. 97 e 98).

Non emergono contrasti tra orientamenti.

Avvalimento, subappalto e subfornitura

NORME RICHIAMATE

Art. 104, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 — *Avvalimento*
2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta.

Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 104, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 — *Avvalimento*
3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.

Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 104, comma 7, d.lgs. n. 36/2023 — *Avvalimento*
7. L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 104, comma 8, d.lgs. n. 36/2023 — *Avvalimento*
8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.

Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 104, comma 9, d.lgs. n. 36/2023 — *Avvalimento*
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha, inoltre, l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni ai sensi dell'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.

Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 119, comma 5, d.lgs. n. 36/2023 — *Subappalto*
5. L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 79, par. 2, direttiva 2014/25/UE

2. Se le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione dei candidati e degli offerenti in procedure aperte, ristrette o negoziate, in dialoghi competitivi oppure in partenariati per l'innovazione comportano requisiti relativi alle capacità economiche e finanziarie dell'operatore economico o alle sue capacità tecniche e professionali, questi può far valere, se necessario e per un particolare contratto, la capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dell'imprenditore o dei dirigenti dell'impresa o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia fare affidamento sulle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. Se un operatore economico vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, dimostra all'ente aggiudicatore che disporrà dei mezzi necessari esibendo, ad esempio, l'impegno assunto da detti soggetti a tal fine. Se, ai sensi dell'articolo 80 della presente direttiva, hanno fatto riferimento ai criteri di esclusione o di selezione di cui alla direttiva 2014/24/UE, gli enti aggiudicatori verificano, conformemente all'articolo 80, paragrafo 3, della presente direttiva se gli altri soggetti, sulla cui capacità l'operatore economico intende fare affidamento, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione, cui gli enti aggiudicatori hanno fatto riferimento, ai sensi dell'articolo 57 della direttiva 2014/24/UE. L'ente aggiudicatore impone all'operatore economico di sostituire gli enti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione cui l'ente aggiudicatore ha fatto riferimento. L'ente aggiudicatore può imporre o essere obbligato dallo Stato membro a imporre all'operatore economico di sostituire gli enti in merito ai quali sussistono motivi non obbligatori di esclusione cui l'ente aggiudicatore stesso ha fatto riferimento. Se un operatore economico si affida alle capacità di altri soggetti per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, l'ente aggiudicatore può esigere che l'operatore economico e i soggetti di cui sopra siano solidalmente responsabili dell'esecuzione del contratto. Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici di cui all'articolo 37 può fare valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.

EUR-Lex, testo originale, GU L 94 del 28 marzo 2014.

Art. 104, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 — *Avvalimento*

1. L'avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.

Normattiva, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 104, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 — *Avvalimento*

4. L'operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA ((...)). L'impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II del presente Titolo;
b) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 100 per i servizi e le forniture;
c) di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

Normattiva, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026. Le doppie parentesi e i puntini sono di Normattiva e indicano parole soppresse.

79. Il contratto di subfornitura, che relega il terzo in una posizione rilevante nella sola sede esecutiva, richiede che l'offerente sia in possesso dei requisiti; il rapporto di subfornitura, o comunque l'esecuzione di gran parte, la pressoché totalità, della commessa, richiede l'utilizzo delle risorse produttive da parte del subfornitore.

> «Il contratto di subfornitura, relegando il terzo in una posizione rilevante nella sola sede esecutiva, richiede che l'offerente sia in possesso dei requisiti. Il rapporto di subfornitura, o comunque l'esecuzione di (gran) parte, la pressoché totalità, della commessa, richiede l'utilizzo delle risorse produttive da parte del subfornitore.» (§ 11.8)

Cons. Stato, sez. V, 12 ottobre 2026, n. 7462 (R.G. 4810/2026; pres. Paolo Giovanni Nicolò Lotti, est. Sara Raffaella Molinaro) — testo

80. Il subappalto presuppone che l'offerente sia in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, oltre che dei requisiti di ordine generale, necessari per la partecipazione alla gara e l'affidamento della commessa e che il subappaltatore sia in possesso dei corrispondenti requisiti per l'esecuzione della parte di commessa allo stesso demandata.

Norma richiamata: art. 119, comma 5, d.lgs. n. 36/2023

> «L'istituto del subappalto, pertanto, presuppone che l'offerente sia in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, oltre [...] che dei requisiti di ordine generale, necessari per la partecipazione alla gara e l'affidamento della commessa e che il subappaltatore sia in possesso dei corrispondenti requisiti per l'esecuzione della parte di commessa allo stesso demandata.» (§ 11.9)

Cons. Stato, sez. V, 12 ottobre 2026, n. 7462 (R.G. 4810/2026; pres. Paolo Giovanni Nicolò Lotti, est. Sara Raffaella Molinaro) — testo

Nota redazionale. La sentenza scrive «*art. 104 comma 5 d. lgs. n. 36 del 2023*»: il brano che il Collegio riporta fra virgolette coincide con l'art. 119, comma 5.

81. La messa a disposizione dei requisiti di qualificazione e delle corrispondenti risorse attraverso il contratto di avvalimento è volta a garantire la stazione appaltante circa le capacità del soggetto che esegue le prestazioni; pur essendo prevista la responsabilità solidale dell'impresa ausiliata e dell'impresa ausiliaria, il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, e che ha ottenuto i requisiti tramite avvalimento, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dall'art. 104, comma 3.

Norme richiamate: art. 104, comma 2, d.lgs. n. 36/2023; art. 104, comma 3, d.lgs. n. 36/2023; art. 104, comma 7, d.lgs. n. 36/2023; art. 104, comma 8, d.lgs. n. 36/2023; art. 104, comma 9, d.lgs. n. 36/2023; art. 79, par. 2, direttiva 2014/25/UE

> «La messa a disposizione dei requisiti di qualificazione sopra indicati e delle corrispondenti risorse attraverso il contratto di avvalimento è, infatti, volta a garantire la stazione appaltante circa le capacità del soggetto che esegue le prestazioni (Cons. St., sez. V, 21 dicembre 2021 n. 8486). Infatti, pur essendo prevista la responsabilità solidale dell'impresa ausiliata e dell'impresa ausiliaria (art. 104 comma 7 d. lgs. n. 36 del 2023), il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara (che ha ottenuto i requisiti tramite avvalimento), alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione (art. 119 comma 8 d. lgs. n. 36 del 2023), salvo quanto previsto dal comma 3 (su cui di seguito).» (§ 11.11)

Cons. Stato, sez. V, 12 ottobre 2026, n. 7462 (R.G. 4810/2026; pres. Paolo Giovanni Nicolò Lotti, est. Sara Raffaella Molinaro) — testo

Nota redazionale. La sentenza scrive «*art. 119 comma 8 d. lgs. n. 36 del 2023*»: il brano coincide con l'art. 104, comma 8. Il rinvio finale al «*comma 3*» è all'art. 104, comma 3 (ausiliaria che svolge in proprio la prestazione con disciplina del subappalto), come risulta dai §§ 11.9 e 11.13 della stessa sentenza. Nel paragrafo il Collegio scrive: «*Lo stesso art. 63 paragrafo 1 della direttiva 2014/25/UE e l'art. 79 paragrafo 1 della direttiva 2014/25/UE*» prevedono che l'operatore che intenda fare affidamento sulle capacità di altri soggetti «*dimostra all'ente aggiudicatore che disporrà dei mezzi necessari*» (§ 11.11). Le parole riportate coincidono con l'art. 79, par. 2, della direttiva.

82. Il contratto di avvalimento è funzionale a consentire all'offerente di essere in possesso dei requisiti per l'esecuzione della commessa e di dimostrarlo in gara, fatta salva la possibilità del subappalto, che comunque presuppone che l'offerente abbia i requisiti, fatto salvo il solo subappalto necessario, che ha un ambito di operatività limitato; in quanto presupposto di partecipa-

zione alla gara, assicura alla stazione appaltante l'affidabilità dell'offerente a eseguire l'appalto, in quanto munito dei requisiti e delle risorse necessarie.

Norme richiamate: art. 104, comma 2, d.lgs. n. 36/2023; art. 104, comma 8, d.lgs. n. 36/2023

> «Il contratto di avvalimento è funzionale, come visto, a consentire all'offerente di essere in possesso dei requisiti per l'esecuzione della commessa e di dimostrarlo in gara, fatta salva la possibilità del subappalto, che comunque presuppone che l'offerente abbia i requisiti (fatto salvo il solo subappalto necessario, che ha un ambito di operatività limitato e non ricorre nel caso di specie). Il contratto di avvalimento, in quanto presupposto di partecipazione alla gara, assicura alla stazione appaltante l'affidabilità dell'offerente a eseguire l'appalto in quanto munito dei requisiti e delle risorse necessarie.» (§ 11.13)

Cons. Stato, sez. V, 12 ottobre 2026, n. 7462 (R.G. 4810/2026; pres. Paolo Giovanni Nicolò Lotti, est. Sara Raffaella Molinaro) — testo

APPLICAZIONE

Ausiliaria costruttrice dei beni e offerente mero distributore

L'Agenzia campana mobilità infrastrutture e reti aveva bandito un accordo quadro per la fornitura di autobus per il trasporto pubblico regionale; il lotto 1 riguardava 25 autobus elettrici sotto i 7 metri. L'aggiudicataria era un distributore, che si era avvalso del costruttore extra-UE degli autobus offerti con un corrispettivo di 3.000 euro. Il TAR Campania aveva respinto il ricorso di un'altra concorrente. Il Collegio guarda all'operazione economica fra le due imprese. Le risorse indicate nel contratto servivano al costruttore per produrre gli autobus e il distributore non poteva utilizzarle; il contratto era simulato e l'esiguo corrispettivo ne confermava l'unitarietà con la fornitura. L'appello è accolto e l'aggiudicazione annullata (§§ 2, 11.13 e 13).

> «Le caratteristiche dell'operazione economica voluta dalle parti (sopra descritta) impediscono di ritenere, ex ante, utilizzabili da [impresa A] le risorse richiamate nel contratto di avvalimento (senza necessità di porsi il tema di utilizzo, o meno, effettivo delle risorse, in base a un esame ex post), dovendo essere utilizzate da [impresa B] per produrre gli autobus oggetto della fornitura in gara. La messa a disposizione delle risorse attraverso il contratto di avvalimento non è quindi effettiva.» (§ 11.13)

Cons. Stato, sez. V, 12 ottobre 2026, n. 7462 (R.G. 4810/2026; pres. Paolo Giovanni Nicolò Lotti, est. Sara Raffaella Molinaro) — testo

83. Il contratto di avvalimento, ai sensi dell'art. 104 del d.lgs. n. 36/2023, può essere sia oneroso sia gratuito, qualora in quest'ultimo caso risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria. La mancata indicazione del corrispettivo nel contratto di avvalimento non determina automaticamente la sua gratuità in mancanza di una espressa dicitura in tal senso, né comporta la nullità del contratto stesso, non potendosi comunque desumere, dalla mera mancata indicazione del corrispettivo, che l'impresa ausiliaria non abbia alcun interesse né diretto né indiretto.

Norma richiamata: art. 104, comma 1, d.lgs. n. 36/2023

> «premesso che il contratto di avvalimento, ai sensi dell'art. 104 del d.lgs n. 36/2023, può essere sia oneroso sia gratuito, qualora in quest'ultimo caso "risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria" – il Collegio osserva che la mancata indicazione del corrispettivo nel contratto di avvalimento non determina automaticamente la sua gratuità (in mancanza di una espressa dicitura in tal senso), né comporta la nullità del contratto stesso, non potendosi comunque desumere, dalla mera mancata indicazione del corrispettivo, che l'impresa ausiliaria non abbia alcun interesse né diretto né indiretto.» (§ 23.1)

C.G.A.R.S., sez. giurisdizionale, 20 ottobre 2026, n. 696 (R.G. 53/2026 e 54/2026 (riuniti); pres. Roberto Giovagnoli, est. Michele Pizzi) — testo

Nota redazionale. Il passo è ritagliato dall'interno del periodo che inizia con «*Infatti*»; il principio porta il presupposto. La formula «*risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria*» è riferita fra virgolette, senza indicarne la fonte: il testo dell'art. 104, comma 1, è «*Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria*».

84. Per l'autonomia della dichiarazione di impegno dell'ausiliaria rispetto al contratto di avvalimento, la subordinazione degli obblighi di messa a disposizione dell'impresa ausiliaria ad eventuali controprestazioni dell'ausiliata, quali che ne siano la forma giuridica e la previsione testuale, anche di segno condizionale, non è di per sé sufficiente a determinare la degradazione giuridica di quegli impegni e, quindi, a renderne incerta, se non meramente aleatoria e facoltativa, l'ottemperanza.

Norme richiamate: art. 104, comma 7, d.lgs. n. 36/2023; art. 104, comma 4, d.lgs. n. 36/2023

> «Consegue da tale rilievo che "la subordinazione degli obblighi di messa a disposizione dell'impresa ausiliaria – quali che ne siano la forma giuridica e la previsione testuale, anche eventualmente, come nella specie, di segno condizionale – ad eventuali […] controprestazioni di quella ausiliata non è di per sé sufficiente a determinare la degradazione giuridica di quegli impegni e, quindi, a renderne incerta, se non meramente aleatoria e facoltativa, l'ottemperanza" (cfr. Cons. Stato, n. 9784/2024, cit.).» (§ 12.2.2)

T.A.R. Sicilia — Catania, sez. V, 30 ottobre 2026, n. 2845 (R.G. 1624/2026; pres. Agnese Anna Barone, est. Paola Anna Rizzo) — testo

Nota redazionale. Il passo riporta fra virgolette Cons. Stato, sez. III, 6 dicembre 2024, n. 9784, che il Collegio cita nello stesso § 12.2.2 e fa propria. Il Collegio dà conto del contrasto giurisprudenziale ricostruito da T.A.R. Sardegna, sez. II, n. 326/2023; sceglie, fra le due soluzioni, «*quella da ultimo affermatasi*»; nello stesso paragrafo richiama Cons. Stato, sez. V, 12 novembre 2024, n. 9042.

Simulazione del contratto di avvalimento

NORMA RICHIAMATA

Art. 1415, comma 2, cod. civ. — *Effetti della simulazione rispetto ai terzi*
I terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti.
Normattiva, testo vigente al 29 aprile 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

85. In ogni caso la stazione appaltante, quale soggetto terzo, può far valere nei confronti delle parti la simulazione del contratto di avvalimento quando essa pregiudica le sue prerogative; l'azione di simulazione relativa non ha natura costitutiva, avendo la funzione di accertare l'inefficacia del contratto simulato, svelando la realtà del rapporto giuridico, senza modificare o costituire *ex novo* una situazione giuridica.

Norma richiamata: art. 1415, comma 2, cod. civ.

> «In ogni caso, la stazione appaltante è soggetto terzo, che, ai sensi dell'art. 1415 comma 2 c.c., può far valere la simulazione nei confronti delle parti quando essa pregiudica le relative prerogative (nei termini di cui infra). Peraltro, l'azione di simulazione relativa non ha natura costitutiva, avendo la funzione di accertare l'inefficacia del contratto simulato, svelando la realtà del rapporto giuridico, senza modificare o costituire ex novo una situazione giuridica (Cass., sez. II, 11 novembre 2022 n. 33367).» (§ 11.13)

Cons. Stato, sez. V, 12 ottobre 2026, n. 7462 (R.G. 4810/2026; pres. Paolo Giovanni Nicolò Lotti, est. Sara Raffaella Molinaro) — testo

86. La stazione appaltante, per il contenuto di dovere, oltre che di potere, che qualifica le potestà pubbliche, è tenuta a far valere la simulazione del contratto di avvalimento al fine di assicurare l'affidabilità dell'offerente per la partecipazione alla gara e all'affidamento della commessa; la si-

mulazione di un negozio strumentale alla partecipazione in gara ostacola la trasparenza delle decisioni amministrative e rende difficoltosa l'applicazione delle regole di gara e del principio di parità di trattamento.

Norma richiamata: art. 1415, comma 2, cod. civ.

> «Considerata poi la posizione di quest'ultima nell'ordinamento giuridico e il contenuto di dovere, oltre che di potere, che qualifica le potestà pubbliche, essa è tenuta a far valere la simulazione al fine di assicurare l'affidabilità dell'offerente per la partecipazione alla gara e all'affidamento della commessa. Si aggiunge che la simulazione costituisce, in ragione dell'attestazione di un'apparenza che non corrisponde alla realtà, un istituto che apporta elementi di criticità rispetto alle esigenze di certezza della stazione appaltante se riguarda un negozio strumentale alla partecipazione in gara, dal momento che ostacola la trasparenza delle stesse decisioni amministrative e rende difficoltosa l'applicazione delle regole di gara e del principio di parità di trattamento.» (§ 11.13)

Cons. Stato, sez. V, 12 ottobre 2026, n. 7462 (R.G. 4810/2026; pres. Paolo Giovanni Nicolò Lotti, est. Sara Raffaella Molinaro) — testo

Nota redazionale. «*quest'ultima*» è l'Amministrazione, richiamata nel periodo che precede («*pregiudicando la posizione dell'Amministrazione*»); poco prima il Collegio precisa che «*nel caso di specie il terzo è la stazione appaltante*».

87. Il contratto di avvalimento simulato non produce effetti nell'ambito della gara e non è idoneo ad attestare il possesso dei requisiti di qualificazione da parte dell'offerente.

> «Posto che il contratto di "avvalimento" non produce effetti nell'ambito della gara, non è idoneo ad attestare il possesso dei requisiti di qualificazione da parte di [impresa A].» (§ 11.14)

Cons. Stato, sez. V, 12 ottobre 2026, n. 7462 (R.G. 4810/2026; pres. Paolo Giovanni Nicolò Lotti, est. Sara Raffaella Molinaro) — testo

Nota redazionale. Sul piano civilistico il Collegio richiama poco prima l'art. 1414 c.c.: «*Il contratto simulato non produce effetti fra le parti ai sensi dell'art. 1414 c.c.*» (§ 11.13).

Autorizzazione al subappalto e silenzio-assenso (art. 119, comma 16)

NORME RICHIAMATE

Art. 119, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 — *Subappalto*

4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che: a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire; b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro; c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 119, comma 5, d.lgs. n. 36/2023 — *Subappalto*

5. L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 119, comma 16, d.lgs. n. 36/2023 — *Subappalto*

16. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione

appaltante rilascia l'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

Normattiva, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 2, comma 8-bis, l. n. 241/1990 — *Conclusione del procedimento*

8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21- nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.

Normattiva, testo vigente al 9 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 20, comma 3, l. n. 241/1990 — *Silenzio assenso*

3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.

Normattiva, testo vigente al 9 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 21-nonies, l. n. 241/1990 — *Annullamento d'ufficio*

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a sei mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di sei mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Normattiva, testo vigente al 9 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 21-quinquies, l. n. 241/1990 — *Revoca del provvedimento*

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104.

1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.

1-ter. COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35.

Normattiva, testo vigente al 9 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 20, comma 1, l. n. 241/1990 — *Silenzio assenso*

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del

> comma 2. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato, ferma restando la facoltà di richiedere le informazioni o integrazioni documentali nel termine di cui all'articolo 2, comma 7. Il silenzio assenso non si forma nei soli casi in cui la domanda non sia stata ricevuta dalla amministrazione competente o sia priva degli elementi indispensabili per individuare l'oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto.
>
> Normativa, testo vigente al 9 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

88. Ai sensi dell'art. 119, comma 16, del d.lgs. n. 36/2023 la stazione appaltante rilascia l'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla richiesta, termine prorogabile una sola volta quando ricorrano giustificati motivi e ridotto della metà per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento delle prestazioni affidate o a 100.000 euro; trascorso il termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa: l'autorizzazione al subappalto si forma per silenzio-assenso a fronte dell'inerzia della stazione appaltante.

Norma richiamata: art. 119, comma 16, d.lgs. n. 36/2023

> «Quest'ultima disposizione stabilisce che l'autorizzazione al subappalto si forma per silenzio-assenso a fronte dell'inerzia della stazione appaltante prolungatasi oltre il termine di trenta o di quindici giorni, a seconda del valore delle prestazioni da subappaltare.» (§ 5.1)

T.A.R. Veneto — Venezia, sez. I, 5 ottobre 2026, n. 1895 (R.G. 2607/2025; pres. Leonardo Pasanisi, est. Alberto Ramon) — testo

Nota redazionale. Nel caso l'applicazione del termine di trenta o di quindici giorni è inconferente, perché è incontestato che il Comune non ha riscontrato l'istanza entro il termine più lungo. Il passo comincia dopo il testo del comma 16, che il Collegio riporta fra virgolette omettendone l'inizio; il comma è nel riquadro.

89. Il silenzio-assenso, previsto in via generale dall'art. 20 della l. n. 241/1990 e regola nei procedimenti ad istanza di parte, è impedito, nel testo attualmente in vigore, da due sole condizioni, per inidoneità strutturale della domanda: quando l'istanza non è stata ricevuta dall'amministrazione competente e quando è priva degli elementi indispensabili per individuare l'oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto. Tali condizioni preclusive erano già desumibili dal testo previgente, in quanto naturale corollario della natura del silenzio-assenso.

Norma richiamata: art. 20, comma 1, l. n. 241/1990

> «Il silenzio-assenso è una forma di silenzio significativo che costituisce un rimedio avverso l'inerzia dell'amministrazione, iscrivibile tra gli strumenti di semplificazione. Rappresenta un comportamento equiparato, quoad effectum, al provvedimento di accoglimento dell'istanza e rappresenta la regola nei procedimenti ad istanza di parte. In via generale, è previsto dal citato art. 20 della legge n. 241/1990, che stabilisce – nel testo attualmente in vigore – due "sole" condizioni che impediscono il prodursi dell'effetto provvedimentale a causa dell'inidoneità strutturale della domanda: quando l'istanza non è stata ricevuta dall'amministrazione competente e quando essa sia priva degli elementi indispensabili per individuare l'oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto. Tali condizioni preclusive erano già desumibili dal testo previgente, in quanto sono il naturale corollario della natura del silenzio-assenso.» (§ 5.2)

T.A.R. Veneto — Venezia, sez. I, 5 ottobre 2026, n. 1895 (R.G. 2607/2025; pres. Leonardo Pasanisi, est. Alberto Ramon) — testo

Nota redazionale. L'ultimo periodo dell'art. 20, comma 1, è stato aggiunto dal d.l. 19 febbraio 2026, n. 19, convertito dalla l. 20 aprile 2026, n. 50, dopo l'istanza e dopo l'atto impugnato; il Collegio lo usa come criterio interpretativo, ritenendo che la novella abbia solo definito il significato della disposizione (§ 5.1).

90. La condizione sostanziale per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto è l'insussistenza di cause di esclusione a carico del subappaltatore, oltre alla sua qualificazione e all'indicazione in offerta delle prestazioni da subaffidare: da essa va distinto l'adempimento dichiarativo del comma 5, la dichiarazione del subappaltatore da trasmettere con il contratto almeno venti giorni

prima dell'inizio dell'esecuzione, al fine di permettere all'amministrazione la verifica del possesso dei requisiti previsti a pena di esclusione.

Norme richiamate: art. 119, comma 4, d.lgs. n. 36/2023; art. 119, comma 5, d.lgs. n. 36/2023

> «Sul piano specifico della materia del subappalto, l'art. 119, comma 4, del codice dei contratti pubblici stabilisce che il soggetto aggiudicatario possa subaffidare l'esecuzione di parte della commessa, previa autorizzazione della stazione appaltante, a condizione che: il subappaltatore possieda la qualificazione necessaria per le prestazioni da eseguire, non sussistano a suo carico cause di esclusione e all'atto dell'offerta siano state indicate le prestazioni da subappaltare. La disposizione individua dunque nell'insussistenza sostanziale delle cause di esclusione la condizione per il rilascio dell'autorizzazione, da distinguere dall'adempimento dichiarativo previsto dal comma 5, ai sensi del quale tale dichiarazione, unitamente al contratto di subappalto, deve essere trasmessa alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, al fine di permettere all'amministrazione la verifica del possesso dei requisiti previsti a pena di esclusione.» (§ 5.4)

T.A.R. Veneto — Venezia, sez. I, 5 ottobre 2026, n. 1895 (R.G. 2607/2025; pres. Leonardo Pasanisi, est. Alberto Ramon) — testo

91. Formatosi il silenzio-assenso sull'istanza di subappalto per il mancato riscontro nel termine dell'art. 119, comma 16, l'atto adottato dopo la scadenza del termine, che dichiara l'istanza irricevibile, inammissibile o improcedibile, è inefficace ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, della l. n. 241/1990.

Norme richiamate: art. 119, comma 16, d.lgs. n. 36/2023; art. 2, comma 8-bis, l. n. 241/1990

> «In definitiva, siccome il Comune non ha riscontrato l'istanza nel termine previsto dall'art. 119, comma 16, si è formato il silenzio-assenso, equiparabile al [...] provvedimento di autorizzazione al subappalto. Donde l'inefficacia del successivo atto del 18 novembre 2025, qui impugnato, che dichiara l'istanza "irricevibile, inammissibile, improcedibile". Con la riforma attuata con il d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, è stato infatti stabilito che l'atto adottato dopo la scadenza del termine di conclusione del procedimento, quando si è formato il silenzio-assenso, deve ritenersi inefficace (art. 2, comma 8-bis della legge n. 241/1990).» (§ 5.6)

T.A.R. Veneto — Venezia, sez. I, 5 ottobre 2026, n. 1895 (R.G. 2607/2025; pres. Leonardo Pasanisi, est. Alberto Ramon) — testo

Nota redazionale. Il passo comprende il richiamo al d.l. n. 76/2020, conv. l. n. 120/2020, che ha introdotto il comma 8-bis.

92. Scaduto il termine perentorio per provvedere espressamente sull'istanza di autorizzazione al subappalto, la stazione appaltante conserva il potere di annullare in autotutela l'autorizzazione formatasi *per silentium* qualora, acquisita la dichiarazione del subappaltatore e verificata la banca dati, emerga una causa di esclusione: l'esercizio del potere di secondo grado richiede le condizioni dell'art. 21-nonies e il contraddittorio con i soggetti che sarebbero pregiudicati dalla caducazione dell'autorizzazione.

Norme richiamate: art. 20, comma 3, l. n. 241/1990; art. 21-nonies, l. n. 241/1990; art. 21-quinquies, l. n. 241/1990

> «È necessario altresì precisare che, una volta scaduto il termine perentorio per provvedere espressamente sull'istanza, la stazione appaltante conserva il potere di assumere determinazioni in autotutela, ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990 (art. 20, comma 3, della medesima legge). Nel caso in esame, ciò significa che qualora il Comune si avveda della presenza di una causa di esclusione in capo al subappaltatore – in seguito all'acquisizione della relativa dichiarazione (richiedibile in sede di soccorso istruttorio ex art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990) e alla successiva verifica tramite la banca dati – possa annullare in autotutela l'autorizzazione formatasi per silentium. L'esercizio del potere di secondo grado impone tuttavia la presenza delle condizioni previste dall'art. 21-nonies, oltreché l'instaurazione del contraddittorio con i soggetti che sarebbero pregiudicati dalla ca-

> ducazione dell'autorizzazione, nel caso di specie l'appaltatore ed il subappaltatore (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 21 marzo 2023, n. 1764).» (§ 5.7)

T.A.R. Veneto — Venezia, sez. I, 5 ottobre 2026, n. 1895 (R.G. 2607/2025; pres. Leonardo Pasanisi, est. Alberto Ramon) — testo

Nota redazionale. Il Collegio assorbe i motivi sul potere di annullamento in autotutela non ancora esercitato (§ 6). Nel caso i soggetti pregiudicati dalla caducazione sono l'appaltatore e il subappaltatore.

Progettista indicato e avvalimento

NORME RICHIAMATE

Art. 44, d.lgs. n. 36/2023 — *Appalto integrato*
1. Negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l'ente concedente, se qualificati, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria.
2. La stazione appaltante o l'ente concedente motiva la scelta di cui al comma 1 con riferimento alle esigenze tecniche, tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto.
3. Quando il contratto è affidato ai sensi del comma 1, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. La qualificazione per la progettazione comprende anche l'uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione.
4. L'offerta è valutata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L'offerta indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.
5. L'esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo, il cui esame è condotto ai sensi dell'articolo 42.
6. Nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla redazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista degli oneri relativi alla progettazione esecutiva indicati in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei documenti fiscali del progettista.

Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 66, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 — *Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria*
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta:
a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;
b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400;8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
f) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a e);
g) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 104, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 — *Avvalimento*

1. L'avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.

Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

93. Il progettista indicato non può ricorrere all'istituto dell'avvalimento, riservato all'operatore economico in senso tecnico, ovvero al concorrente in senso stretto: il professionista indicato deve possedere in proprio i requisiti richiesti per l'esecuzione della prestazione professionale e, in caso di carenza, non può far leva sui requisiti di un altro professionista.

> «Ed infatti, alla luce di quanto sopra riportato il progettista "indicato" non può ricorrere all'istituto dell'avvalimento [...] in quanto riservato all'operatore economico in senso tecnico, ovvero al concorrente in senso stretto. Il professionista indicato deve pertanto possedere in proprio i requisiti richiesti per l'esecuzione della prestazione professionale e, in caso di carenza, non può far leva sui requisiti di un altro professionista.» (§ 6.3)

Cons. Stato, sez. V, 28 ottobre 2026, n. 7812 (R.G. 4763/2026; pres. Paolo Giovanni Nicolò Lotti, est. Massimo Santini) — testo

Nota redazionale. Nei §§ 6.1-6.2 il Collegio ricostruisce la figura del progettista indicato nell'appalto integrato richiamando Cons. Stato, ad. plen., 9 luglio 2020, n. 13; C.G.A.R.S., sez. giurisd., 31 marzo 2021, n. 276; Cons. Stato, sez. V, 11 novembre 2022, n. 9923; Cons. Stato, sez. V, 30 settembre 2025, n. 7613; Cons. Stato, sez. V, 20 febbraio 2026, n. 1345.

94. Nel d.lgs. n. 36/2023 l'art. 66 riguarda gli appalti per i servizi di architettura e di ingegneria, ossia di sola progettazione, ove i singoli professionisti, seppure qualificati alla stregua di operatori economici, rivestono in ogni caso la posizione di concorrente in senso stretto; nell'appalto integrato, disciplinato dall'art. 44, il professionista riveste la diversa posizione di collaboratore del concorrente, dunque non di operatore economico, unica categoria legittimata a ricorrere all'avvalimento ai sensi dell'art. 104.

Norme richiamate: art. 44, d.lgs. n. 36/2023; art. 66, comma 1, d.lgs. n. 36/2023; art. 104, comma 1, d.lgs. n. 36/2023

> «L'invocato art. 66 del codice riguarda gli appalti per i servizi di architettura e di ingegneria, ossia di sola progettazione, ove i singoli professionisti, seppure qualificati alla stregua di operatori economici, rivestono in ogni caso la posizione di concorrente in senso stretto; 6.4.2. Nel caso di specie trattasi invece di appalto integrato, istituto questo disciplinato ai sensi dell'art. 44 del codice, ove il professionista riveste la differente posizione di collaboratore del concorrente, dunque non di operatore economico (unica categoria legittimata, come detto, a poter ricorrere al meccanismo dell'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del codice dei contratti);» (§§ 6.4.1-6.4.2)

Cons. Stato, sez. V, 28 ottobre 2026, n. 7812 (R.G. 4763/2026; pres. Paolo Giovanni Nicolò Lotti, est. Massimo Santini) — testo

Nota redazionale. Il passo comprende i §§ 6.4.1 e 6.4.2 e risponde alla tesi dell'appellante secondo cui, per effetto dell'art. 66, anche i professionisti sarebbero stati equiparati agli operatori economici e potrebbero ricorrere all'avvalimento *ex* art. 104.

95. L'indirizzo secondo cui il progettista indicato è solo un collaboratore del concorrente, e dunque non un operatore economico legittimato a ricorrere all'avvalimento, formatosi nel vigore del d.lgs. n. 50/2016 con una pronuncia dell'Adunanza plenaria, non va modificato dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023: la disposizione dell'art. 66, che riguarda la peculiare posizione del professionista titolare della commessa, ipotesi che non ricorre ove si tratti di appalto integrato, riproduce sostanzialmente quella dell'art. 46 del precedente codice.

Norma richiamata: art. 66, comma 1, d.lgs. n. 36/2023

> «A ciò si aggiunga che una disposizione di identico oggetto e di analogo tenore a quella invocata (art. 66 nuovo codice) era presente altresì all'interno del precedente codice all'art. 46 del decreto legislativo n. 50 del 2016, codice quest'ultimo che costituisce, dal canto suo, il sistema normativo sulla cui base è stato proprio espresso il principio (qui ritenuto superato dalla difesa di parte appellante) dalla Adunanza plenaria con sentenza n. 13 del 2020. Con ciò si vuole dire che se un simile indirizzo, secondo cui il progettista indicato è solo un "collaboratore del concorrente" e dunque non un operatore economico (come tale [...] non legittimato a ricorrere all'istituto dell'avvalimento), si è formato nel precedente sistema che conteneva analoga disposizione (art. 46 del decreto legislativo n. 50 del 2016), non v'è ragione alcuna per modificare tale stesso indirizzo proprio in quanto tale disposizione, la quale riguarda come detto la peculiare posizione del professionista titolare della commessa (ipotesi che non ricorre nel caso di specie, ove si tratta di appalto integrato), è stata ora sostanzialmente riproposta all'art. 66 del decreto legislativo n. 36 del 2023;» (§ 6.4.3)

Cons. Stato, sez. V, 28 ottobre 2026, n. 7812 (R.G. 4763/2026; pres. Paolo Giovanni Nicolò Lotti, est. Massimo Santini) — testo

Nota redazionale. L'Adunanza plenaria è Cons. Stato, ad. plen., 9 luglio 2020, n. 13 (§§ 6.1.1 e 6.4.3).

96. Il limite temporale dell'aggiudicazione, posto dalla giurisprudenza per la sostituzione del progettista indicato, viene meno quando l'aggiudicazione è annullata con effetti retroattivi: l'annullamento comporta la regressione del procedimento, almeno in parte, e riattiva la posizione dell'operatore economico che intenda modificare la propria compagine organizzativa sostituendo il professionista indicato, consentendo all'amministrazione appaltante di effettuare tutte le valutazioni possibili, compresa quella sulla sostituzione del progettista.

> «Osserva al riguardo il collegio che è vero, sul punto, che la giurisprudenza pone quale soglia temporale limite, ai fini della sostituzione del progettista indicato, quella della aggiudicazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 14 febbraio 2025, n. 1226), ma è anche vero che, a differenza delle ipotesi affrontate sinora in giurisprudenza, nel caso di specie la aggiudicazione stessa è stata annullata dal TAR con effetti retroattivi: dunque il procedimento si è sostanzialmente riaperto o meglio è stato oggetto di regressione, almeno in parte, così consentendo alla amministrazione appaltante di effettuare tutte le valutazioni possibili, ivi ricompresa quella relativa alla possibile sostituzione del progettista. In altre parole, l'annullamento della aggiudicazione ha comportato come detto la regressione del procedimento e dunque ha riattivato la posizione dell'operatore economico che intenda modificare la propria compagine organizzativa attraverso, in particolare, la sostituzione del professionista indicato. Per tale via, è quindi venuto meno il limite temporale relativo al momento dell'aggiudicazione.» (§ 7.4)

Cons. Stato, sez. V, 28 ottobre 2026, n. 7812 (R.G. 4763/2026; pres. Paolo Giovanni Nicolò Lotti, est. Massimo Santini) — testo

Nota redazionale. Nel passo il Collegio rinvia a Cons. Stato, sez. V, 14 febbraio 2025, n. 1226, per la soglia temporale dell'aggiudicazione; nel § 7.2 riporta, nello stesso senso, Cons. Stato, sez. V, 16 febbraio 2026, n. 1187. Il numero «7.4» compare due volte nella sentenza: il passo è il secondo. Resta fermo che la sostituzione non può comportare una modificazione sostanziale dell'offerta tecnica (§ 7.3.5) e che la valutazione spetta alla stazione appaltante (primo § 7.4).

Lavoratori autonomi e subappalto (art. 119, comma 3)

NORME RICHIAMATE

Art. 119, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 36/2023 — *Subappalto*

3. Non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi: (omissis) a) l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;

Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

Art. 119, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 — *Subappalto*

1. I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti adalta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026.

97. L'art. 119, comma 3, lett. a), del Codice, nel prevedere che non integra subappalto l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, non consente di affermare che il ricorso a lavoratori autonomi per prestazioni prive di tali caratteri dia necessariamente luogo a un subappalto, né a un subappalto vietato perché implicante l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni: le due ipotesi non sono immediatamente contigue ed è configurabile un nucleo intermedio.

Norme richiamate: art. 119, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 36/2023; art. 119, comma 1, d.lgs. n. 36/2023

> «Occorre preliminarmente chiarire un profilo di carattere strettamente interpretativo: l'appena citato art. 119, comma 3, lett. a), del Codice, nel prevedere che non integra una ipotesi di sub-appalto "l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi", non consente di affermare che il ricorso alla suddetta tipologia di lavoratori per l'esecuzione di prestazioni che non presentano i suindicati caratteri dia necessariamente luogo ad una fattispecie di subappalto né tantomeno di sub-appalto vietato, perché implicante l'affidamento a terzi della "integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate". Deve invero osservarsi che l'ipotesi di prestazioni "secondarie, accessorie o sussidiarie" e quella di "integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate" non sono immediatamente contigue, essendo configurabile un nucleo fenomenologico e giuridico intermedio, al cui interno ben può collocarsi la fattispecie concretamente esaminata, senza quindi incorrere nel richiamato divieto di sub-appalto.» (§ 11)

Cons. Stato, sez. III, 30 ottobre 2026, n. 7887 (R.G. 2267/2026; pres. Giovanni Pescatore (f.f.), est. Ezio Fedullo) — testo

98. La frammentarietà soggettiva dell'ipotetico subappaltatore, non identificabile in una autonoma organizzazione d'impresa ma articolato in una pluralità di lavoratori autonomi ingaggiati dall'aggiudicataria, si oppone alla configurazione di un soggetto giuridico interposto tra l'appaltatore e la stazione appaltante che assuma su di sé l'intera responsabilità per l'esecuzione della prestazione contrattuale.

> «Ebbene, milita in senso contrario alla qualificazione giuridica sostenuta dalla appellante, in primo luogo, l'incontestabile dato di fatto, sebbene non valorizzato dalle parti, della frammentarietà soggettiva dell'ipotetico sub-appaltatore, non identificabile in una autonoma organizzazione d'impresa, ma articolato nella pluralità di lavoratori autonomi ingaggiati dall'aggiudicataria: già tale circostanza, infatti, si oppone alla [...] configurazione di un soggetto giuridico interposto tra l'appaltatore e la stazione appaltante e che assuma su di sé, nei confronti della seconda, l'intera responsabilità per l'esecuzione della prestazione contrattuale.» (§ 13)

Cons. Stato, sez. III, 30 ottobre 2026, n. 7887 (R.G. 2267/2026; pres. Giovanni Pescatore (f.f.), est. Ezio Fedullo) — testo

Nota redazionale. Il passo comincia con «*Ebbene*» e segue, nello stesso paragrafo, la citazione di Cons. Stato, sez. V, 31 maggio 2021, n. 4150, sulla distinzione fra subappalto e lavoro autonomo. Il Collegio presenta la frammentarietà soggettiva come dato di fatto del caso, «*in primo luogo*», «*sebbene non valorizzato dalle parti*».



INFO@DNC-AVVOCATI.IT
WWW.DNC-AVVOCATI.IT